


**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 28 febbraio 2001**

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA    UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI    VIA ARENULA 70    00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO    LIBRERIA DELLO STATO    PIAZZA G. VERDI 10    00100 ROMA    CENTRALINO 06 85081

**AVVISO AGLI ABBONATI**

**Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.**

**NUMERI DI C/C POSTALE    16716029    Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**  
**16715047    Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale**

**CORTE COSTITUZIONALE**

## S O M M A R I O

---

### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 5. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 2001 (della Regione Veneto).

**Ambiente (Tutela dell') - Tutela idrogeologica del territorio - Autorizzazione del taglio di boschi nelle Regioni colpite da calamità alluvionali - Prevista competenza del Sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative regionali in materia forestale - Degradazione di funzioni regionali di amministrazione attiva a funzioni meramente consultive - Violazione dei principi di leale collaborazione tra Stato e Regioni e di buon andamento dell'azione amministrativa - Manifesta irragionevolezza della disciplina censurata.**

- Legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.

**Amministrazione pubblica - Rapporti di lavoro a termine instaurati per esigenze straordinarie connesse alla tutela del territorio - Prevista possibilità di stabilizzazione, limitatamente al personale assunto dalle Autorità di bacino ai sensi del d.l. n. 180/1998 e dalle Regioni colpite dal sisma del 27 settembre 1997 - Conseguente ipotizzata preclusione di analoga possibilità per il personale assunto dalle Regioni in base allo stesso d.l. n. 180/1998 - Denunciata lesione dell'autonomia regionale in materia di personale - Contrasto con i principi di leale collaborazione e di buon andamento dell'azione amministrativa - Disparità di trattamento tra lavoratori assunti sulla base della medesima fonte normativa.**

- D.l. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 6-bis.
- Costituzione, artt. 3, 35, 97 e 117

Pag. 9

- N. 119. Ordinanza del tribunale di Reggio Calabria del 25 maggio 1999.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con Sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di proprietà e sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.**

- Legge 8 agosto 1992, n. 359 (*recte*: d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 7-bis, introdotto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 97

» 14

## N. 120. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Parma del 5 giugno 2000.

**Imposta di registro - Operazioni di società ed enti assimilati - Conferimenti in denaro finalizzati alla ricostituzione del capitale sociale ridotto per perdite - Esenzione dall'imposta proporzionale anche oltre l'ammontare del capitale originario - Mancata discriminazione fra società dotate di un capitale sociale «minimo» e società dotate di un capitale sociale «adeguato» a fronteggiare le eventuali perdite - Violazione del principio di eguaglianza.**

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, parte prima della Tariffa allegata, art. 4, nota II.
- Costituzione, art. 3

Pag. 18

## N. 121. Ordinanza del tribunale di Aosta del 12 dicembre 2000.

**Elezioni - Regione Valle d'Aosta - Cause di ineleggibilità - Impedimento alla nomina alla carica di sindaco e di vice sindaco per chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori (caso di specie) o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore - Omessa previsione in tali ipotesi dell'incompatibilità come stabilito dalla legislazione statale a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 450/2000 e dalla stessa legge regionale riguardo ai soggetti che rivestono direttamente la qualità di appaltatori di lavori comunali - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio di elettorato passivo.**

- Legge Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, art. 9, comma 1, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 51

» 20

## N. 122. Ordinanza del tribunale di Trapani del 28 novembre 2000.

**Locazione di immobili urbani - Locazioni non abitative - Cessazione per diniego di rinnovazione - Successiva destinazione dell'immobile ad attività identica o affine a quella esercitata dal conduttore uscente - Diritto di quest'ultimo ad indennità aggiuntiva a quella per la perdita dell'avviamento commerciale - Mancata esclusione nell'ipotesi in cui la destinazione all'attività identica o affine non sia permanente, ma meramente occasionale e transitoria - Irragionevole equiparazione di situazioni diverse - Contrasto con il principio di uguaglianza.**

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 34, secondo comma.
- Costituzione, art. 3, primo comma

» 22

## N. 123. Ordinanza del tribunale di Milano del 15 novembre 2000.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Omessa previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma .....

» 24

## N. 124. Ordinanza del tribunale di Milano del 15 novembre 2000.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Omessa previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.

- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.

- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma .....

Pag. 26

## N. 125. Ordinanza del tribunale di Milano del 15 novembre 2000.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Omessa previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.

- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.

- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma .....

» 26

## N. 126. Ordinanza del tribunale di Firenze del 12 giugno 2000.

**Esecuzione forzata in genere - Riscossione coattiva dei canoni per la concessione in uso di beni demaniali - Applicabilità delle norme sulla riscossione esattoriale delle imposte dirette, di cui al d.P.R. n. 602/1973 - Conseguente improponibilità dell'opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice ordinario (art. 615 cod. proc. civ.), da parte dell'esecutato che contesti l'esistenza o l'ammontare del credito - Disparità di tutela giurisdizionale in raffronto alla disciplina di altre entrate non tributarie (sottratte al regime di esecuzione esattoriale), nonché alla previsione derogatoria introdotta ;dall'art. 29 d.lgs. n. 46/1999 - Difetto di ragionevolezza (non sussistendo le esigenze connesse, invece, alla riscossione delle entrate tributarie) - Richiamo alla sent. n. 239/1997 della Corte costituzionale.**

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 63, comma 1, in combinato disposto con il comma 4 dello stesso articolo, e con l'art. 69, comma 1.

- Costituzione, artt. 3 e 24

» 27

N. 127. Ordinanza della Corte di appello - sez. per i minorenni - di Torino del 20 novembre 2000.

**Adozione - Adozione di minori in casi particolari (nella specie, minore figlio naturale del coniuge dell'adottante) - Assunzione del cognome dell'adottante anteposto a quello del minore - Possibilità per il minore adottato in casi particolari o per i rappresentanti legali dello stesso o per gli adottanti di ottenere dal tribunale per i minorenni, nell'interesse del minore, che lo stesso mantenga il suo precedente cognome o anteponga o aggiunga o sostituisca il cognome dell'adottante al suo precedente - Esclusione - Violazione di diritto fondamentale della personalità - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita dall'art. 262, terzo comma, cod. civ., riguardo all'analoga fattispecie del padre che riconosce per secondo il figlio naturale già riconosciuto dalla madre - Violazione dei principi di tutela dei figli naturali e dei minori.**

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 55.
- Costituzione, artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma

Pag. 29

N. 128. Ordinanza del tribunale di Siena del 6 novembre 2000.

**Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali, collocati in aspettativa ex art. 31 legge n. 300/1970, svolgenti un'attività sindacale in condizioni di esposizione al medesimo rischio professionale di altre categorie di lavoratori specificamente tutelate - Mancata inclusione nell'elenco dei soggetti assicurati - Obbligo assicurativo per i soggetti predetti a carico delle organizzazioni sindacali - Mancata previsione - Incidenza sul diritto allo svolgimento della propria personalità nella forma dell'attività sindacale, nonché sui principi di uguaglianza, di libertà di associazione, di libertà di organizzazione sindacale - Lesione del diritto dei lavoratori all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortuni e malattie.**

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 4 e 9.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 38 secondo comma, e 39

» 33

N. 129. Ordinanza della Corte di assise di appello di Venezia del 22 novembre 2000.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria conseguente alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Giudizio in grado d'appello - Possibilità per il giudice di rifiutare l'ammissione al rito abbreviato, in caso di incompatibilità delle prove, già da esso ammesse, assumibili o in corso di assunzione, ex art. 603 cod. proc. pen., con le finalità di economia processuale del rito stesso - Omessa previsione - Possibilità per il giudice d'appello di escludere la riduzione premiale, tutte le volte in cui, ammessa la parte al giudizio abbreviato, i dati desunti dal fascicolo del p.m., ed opportunamente valutati, non appaiono in grado di impedire la prosecuzione della già deliberata rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevolezza e dell'ingiustificato trattamento di privilegio per gli accusati che facciano richiesta del rito abbreviato in appello, con conseguente cumulo dei benefici, delle risorse processuali del rito ordinario e del rito speciale - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (estensibile all'amministrazione della giustizia).**

- D.L. 7 aprile 2000, n. 82, conv. in legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 3, lett. b); codice di procedura penale, artt. 438, comma 5, in relazione all'art. 603, commi 1 e 3, stesso codice.
- Costituzione, artt. 3 e 97

» 37

N. 130. Ordinanza (*recte*: 3 ottobre 2000) della Corte di appello di Catania del 2 ottobre 2000.

**Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni, già acquisite al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge attuativa dell'art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, rese, nel corso delle indagini preliminari, da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore - Consentita utilizzazione e valutazione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.**

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, sostituito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111

Pag. 44

N. 131. Ordinanza del giudice di pace di Bologna del 16 novembre 2000.

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Trattamento sanzionatorio maggiormente affittivo rispetto a quello previsto per la più grave ipotesi descritta dall'art. 128, comma 2, codice della strada - Illogicità - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Permanenza per due mesi, nonostante il pagamento della sanzione pecuniaria e la restituzione della patente ritirata - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di proporzionalità delle sanzioni - Illogicità.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

**Circolazione stradale - Sanzioni accessorie previste dal codice della strada - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria - Impossibilità di restituzione del veicolo e di sospensione del fermo prima del rigetto del ricorso - Violazione del diritto di difesa.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Circolazione stradale - Sanzioni accessorie previste dal codice della strada - Fermo amministrativo del veicolo - Obbligo dell'organo accertatore di indicare le tariffe di liquidazione delle spese di custodia - Mancata previsione - Contrasto con il principio di «tassatività della sanzione».**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 2.
- Costituzione, artt. 24 e 97

» 47

N. 132. Ordinanza del giudice di pace di Bologna del 1° dicembre 2000.

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Trattamento sperequato rispetto a quelli previsti in ipotesi di guida senza i requisiti per la conduzione di veicoli (art. 116, comma 13, codice della strada) e di guida in stato di ebbrezza (art. 186 codice della strada) - Ingiustificata disparità di trattamento.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, e successive modifiche.
- Costituzione, art. 3

» 49

- N. 133. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia sez. staccata di Lecce del 28 giugno 2000.
- Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio dell'equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995.**
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
  - Costituzione, art. 36
- Pag. 51
- N. 134. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia sez. staccata di Lecce del 28 giugno 2000.
- Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio dell'equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995.**
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
  - Costituzione, art. 36
- » 56
- N. 135. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce del 28 giugno 2000.
- Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio dell'equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995.**
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
  - Costituzione, art. 36
- » 58
- N. 136. Ordinanza del tribunale di Vicenza del 31 luglio 2000.
- Straniero - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emanato dal Prefetto - Carattere automatico del provvedimento con esclusione di qualsiasi valutazione in ordine alla situazione personale dello straniero - Lesione dei principi di solidarietà, di uguaglianza e di tutela del lavoro.**
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2.
  - Costituzione, artt. 2, 3 e 35
- » 60
- N. 137. Ordinanza della Corte di cassazione del 6 ottobre 2000.
- Reati e pene - Vilipendio della religione cattolica (già «religione dello Stato») - Punibilità con la reclusione fino ad un anno - Ingiustificata diversità di tutela penale fra la religione cattolica e le altre confessioni religiose - Violazione dei principi di uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione e di uguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge.**
- Codice penale, art. 402.
  - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 8, primo comma.
- » 62

N. 138. Ordinanza del tribunale di Siena del 7 dicembre 2000.

Reati e pene - Delitto di incendio colposo - Equiparazione *quoad poenam* a fattispecie di disastro colposo da ritenersi più gravi (in quanto punite, nella forma dolosa, più severamente dell'incendio doloso) - Sproporzione della prevista pena minima edittale (reclusione per un anno) rispetto a quella (reclusione per sei mesi) comminata per l'omicidio colposo - Contrasto con il principio di ragionevolezza della norma penale.

- Codice penale, art. 449 .....

Pag. 66

## RETTIFICHE

### ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai titoli delle ordinanze nn. 117 e 118 del tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce del 27 settembre 2000. (Ordinanze pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - 1<sup>a</sup> serie speciale - n. 8 del 21 febbraio 2000).

» 67

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 5

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 2001  
(della Regione Veneto)*

**Ambiente (Tutela dell') - Tutela idrogeologica del territorio - Autorizzazione del taglio di boschi nelle Regioni colpite da calamità alluvionali - Prevista competenza del Sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative regionali in materia forestale - Degradazione di funzioni regionali di amministrazione attiva a funzioni meramente consultive - Violazione dei principi di leale collaborazione tra Stato e Regioni e di buon andamento dell'azione amministrativa - Manifesta irragionevolezza della disciplina censurata.**

- Legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.

**Amministrazione pubblica - Rapporti di lavoro a termine instaurati per esigenze straordinarie connesse alla tutela del territorio - Prevista possibilità di stabilizzazione, limitatamente al personale assunto dalle Autorità di bacino ai sensi del d.l. n. 180/1998 e dalle Regioni colpite dal sisma del 27 settembre 1997 - Conseguente ipotizzata preclusione di analoga possibilità per il personale assunto dalle Regioni in base allo stesso d.l. n. 180/1998 - Denunciata lesione dell'autonomia regionale in materia di personale - Contrasto con i principi di leale collaborazione e di buon andamento dell'azione amministrativa - Disparità di trattamento tra lavoratori assunti sulla base della medesima fonte normativa.**

- D.l. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 6-bis.
- Costituzione, artt. 3, 35, 97 e 117.

Ricorso della regione Veneto, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, on. Giancarlo Galan, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 4247 del 22 dicembre 2000, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dall'avv. Franco Zamibelli del Foro di Venezia, dall'avv. Romano Morra della Direzione Regionale Affari Legali e dall'avv. Luigi Manzi del Foro Roma, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri 5 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, pro-tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 11 dicembre 2000, n. 365 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 2000):

per violazione degli artt. 3, 5, 97, 117 e 118 Cost., e del principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e Regione, dell'art. 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365 di conversione del decreto legge;

per violazione degli artt. 3, 35, 97 e 117 della Costituzione dell'art. 6-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 365 del 2000 di conversione del decreto-legge.

F A T T O

A seguito degli eventi calamitosi che nel mese di settembre 2000 hanno colpito la regione Calabria ed hanno concorso a determinare la tragedia di Soverato, il Governo ha adottato un apposito decreto-legge per fronteggiare l'emergenza. Durante l'iter di approvazione della legge di conversione si sono verificati, nei mesi di ottobre e novembre 2000, ulteriori eventi calamitosi che, come è noto, hanno colpito diverse regioni del nord Italia (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto). Conseguentemente le disposizioni del decreto-legge, originariamente previste per fronteggiare una situazione di emergenza per una zona territoriale precisa e circoscriziona, sono state estese alle suddette Regioni. La legge n. 365 del 2000 non si è limitata quindi alla mera conversione del decreto-legge ma, in sede di conversione, ha apportato numerose e significative modificazioni.

Inopinatamente il Parlamento con l'art. 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, ha introdotto una disposizione (di non chiara formulazione), del tutto avulsa dal contesto normativo del decreto-legge perché destinata a disciplinare la materia delle foreste in via definitiva e permanente, mentre il decreto-legge recava una disciplina atta a fronteggiare una situazione di emergenza. Tale norma viola la competenza legislativa regionale in materia ad essa riservata dall'art. 117 Cost., sottrae competenze amministrative attribuite alla Regione, si pone altresì in palese contrasto con il principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e Regioni introducendo una disciplina manifestamente irragionevole e lesiva del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

Con l'art. 6-bis del decreto-legge 279 del 2000, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 365 del 2000 di conversione, sono state autorizzate altresì le autorità di bacino di rilievo nazionale, a trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato (instaurati ai sensi del decreto-legge 180 del 1998) in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'art. 6-bis del decreto-legge n. 279 del 2000, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 365 del 2000 di conversione, nulla dispone invece per il personale assunto a tempo determinato per le stesse finalità dalle Regioni, in ciò apparendo illegittimo per la parte in cui non consente alle Regioni, con compromissione dell'autonomia costituzionale ad esse riservata in materia di personale, di svolgere una analoga attività di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati in adempimento della previsione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania).

Ad avviso della Regione Veneto tali norme presentano, sotto molteplici e diversi profili, i seguenti vizi di incostituzionalità;

## D I R I T T O

1. — Violazione degli artt. 3, 5, 97, 117 e 118 Cost., e del principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e Regione.

L'art. 2, della legge n. 365 del 2000 di conversione del decreto-legge n. 279 del 2000, così dispone: «1) Nelle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, deve inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio. 2) Il sindaco dopo aver acquisito il parere della competente commissione del comune, dell'Autorità di bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, della sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonché della regione, rilascia nulla osta allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni di taglio».

Benché la formulazione involuta della norma non risulti di chiara lettura, risulta certa la sua applicabilità anche nella Regione Veneto.

La Regione Veneto infatti è una delle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui decreto-legge, in quanto al territorio della stessa è stata estesa la dichiarazione dello stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2000; inoltre il comma 3, dell'art. 5-bis del decreto-legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione, menziona espressamente la Regione Veneto tra le regioni interessate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000, ed infine nelle tabelle A e B allegate al decreto-legge, sono ricompresi comuni ubicati nel Veneto.

Ciò che invece risulta incerto è se tale disposizione debba trovare applicazione in tutto il territorio regionale, come sembra doversi ricavare dal tenore letterale della norma stessa o ai soli comuni direttamente interessati dagli eventi calamitosi, come sembra invece doversi ricavare dalla connessione esplicita operata dal legislatore tra gli eventi calamitosi e la disciplina innovativa introdotta.

Tale norma, di cui non è assolutamente chiaro l'ambito di applicazione:

1.1. — Invade la sfera di competenze legislative costituzionalmente riservate alla Regione e sottrae competenze amministrative alla Regione degradando una funzione di amministrazione attiva della Regione ad una mera funzione di amministrazione consultiva;

1.2. — Viola il principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e Regioni;

1.3. — Introduce una disciplina che si appalesa manifestamente irragionevole e lesiva del principio di buon andamento, attribuendo al sindaco la funzione di rilasciare il provvedimento autorizzatorio per il taglio boschivo.

Per quanto concerne il profilo *sub* 1.1. (invasione della sfera di competenze legislative costituzionalmente riservate alla Regione, sottrazione di competenze amministrative attribuite alla Regione per la degradazione di una funzione di amministrazione attiva della Regione ad una mera funzione di amministrazione consultiva) si osserva quanto segue.

L'art. 117 della Costituzione ricomprende la materia agricoltura e foreste tra quelle riservate alla competenza legislativa delle regioni cui spetta quindi la formulazione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, della disciplina in materia. Inoltre, per il noto principio del parallelismo di cui all'art. 118 Cost., nella stessa materia spettano altresì alla Regione funzioni di amministrazione attiva.

La disciplina del vincolo idrogeologico e delle utilizzazioni boschive — originariamente disciplinata dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal regolamento di cui al R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 — prevedeva l'esercizio di funzioni amministrative in capo ai comitati forestali di cui all'art. 181 del R.D.L. 3267 del 1923, cui si sono succeduti dapprima i Consigli provinciali dell'economia (per effetto dell'art. 35 della legge 18 aprile 1926, n. 371), in seguito le Camere di commercio, industria e artigianato (per effetto del d.lgs. lgt. 21 settembre 1944, n. 315).

Con l'istituzione delle Regioni, ed in attuazione del precetto costituzionale, le funzioni amministrative in materia forestale sono state trasferite alle stesse dal d.P.R. 11 del 1972, e dall'art. 69 del d.P.R. n. 616 del 1977. Con tali disposizioni sono in particolare state trasferite le funzioni concernenti i «boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività selvicolturali», nonché tutte le funzioni già esercitate dallo Stato concernenti territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli.

Anche i più recenti interventi legislativi statali in materia di difesa del suolo, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 ed, in particolare, l'art. 10, comma 6, della legge medesima, hanno confermato che le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica, la conservazione del suolo, nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo medesimo, sono interamente esercitate dalle regioni».

La Regione Veneto ha disciplinato la materia forestale adeguandola alla conformazione orografica ed idrogeologica del proprio territorio, con la legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 «Legge regionale forestale» che per il taglio boschivo, all'art. 23, comma 4, prevede che le utilizzazioni dei boschi avvengano sulla base di un progetto di taglio e del relativo verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dalla Regione.

Per l'esercizio delle funzioni di propria competenza la Regione, con la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 8 «Riorganizzazione delle funzioni forestali», ha istituito una apposita struttura, il Servizio forestale regionale, organizzato su articolazioni provinciali.

Inoltre la materia è stata anche oggetto di un decentramento di funzioni, attuato con la legge regionale n. 8 del 1985, e con l'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58, come modificato dall'art. 4, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 25, delegando alle comunità montane ed ai comuni alcune funzioni, riservando alla Regione l'autorizzazione al taglio boschivo.

Come si evince dalla descrizione di tale complesso quadro normativo, l'art. 2 della legge n. 365 del 2000, invade una sfera di competenza costituzionalmente riservata alla Regione dagli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dal d.P.R. n. 11 del 1972, dall'art. 69 del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 10, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

La Regione, cui è stata trasferita la materia forestale ed attribuita la competenza a rilasciare le autorizzazioni relative a zone sottoposte a vincolo idrogeologico (si veda sul punto Corte Costituzionale 15 luglio 1985, n. 201, e Corte Costituzionale 22 giugno - 7 luglio 1988, n. 772) ha peraltro già compiutamente disciplinato la materia forestale, al fine di rispondere nel modo più adeguato alle concrete esigenze che si manifestano nel proprio territorio.

Con l'art. 2 della legge n. 365 del 2000 il legislatore statale degrada quindi una funzione di amministrazione attiva per l'esercizio della quale la Regione ha istituito una apposita struttura con articolazioni centrali e periferiche, in una funzione meramente consultiva peraltro non vincolante e in sostanza finisce quindi per menomare la competenza della Regione in materia, escludendola.

Per quanto concerne il profilo *sub* 1.2. (violazione del principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e Regioni) si osserva quanto segue.

L'art. 2 della legge n. 365 del 2000 di conversione del decreto-legge n. 279 del 2000, come già evidenziato, interviene quindi con una norma di dettaglio in una materia di competenza regionale ai sensi dell'art. 117 Cost., di cui la regione viene parzialmente espropriata.

Si può supporre che il legislatore statale abbia implicitamente ritenuto l'espropriazione delle attribuzioni regionali come diretta espressione dell'interesse nazionale, circostanza quest'ultima che, data la disciplina introdotta dalla norma, si contesta in modo radicale.

Invero nel caso di specie la disposizione appare chiaramente il frutto di scelte non motivate, e difetta la necessità di assicurare il perseguimento di quegli interessi infrazionabili e insuscettibili di localizzazione territoriale e conformi al principio di proporzionalità che, secondo la giurisprudenza, giustificano l'esproprio da parte dello Stato di competenze che la Costituzione riserva alle Regioni (sul punto *ex pluribus* si vedano Corte Costituzionale sent. n. 177 del 1988; n. 37 del 1991; n. 482 del 1992).

L'impossibilità di ravvisare nel caso di specie la sussistenza di un qualsivoglia interesse nazionale si può evincere anche dalla circostanza che la disciplina derogatoria introdotta dall'art. 2 della legge n. 365 del 2000, non è una disciplina che trova applicazione in tutto il territorio nazionale, ma solo in alcune Regioni.

Orbene, anche a voler per assurdo ammettere che il legislatore statale abbia voluto ravvisare la sussistenza di un interesse nazionale nella norma che dispone lo spostamento in capo ai sindaci dei comuni di alcune Regioni della competenza a rilasciare le autorizzazioni relative al taglio boschivo, una tale qualificazione della norma si pone in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, essendone evidente l'irragionevolezza nel caso di specie.

Per quanto concerne il profilo *sub* 1.3. (introduzione di una disciplina lesiva delle competenze regionali in materia forestale e del principio di buon andamento dell'azione amministrativa) si osserva quanto segue.

L'art. 2 della legge n. 365 del 2000 di conversione del decreto-legge n. 279 del 2000, nell'invadere la sfera di competenza costituzionalmente riservata alla Regione, detta anche una disciplina manifestamente irragionevole che viola gli artt. 3, 97 e 117 Cost., e che si pone in contrasto, con principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

Invero le zone montane in cui sono prevalentemente localizzati i boschi, sono caratterizzate dalla presenza di comuni di piccole dimensioni, spesso dotati di scarsi mezzi strumentali e dotati di insufficienti risorse umane.

Orbene, appare quindi del tutto illogico e contrario ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, attribuire *ex novo* ulteriori funzioni a comuni di tali dimensioni.

Ma vi è di più. Anche a voler ricercare una qualche giustificazione della norma, si potrebbe essere portati a pensare che lo scopo perseguito dal legislatore sia proprio quello di aggravare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al taglio boschivo, fino al punto di ottenerne una sostanziale paralisi.

In questo senso la norma potrebbe quindi scaturire dalla convinzione che gli interventi sul patrimonio boschivo e forestale siano da soli la causa dei recenti eventi alluvionali, quando invece è una acquisizione condivisa dal punto di vista tecnico, che sono proprio l'incuria e l'abbandono degli interventi silvocolturali le cause principali che determinano l'ostruzione delle sezioni idrauliche da parte di piante divenute instabili.

Infine la disposizione citata appare manifestamente irragionevole e lesiva delle norme di cui agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione anche per l'aver attribuito una funzione di primaria rilevanza per la salvaguardia del territorio ad un ente — il comune — le cui dimensioni sono del tutto inadeguate a valutare in un'ottica d'insieme le esigenze di tutela idrogeologica.

Tale norma infatti si pone in una posizione di insanabile contraddizione con le stesse finalità perseguite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 sulla difesa del suolo che, mediante l'istituzione di nuovi soggetti amministrativi, le autorità di bacino nazionali (art. 12) e regionali (art. 10), ha inteso conformare alle caratteristiche del territorio le dimensioni degli enti preposti alla sua salvaguardia, e non certo parcellizzare (come invece dispone la norma di cui all'art. 2, legge n. 365 del 2000) le competenze tra enti che, per proprie dimensioni, non possono che perseguire esclusivamente interessi di carattere locale.

2. — Violazione degli artt. 3, 35, 97 e 117 Cost.

L'art. 6-bis del decreto-legge 2 ottobre 2000, n. 279, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione così dispone:

«Art. 6-bis. Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998. 1) Le Autorità di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998 possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale».

L'art. 6-ter del decreto-legge 2 ottobre 2000, n. 279, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione, prevede un'analogia facoltà di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine, solo per i rapporti instaurati dalle regioni interessate dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, e in particolare dispone che: «Art. 6-ter. Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997.

1) Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997 che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

2) Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili».

L'art. 6-bis viola l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni in materia di personale dall'art. 117 della Costituzione per la parte in cui debba essere interpretato, in connessione con l'art. 6-ter, nel senso che è impedito alle regioni di procedere in modo analogo nei confronti del personale a termine assunto in attuazione del decreto-legge n. 180 del 1998.

Invero il d.l. n. 180 del 1998, per far fronte alle straordinarie esigenze di personale derivanti dall'introduzione di nuovi adempimenti posti a carico delle autorità di bacino nazionali e delle regioni, ha previsto la facoltà dell'instaurazione di rapporti di lavoro a termine. In particolare, per quanto concerne le Regioni, tale previsione è contenuta nell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 180 del 1998.

Sotto tale profilo l'art. 6-bis appare quindi contrario innanzitutto agli artt. 3 e 97, 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni perché, proprio dopo aver posto a carico delle regioni nuovi adempimenti e dopo aver anticipato i termini per la loro esecuzione, priva le regioni delle professionalità necessarie per lo svolgimento di tali attività, non consentendo alle stesse la conversione dei rapporti di lavoro che invece è ammessa solamente per le autorità di bacino nazionali e per le Regioni colpite dal sisma del 21 settembre 1997.

Orbene, se sussistono esigenze di continuità dell'azione amministrativa tali da far ritenere necessario introdurre una deroga relativamente alle assunzioni delle autorità di bacino nazionale, le stesse esigenze non possono non sussistere in uguale misura anche per le regioni.

Sotto altro profilo inoltre, le disposizioni denunciate appaiono in contrasto agli artt. 3, 35, 97 e 117 della Costituzione perché introducono discipline diverse in materia di assunzioni, rispetto a dei lavoratori assunti con contratti a tempo determinato sulla base della medesima fonte normativa (d.l. n. 180 del 1998), e che svolgono le medesime mansioni. Il che, quindi, oltre a violare l'autonomia regionale e il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, è anche causa di una disparità di trattamento tra lavoratori assunti da enti diversi.

Pertanto l'art. 6-bis del decreto-legge n. 279 del 2000, appare costituzionalmente illegittimo per la parte in cui, in violazione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione relativamente al proprio personale, debba essere interpretato nel senso che alle Regioni non è consentito di provvedere, in modo analogo e nel rispetto di procedure corrispondenti a quanto previsto per le autorità di bacino nazionali, alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine instaurati ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998.

## P. Q. M.

*Si chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionale, voglia dichiarare per violazione degli artt. 3, 5, 35, 97, 117, 118 Cost. e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, l'illegittimità costituzionale:*

A) dell'art. 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 288 dell'11 dicembre 2000);

B) dell'art. 6-bis del decreto legge 12 ottobre 2000 n. 279, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

Venezia-Roma, addì 8 gennaio 2001.

AVV. Franco ZAMBELLI - AVV. Romano MORRA - AVV. Luigi MANZI

01C0076

## N. 119

*Ordinanza emessa il 25 maggio 1999 dal tribunale di Reggio Calabria  
nel procedimento civile vertente tra Laganà Paola ed altri e comune di Villa San Giovanni ed altri*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di proprietà e sul principio di imparzialità e buon andamento della p.a.**

- Legge 8 agosto 1992, n. 359 (*recte*: d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 7-bis, introdotto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 97.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia iscritta al n. 545/1991 R.G.A.C., passata in decisione alla pubblica udienza collegiale del 13 aprile 1999 e vertente tra: Laganà Paola, Parisi Francesco, Parisi Maria e Parisi Letterio, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Casalotto n. 97, presso lo studio dell'avv. Alfonso Zito, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione, attori;

Contro:

comune di Villa San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Natale La Fronte, in Reggio Calabria, via Nazionale n. 292, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, convenuto;

Albanese Maria Iole, Laganà Maria Cristina, Laganà Pasqualino, Laganà Vincenzo, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Raschellà, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via Manfroce n. 87, convenuti.

Considerato che con atto di citazione notificato in data 21 aprile 1991, Laganà Paola, Parisi Francesco, Parisi Maria e Parisi Letterio convenivano in giudizio il comune di Villa San Giovanni, Albanese Maria Iole, Laganà Maria Cristina, Laganà Pasqualino e Laganà Vincenzo, esponendo di essere proprietari, unitamente ai convenuti da ultimo indicati, di un fondo sito in Villa San Giovanni, censito in catasto al fol. 4 particella 248.

Esponevano altresì che il predetto fondo era stato sottratto alla loro disponibilità dal comune di Villa San Giovanni che, mediante la costruzione di una recinzione, a causa della quale era rimasto a loro intercluso ogni

passaggio e possibilità di godimento del fondo, lo aveva destinato ad ampliamento del locale cimitero, senza porre in essere alcun atto espropriativo. Agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, pari al valore in comune commercio del terreno occupato.

Con comparsa del 29 giugno 1991 si costituivano i comproprietari convenuti, i quali aderivano alla domanda degli attori.

Con comparsa depositata alla prima udienza si costituiva altresì il comune di Villa San Giovanni, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevando il carattere agricolo del terreno.

Espletata c.t.u., chiesti chiarimenti in udienza istruttoria e parere in camera di consiglio al c.t.u., la causa viene ora per la decisione.

Dalla c.t.u. è emersa l'appartenenza del bene in questione agli attori; resta così superata l'eccezione, impropriamente qualificata di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal comune per mancanza di prova della situazione proprietaria in capo agli attori. È emerso altresì che il comune di Villa San Giovanni, con deliberazioni nn. 60 e 187, rispettivamente del consiglio comunale, datata 18 dicembre 1984 e della giunta municipale, datata 26 marzo 1986, ha approvato il piano particellare e l'elenco delle ditte da espropriare per i lavori di costruzione ed ampliamento del cimitero di Villa San Giovanni; che il terreno *de quo* è stato occupato nel febbraio 1988, in mancanza di provvedimenti autorizzativi di occupazione e di provvedimento espropriativo. Da quanto risulta dalla relazione del c.t.u., l'occupazione acquisitiva del terreno può dirsi perfezionata nel febbraio 1988, epoca in cui venne installato un cancello in ferro, e furono avanzati i lavori di recinzione della particella *de qua* con la realizzazione di un muro che ha precluso l'accesso al fondo.

Dai chiarimenti resi dal c.t.u. all'udienza del 21 novembre 1996, è emersa la natura agricola del terreno in questione. Con ordinanza di questo tribunale del 14 aprile 1998, il c.t.u. è stato invitato a rendere parere in camera di consiglio in ordine ai redditi dominicali rivalutati ed al valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo occupato. Il c.t.u. ha asserito di non essere stato nella possibilità di accertare il valore del fondo in relazione alla coltura effettivamente praticata, a causa della mancanza del verbale di immisione in possesso.

Non rimarrebbe allora che disporre ulteriori accertamenti. Il tribunale ravvisa però la necessità che sia sottoposto allo scrutinio della Corte costituzionale il disposto di cui al comma 7-bis dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992, per come introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ove ritenuto applicabile ai suoli agricoli.

Ritiene infatti il collegio applicabile al caso di specie (trattandosi di suolo agricolo) la disposizione del comma 7-bis. In tal senso reputa insuperabile la considerazione della S. C. (sent. del 24 luglio 1997, n. 6912) secondo cui il termine «suoli» impiegato dal comma 7-bis è diverso da quello impiegato al comma 1 dell'art. 5-bis, cioè «aree edificabili». Dal che consegue il carattere onnicomprensivo della disciplina dettata dal comma 7-bis (tale da riguardare anche i suoli agricoli e quelli non legalmente edificabili).

A tale risultato ermeneutico il collegio ritiene di giungere all'esito di riflessione sul significato dell'espressione, contenuta nel comma 7-bis, secondo cui «si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento».

Tale espressione lascia spazio a tre possibilità interpretative.

a) secondo una prima, il rinvio sarebbe effettuato ai criteri fissati dal comma 1 nella formulazione vigente al momento dell'emanazione del comma 7-bis (introdotto con legge del 23 dicembre 1992 n. 662, art. 3, comma 65); quindi, sarebbe richiamato il criterio del valore venale mediato. L'applicazione del comma 7-bis imporrebbe dunque un criterio indifferenziato per tutte le tipologie di suoli (semisomma maggiorata del 10%).

b) secondo una diversa soluzione si dovrebbe ritenere che il sostantivo da cui dipende la preposizione operante il rinvio («di cui») sia «l'indennità» e non «i criteri di determinazione». Ciò che aprirebbe la strada ad una duplice alternativa.

b1) secondo l'una (sarebbe la seconda possibilità interpretativa), il rinvio sarebbe stato fatto specificamente all'indennità di cui al comma 1, ossia l'indennità di espropriazione delle sole aree edificabili;

b2) secondo l'altra, (terza opzione), l'entità richiamata sarebbe l'indennità di espropriazione tout court.

Dal che sarebbe agevole l'implicazione della necessità di far riferimento alla disciplina appositamente prevista per le singole tipologie di suoli. Dunque, un criterio differenziato per le aree edificabili, da una parte, e per i suoli agricoli e non edificabili, dall'altra; conseguentemente, per i suoli agricoli e per i suoli non classificabili come edificabili, sarebbe richiamata la disciplina di cui al comma 4 dell'art. 5-bis (valore agricolo).

Per quel che importa ai fini della decisione della presente controversia, è indifferente la scelta tra la prima e la seconda soluzione. Una rilevanza di tale opzione potrebbe rinvenirsi in caso di modifiche normative sulla determinazione dell'indennità delle aree edificabili, comportando la prima soluzione, ed escludendo la seconda, il carattere formale e non ricettizio del rinvio. Evenienza questa, a quanto consta al collegio, non ancora verificatasi. Ciò che invece qui interessa è scegliere tra le prime due soluzioni, da una parte, e la terza, dall'altra. Infatti, quest'ultima scelta interpretativa comporterebbe il richiamo di tutti i commi dell'art. 5-bis, quindi anche del comma 4, relativo alle aree agricole ed a quelle non classificabili come edificabili. In sostanza, secondo questa interpretazione, il comma 7-bis farebbe propria la bipartizione dettata dalla attuale normativa sull'indennità espropriativa, aggiungendo alla disciplina bipartita l'esclusione della riduzione del 40% per le aree edificabili, e disponendo per tutte le aree l'aumento del 10%.

Questo tribunale reputa non percorribile la terza opzione (rinvio all'indennità di espropriazione tout court e quindi criterio differenziato).

In primo luogo, riuscirebbe difficile spiegare, in presenza dell'intenzione di richiamare le rispettive discipline previste per le diverse aree, il motivo per cui si è fatto rinvio al solo primo comma (e cioè al comma in cui è disciplinata l'indennità relativa alle sole aree edificabili). Atteso che tutti i commi che precedono il comma 7-bis trattano di indennità espropriative, è plausibile che la locuzione *de qua* sia stata usata in funzione partitiva, cioè per selezionare tra i due criteri emergenti dall'art. 5-bis soltanto quello indicato al primo comma.

Una seconda difficoltà che si oppone alla terza soluzione è rinvenibile nell'incondizionata esclusione della riduzione del 40%, prevista dal comma 7-bis. Previsione, questa, giustificabile solo in relazione al criterio previsto dal primo comma. Apparirebbe faticosa l'argomentazione secondo cui l'esclusione opererebbe solo nei criteri in relazione ai quali è applicabile e secondo cui l'applicabilità parziale di tale esclusione sarebbe confermata dalla previsione in distinti periodi rispettivamente dell'esclusione e dell'aumento del 10%.

La disposizione dell'aumento cioè sarebbe concepita come operante sempre, in riferimento a tutti i criteri; e proprio per tale motivo, il legislatore avrebbe sentito la necessità di aprire, nell'ambito del medesimo comma un periodo diverso da quello in cui ha previsto l'esclusione della riduzione del 40%. La cesura sarebbe poco spiegabile, secondo questa argomentazione, in presenza di una continuità logica, continuità implicata dalla medesimezza di spazio operativo della esclusione della riduzione e dell'aumento.

L'anzidetta argomentazione appare soccombente rispetto a quella più piana, secondo la quale se il legislatore ha fatto riferimento all'esclusione della riduzione del 40 per cento, senza alcuna distinzione ed a chiusura della proposizione contenente l'indicazione del criterio di determinazione, segno è che il criterio oggetto del rinvio è esclusivamente quello riportato nel primo comma, essendo quello l'unico criterio che prevede la riduzione del 40 per cento.

L'adozione di questa opzione ermeneutica fa emergere, in relazione alle aree agricole, il profilo di incostituzionalità messo in rilievo dalla S. C. nella sentenza del 3 marzo 1998, n. 2336, nel passo che qui si riporta: «Premesso, infatti, che per le aree agricole l'indennità per un esproprio condotto secondo le regole procedurali, è commisurata..., al valore effettivo, il risarcimento per l'occupazione appropriativa determinato secondo il meccanismo di cui all'art. 5-bis, comma 1, costituirebbe una contropartita a favore del proprietario sicuramente inferiore alla stessa indennità di esproprio, per il fatto che nella procedura di calcolo, l'esclusione dell'abbattimento del quaranta per cento ed il premio aggiuntivo del dieci per cento non sembrano poter compensare il drastico abbattimento che il valore venale viene a subire quando viene sottoposto alla media con il reddito dominicale. Con un risultato, oltre che logicamente inaccettabile, palesemente in contrasto con il principio di ragionevolezza, che in *subiecta materia* la Corte costituzionale ha applicato dichiarando illegittima la disposizione (art. 5-bis, comma 6, legge n. 359/1992, come modificato dall'art. 1, comma 65, legge n. 549/1995) che parificava il risarcimento per occupazione illegittima all'indennità di esproprio».

Le anzidette considerazioni — in ordine al risultato irragionevole consistente nella determinazione del risarcimento in misura inferiore all'indennità di esproprio — sono concretamente confermate nel caso di specie, essendo la somma dei redditi dominicali rivalutati dell'ultimo decennio pari a L. 39,84.

Atteso che questo tribunale ritiene di aderire alla tesi sostenuta dalla Corte di cassazione del 24 luglio 1998, n. 6912 — che, andando in contrario avviso rispetto alla pronuncia della S. C. del 3 marzo 1998, n. 2336, ha affer-

mato l'applicabilità del criterio di cui al comma 7-bis dell'art. 5-bis, legge n. 359/1992, anche ai terreni agricoli — non rimane che sollevare questione di costituzionalità della predetta norma, per violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione, per l'irragionevolezza della disciplina da essa posta rispetto a quella stabilita dall'art. 15, legge n. 865/1971, la quale norma stabilisce il criterio di commisurazione dell'indennità sulla scorta del «valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato».

È infatti irragionevole riservare ad un comportamento lecito, quale quello culminante in un provvedimento legittimo di espropriazione, un trattamento peggiore rispetto ad un comportamento illecito. Ciò che appare inconciliabile anche con l'art. 97 della Costituzione, che fissa come canone fondamentale dell'attività amministrativa quello del buon andamento dell'amministrazione, posto che la suindicata normativa finisce per costituire incentivo alla violazione della procedura fissata per legge in tema di espropriazione.

Le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale (sentenza 17 ottobre 1996, n. 369) in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis (che aveva sancito l'equiparazione della misura del risarcimento del danno all'entità dell'indennizzo) si rivelano dotate di pregnanza ancora maggiore in riferimento alla presente questione, posto che qui si censura una normativa che consente non l'equiparazione tra risarcimento del danno ed indennità espropriativa ma addirittura una differenziazione *in peius* in danno del privato che subisce l'occupazione acquisitiva.

È sufficiente quindi richiamare le asserzioni conclusive con le quali la Corte costituzionale nella predetta pronuncia ha accolto le censure mosse contro il comma 6 dell'art. 5-bis. Ha stabilito la Corte che «... sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca (*ex art. 3 Cost.*), poiché nella occupazione appropriativa l'interesse pubblico è già essenzialmente soddisfatto dalla non restituibilità del bene e dalla conservazione dell'opera pubblica, la parificazione del *quantum* risarcitorio alla misura dell'indennità si prospetta come un di più che sbilancia eccessivamente il contemperamento tra i contrapposti interessi, pubblico e privato, in eccessivo favore del primo. Con le ulteriori negative incidenze ... che un tale "privilegio" a favore dell'amministrazione può comportare, anche sul piano del buon andamento e legalità dell'attività amministrativa e sul principio di responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni arrecati al privato. Risulta contestualmente vulnerato anche l'art. 42, secondo comma della Costituzione, per la perdita di garanzia che al diritto di proprietà deriva da una così affievolita risposta dell'ordinamento all'atto illecito compiuto in sua violazione».

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;*

*Solleva questione di legittimità costituzionale del comma 7-bis dell'art. 5-bis legge n. 359/1992, aggiunto dalla legge n. 662/1996, in relazione agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione, nella parte in cui si applica anche ai suoli agricoli.*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti della presente procedura alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Reggio Calabria, addì 25 maggio 1999.

*Il Presidente: GERARDIS*

*Il giudice estensore: SAPONE*

## N. 120

*Ordinanza emessa il 5 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Parma  
sul ricorso proposto da Crociati Parma s.r.l. contro l'Ufficio del Registro di Parma*

- Imposta di registro - Operazioni di società ed enti assimilati - Conferimenti in denaro finalizzati alla ricostituzione del capitale sociale ridotto per perdite - Esenzione dall'imposta proporzionale anche oltre l'ammontare del capitale originario - Mancata discriminazione fra società dotate di un capitale sociale «minimo» e società dotate di un capitale sociale «adeguato» a fronteggiare le eventuali perdite - Violazione del principio di eguaglianza.**
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, parte prima della Tariffa allegata, art. 4, nota II.
  - Costituzione, art. 3.

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1162/1999 depositato il 31 maggio 1999, avverso AV.LIQ/IRR.SAN. - Registro;

Contro registro di Parma, proposto da: Crociati Parma S.r.l. residente a Parma in piazzale S. Croce n. 7, difeso da: Foschi Andrea residente a Parma in piazzale S. Lorenzo n. 1/1.

*Svolgimento del processo*

Con ricorso presentato il 31 maggio 1999 la Crociati Parma S.r.l. sedente in Parma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, impugnava — a mezzo del proprio difensore tecnico dott. Andrea Foschi — l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni notificato in data 21 aprile 1999 a cura dell'Ufficio del Registro di Parma eccependo l'illegittimità della pretesa tributaria, in fatto e in diritto, per i motivi tutti adottati nello stesso atto introduttivo.

Con separata istanza depositata sempre in data 31 maggio 1999 la società ricorrente chiedeva la sospensione dell'atto impugnato stante l'evidente «*fumus boni iuris*» e l'orientamento espresso — nel merito — dalla Commissione tributaria adita in altri procedimenti similari.

All'udienza del 21 giugno 1999 fissata per l'esame dell'istanza di sospensiva, presente il rappresentante dell'Ufficio, il Collegio, rilevata l'irregolarità dell'invio dell'invito al ricorrente (assente), rinviava alla Camera di Consiglio del 5 luglio 1999.

A tale successiva udienza, assenti i rappresentanti delle parti, il Collegio in Camera di Consiglio, non avendo la società ricorrente dedotto alcunché sulla gravità ed irreparabilità del pregiudizio lamentato, e ritenendo che il *fumus* allo stato apparisse dubbio, respingeva l'istanza di sospensione.

Resisteva, nel merito, l'Ufficio del Registro, con controdeduzioni del 13 luglio 1999.

Con memoria depositata il 24 maggio 2000 la società ricorrente contrastava le eccezioni dedotte dall'Ufficio, richiamando — e producendo — anche recenti pronunce della Suprema Corte alla stessa favorevoli (Cass. 15 febbraio 1999 n. 1257; Cass. Sez. trib. civ. 28 gennaio 2000 n. 997), insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Con separata istanza depositata sempre in data 24 maggio 2000, la società ricorrente chiedeva la discussione in pubblica udienza.

Alla pubblica udienza del 5 giugno 2000 i rappresentanti delle parti discutevano oralmente la controversia, insistendo nelle rispettive domande, deduzioni ed eccezioni. Il rappresentante della ricorrente dichiarava altresì a verbale che il capitale sociale iniziale era di L. 20.000.000.

La Commissione tributaria provinciale di Parma, Sez. IV;

## O S S E R V A

Va premesso, in fatto, che la Crociati Parma S.r.l., avente un capitale sociale di L. 20.000.000, con verbale di Assemblea Straordinaria registrato in data 26 maggio 1998 deliberava di coprire le perdite accumulate di L. 607.742.671 mediante azzeramento del capitale sociale di L. 20.000.000, utilizzo di fondi iscritti ad «altre riserve» per L. 519.742.671 e utilizzo di fondi per L. 88.000.000 versati dai soci in proporzione delle rispettive quote, al fine di azzerare le residue perdite e ricostituire il capitale sociale al precedente valore nominale di L. 20.000.000 succitato.

Presentata la denuncia di intervenuta omologa dell'atto, l'Ufficio riteneva di assoggettare ad imposta proporzionale (1%) l'importo di L. 587.742.671 (= L. 5.880.000) detraendo l'imposta in misura fissa già versata in sede di registrazione (L. 250.000), e notificava quindi l'avviso di liquidazione chiedendo il pagamento della differenza di L. 5.630.000, maggiorato di L. 3.000 per costo notifiche (oltre interessi maturandi).

In diritto, ciò premesso in fatto, la società ricorrente eccepisce nel merito l'illegittimità della maggior pretesa tributaria, sostenendo la non imponibilità dell'operazione di copertura perdite a norma dell'art. 4. Nota II Tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, dopo il recepimento dell'art. 4, secondo comma, lettera b) e dell'art. 7, terzo comma, della Direttiva CEE del 17 luglio 1969 n. 355, come modificato dalla successiva Direttiva CEE del 10 giugno 1985 n. 303. Direttive europee (applicabili nel nostro ordinamento interno) secondo le quali sono esonerati da imposizione i versamenti che non implicano aumenti del capitale sociale.

Principio che risulta peraltro recepito nell'ordinamento italiano, essendo stato trasfuso nella succitata Nota II dell'art. 4 Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ove è espressamente previsto che «in caso di riduzione di capitale per perdite, non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato».

L'Ufficio del Registro, nelle proprie controdeduzioni, pur richiamando anch'esso tale disposizione, ne dà una propria opposta interpretazione restrittiva, confermando la legittimità del proprio operato (assoggettamento ad imposta proporzionale del conferimento in denaro «fino alla concorrenza dell'ammontare della riduzione») richiamandosi sia ad una pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 2007/1990), sia alla Circolare Ministero delle Finanze n. 42/IV/8/242 del 20 dicembre 1993 direzione centrale affari giuridici e contabilità tributaria), chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza di discussione il rappresentante dell'ufficio ha sollevato verbalmente l'eccezione di illegittimità costituzionale del precitato art. 4, nota 2 tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 in relazione all'art. 3 Cost., rimarcando come il sostenere un'interpretazione contraria, e favorevole alla ricorrente, significherebbe favorire le società con capitale sociale modesto rispetto alle perdite da ripianare e inadeguato rispetto all'attività svolta, favorendo la sottocapitalizzazione e creando disparità di trattamento rispetto alle società dotate invece di un adeguato capitale sociale per far fronte alle eventuali perdite, con violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.

Premesso che questo stesso Collegio si è già pronunciato più volte sulla controversa questione, aderendo a quella tesi giurisprudenziale (peraltro, prevalente: v. anche Cass. n. 1257/1999 e Cass. Sez. Trib. civ. 28 gennaio 2000 n. 997) che interpreta la norma in senso favorevole al contribuente, tuttavia nella fattispecie il Collegio ritiene che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dall'Ufficio del Registro sia rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata.

Risultando per circostanze pacifiche da un lato che l'originario capitale sociale della ricorrente ammonta a L. 20.000.000 e che — dall'altro — la perdita da ripianare è pari a L. 607.742.671 e quindi macroscopicamente sproporzionata rispetto alla modestia del capitale sociale *de quo*, si deve rilevare come la situazione descritta nel caso in esame possa in effetti provocare gravi disparità di trattamento nei confronti di quelle società che costituiscono invece un capitale sociale «adeguato» per far fronte alle proprie iniziative imprenditoriali.

Nell'ipotesi infatti in cui una società abbia sottoscritto un capitale sociale minimo, nel momento in cui si verifichino poi delle perdite, i conferimenti in denaro utilizzati per farvi fronte andrebbero esenti da tassazione, mentre per contro nell'ipotesi in cui sin dall'origine una società si sia dotata di un adeguato capitale sociale, onde far fronte con il medesimo anche ad eventuali perdite d'esercizio (senza necessità quindi di ricorrere a conferimenti in denaro per coprire le perdite) quest'ultima società avrebbe già corrisposto la normale tassazione senza poter usufruire delle esenzioni fiscali di cui sopra.

Ciò potrebbe peraltro incentivare le società costituite a dotarsi di un capitale sociale «minimo» per poi eludere il prelievo fiscale in un momento successivo, utilizzando la procedura in esame.

Conclusivamente, per i motivi suesposti, il Collegio ritiene che la Nota II dell'art. 4 Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ove prevede che «in caso di riduzione di capitale per perdite, non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato», sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non discrimina tra società che abbiano un capitale sociale «minimo» e quelle che invece abbiano un capitale sociale «adeguato» per far fronte alle proprie iniziative imprenditoriali, in base all'attività esercitata.

La predetta questione viene quindi ritenuta non manifestamente infondata, stanti i profili di violazione dell'art. 3 della Costituzione suddetti, nonché rilevante poiché dalla sua decisione dipende la definizione del presente giudizio.

Gli atti devono pertanto essere trasmessi alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.

*P. Q. M.*

*Dichiara sospeso il giudizio in corso, in attesa della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla segreteria affinché copia della presente ordinanza venga notificata alle due parti in causa, Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Parma, addì 5 giugno 2000.

*Il Presidente: CICCIO*

*Il relatore: CORNELLI*

01C0195

N. 121

*Ordinanza emessa il 12 dicembre 2000 dal tribunale di Aosta  
nel procedimento civile vertente tra Rolland Arduino e Vuillermin Ivan ed altri*

**Elezioni - Regione Valle d'Aosta - Cause di ineleggibilità - Impedimento alla nomina alla carica di sindaco e di vice sindaco per chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori (caso di specie) o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore - Omessa previsione in tali ipotesi dell'incompatibilità come stabilito dalla legislazione statale a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 450/2000 e dalla stessa legge regionale riguardo ai soggetti che rivestono direttamente la qualità di appaltatori di lavori comunali - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio di elettorato passivo.**

- Legge Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, art. 9, comma 1, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 51.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 758 Ruolo generale dell'anno 2000 promossa da Rolland Arduino in punto: ricorso in materia di elettorato passivo.

Rilevato che con ricorso depositato in data 22 giugno 2000 Rolland Arduino ha chiesto, tra l'altro, che venisse dichiarata l'ineleggibilità di Ivan Vuillermin alla carica di vice sindaco del comune di Challand Saint Victor ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale Valle d'Aosta n. 4 del 9 febbraio 1995, in quanto discendente di amministratore unico di società che ha assunto la qualità di appaltatrice di lavori per il comune medesimo.

La norma in esame (la quale contempla le «cause di ineleggibilità alla carica di sindaco e di vice sindaco») prevede che non possa essere eletto alle cariche in questione «chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore».

L'art. 16, lettera *b*), della stessa legge regionale (con rubrica «incompatibilità») prevede invece che non possa ricoprire la carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale anche colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune.

Ritenuto che l'art. 9, lettera *d*), sopra citato (il quale riproduce la previsione già contenuta nell'art. 6 del d.P.R. n. 570 del 1960) prevede indubbiamente, per come è reso evidente dalla stessa rubrica e dal tenore letterale della norma («Non può essere eletto sindaco o vice sindaco»), una causa di ineleggibilità alla carica di vice sindaco (il quale viene eletto a suffragio universale e diretto) collegata, tra l'altro, alla circostanza di essere prossimo congiunto di soggetto che abbia parte in appalti del comune.

Per la medesima legge, tuttavia, costituisce causa di incompatibilità alla stessa carica di vice sindaco l'avere parte, in proprio, in appalti nell'interesse del comune, situazione che appare più grave di quella sopra menzionata.

Sotto tale profilo l'art. 9, lettera *d*), della legge regionale, nel prevedere come causa di ineleggibilità di un soggetto un impedimento oggettivamente meno grave di quello che, per lo stesso soggetto, comporta l'esistenza di una causa di semplice incompatibilità, pare non rispondere al principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e, al tempo stesso, risulta ledere irragionevolmente il diritto all'accesso alle cariche pubbliche garantito dall'art. 51 della Costituzione, diritto al quale viene apportata una limitazione non necessaria né ragionevolmente proporzionata.

Risulta quindi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Tale convincimento trova del resto conforto nella recente sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 570 del 1960, pronunciando in fattispecie analoga a quella posta all'esame di questo tribunale.

Ritenuto che la questione è senz'altro rilevante, essendo questo giudice chiamato a pronunciarsi proprio sulla pretesa ineleggibilità alla carica di vice sindaco in applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera *d*), della legge regionale Valle d'Aosta n. 4 del 1995.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale Valle d'Aosta n. 4/1995 per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione;*

*Ordina la remissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della predetta Corte;*

*Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al pubblico ministero in sede, al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta;*

*Dispone altresì che la presente ordinanza sia comunicata al presidente del consiglio regionale Valle d'Aosta e al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Così deciso in Aosta il 12 dicembre 2000.

*Il Presidente: GARBELLOTTA*

*Il giudice estensore: COLAZINGARI*

## N. 122

*Ordinanza emessa il 28 novembre 2000 dal tribunale di Trapani  
nel procedimento civile vertente tra Culcasi Giuseppe e Farace Anna*

- Locazione di immobili urbani - Locazioni non abitative - Cessazione per diniego di rinnovazione - Successiva destinazione dell'immobile ad attività identica o affine a quella esercitata dal conduttore uscente - Diritto di quest'ultimo ad indennità aggiuntiva a quella per la perdita dell'avviamento commerciale - Mancata esclusione nell'ipotesi in cui la destinazione all'attività identica o affine non sia permanente, ma meramente occasionale e transitoria - Irragionevole equiparazione di situazioni diverse - Contrasto con il principio di uguaglianza.**
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 34, secondo comma.
  - Costituzione, art. 3, primo comma.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1090/1999 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili

1. — Con ricorso depositato in data 18 novembre 1999 Giuseppe Culcasi agiva nei confronti di Anna Farace per ottenere il pagamento dell'indennità suppletiva di avviamento ai sensi dell'art. 34, secondo comma della legge 27 luglio 1978 n. 392.

Deduceva il ricorrente di essere stato conduttore, a partire dal 20 gennaio 1993, di un immobile urbano destinato ad officina di lattoneria, rilasciato alla prima scadenza del contratto, in data 13 marzo 1999, a seguito di diniego di rinnovazione da parte della locatrice resistente, che intendeva procedere alla ristrutturazione edilizia dell'intero fabbricato.

In tale occasione il ricorrente aveva percepito l'indennità di avviamento, nella misura di 18 mensilità del canone pattuito, ai sensi dell'art. 34, primo comma, della legge n. 392/1978.

Terminata la ristrutturazione, il locale precedentemente condotto da Giuseppe Culcasi era stato locato a terza persona, la quale aveva intrapreso in esso l'esercizio della medesima attività di lattoniere.

Poiché tale destinazione era avvenuta nello stesso 1999, entro il termine annuale dalla cessazione del rapporto di locazione precedente, il ricorrente reclamava il pagamento dell'indennità suppletiva di cui sopra. Nel giudizio si costituiva Anna Farace, la quale confermava quanto asserito dal ricorrente, allegando tuttavia che la destinazione del locale ad uso lattoneria era avvenuta in circostanze del tutto particolari:

il terzo occupante, tale Pietro Chirco, altri non era che l'ex socio del ricorrente, con cui aveva esercitato l'attività di lattoniere nel locale oggetto della causa. Separatesi le attività dei due, Chirco e Culcasi avevano provveduto a suddividere, con una tramezzatura provvisoria, l'immobile condotto, il quale risultava quindi suddiviso in due locali, con differenti vie d'accesso. Entrambi avevano continuato a svolgere, in via autonoma, la medesima attività;

successivamente al rilascio dell'immobile da parte del Culcasi nel 1999, Pietro Chirco aveva lamentato alla locatrice Anna Farace la necessità di interventi urgenti di manutenzione dell'immobile condotto;

quest'ultima, con l'intenzione di recare il minor danno all'attività del Chirco, acconsentiva allo spostamento temporaneo dell'officina di lattoneria di questo nei locali nel frattempo liberati dal Culcasi, onde provvedere celermente ai lavori di manutenzione;

terminati i lavori nell'arco di un paio di mesi, l'attività di Pietro Chirco era ritornata nei precedenti locali.

Riteneva pertanto la resistente che alla destinazione temporanea ed occasionale dell'immobile — per un periodo non superiore ai tre mesi — ad officina di lattoneria, non conseguisse il diritto al pagamento dell'indennità suppletiva domandato dal ricorrente.

Quest'ultimo, pur riconoscendo la verità dei fatti addotti dall'attrice, insisteva per la condanna.

Non sussistendo la necessità di istruire la causa, in ragione della pacificità dei fatti di lite, veniva disposta la discussione della causa *ex artt. 447-bis e 420 c.p.c.*

2. — Nella fattispecie portata alla cognizione di questo giudice ricorrono pacificamente i presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art. 34 legge 27 luglio 1978 n. 392. Giuseppe Culcasi, esercente l'attività di lattoniere nell'officina di via Salemi n. 38 in Trapani, rilasciata a seguito di legittimo diniego del contratto di locazione da parte della locatrice Anna Farace, chiede il pagamento dell'indennità dovutagli a seguito della suc-

cessiva destinazione dello stesso locale al medesimo scopo entro il termine annuale dalla cessazione del rapporto (20 gennaio 1999 scadenza del contratto di locazione — marzo 1999 rilascio dell'immobile — settembre 1999 occupazione dei locali da parte di Pietro Chirco).

Le circostanze allegate dalla resistente Anna Farace non sono idonee, secondo la lettera della norma e la costante applicazione giurisprudenziale, a sottrarre i fatti all'ambito applicativo del secondo comma dell'art. 34 citato.

In applicazione del canone enneuteico di cui all'art. 12 delle preleggi, a tenore del quale «nell'applicare una legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore», nessun rilievo può essere attribuito alla temporaneità della destinazione dell'immobile ad esercizio dell'attività analoga a quella precedentemente svolta, né alla misura del concreto pregiudizio subito dal conduttore per il presupposto accaparramento di clientela.

Il legislatore, nell'ambito di un testo legislativo caratterizzato dalla rigidità e precisione delle fattispecie descrittive e dall'utilizzo di presunzioni assolute di danno, statuisce che «il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità (...) qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata». La semplicità e perentorietà del disposto normativo preclude all'interprete ogni spazio di valutazione in ordine alle circostanze in cui avviene la destinazione.

La giurisprudenza costante di legittimità, dal canto suo, ha sempre ribadito il carattere assoluto della presunzione di danno, insuscettibile di prova contraria.

3. — Questo giudice intende sollevare questione di legittimità costituzionale — ai sensi degli artt. 23, terzo comma legge 11 marzo 1953 n. 87 e 134 della Costituzione repubblicana — del secondo comma dell'art. 34 legge 27 luglio 1978 n. 392, per violazione dell'art. 3, primo comma della Costituzione, configurandosi nel caso di specie una palese irragionevolezza, consistente nel trattamento in modo analogo di due fattispecie essenzialmente diverse. La prima è rappresentata dalla destinazione dell'immobile all'esercizio dell'attività analoga in via permanente, o almeno per un periodo di tempo sufficiente a determinare un collegamento stabile tra l'immobile e l'esercizio dell'attività artigianale, ciò anche nei confronti della clientela. La seconda si configura nell'ipotesi in cui la brevità ed occasionalità della destinazione, ovvero le circostanze che ad essa si accompagnano, appaiono tali da escludere, nel comune sentire ed in particolare nella clientela, quel legame tra locale ed impresa che appare il necessario presupposto del possibile sviamento ed accaparramento, *ratio* fondante la previsione legale. Il legislatore ha evidentemente inteso — con il disposto di cui al secondo comma dell'art. 34 — riequilibrare in favore del conduttore il possibile vantaggio economico che il locatore potrebbe acquisire dalla gestione diretta o dalla locazione a terzi di un immobile recante in sé un valore aggiunto, individuato appunto nell'avviamento già realizzato dal conduttore medesimo. Laddove la brevità o l'occasionalità della destinazione appaiono inadeguate a determinare il predetto vantaggio, appare all'evidenza iniquo e odioso porre a carico del locatore un'indennità di indubbia rilevanza economica. L'art. 3, primo comma, della carta Fondamentale della Repubblica, nel sancire il fondamentale canone dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, deve intendersi altresì portatore della fondamentale istanza affinché la legge medesima non costituisca in sé strumento di ineguaglianza, conformando ad eguale precetto situazioni essenzialmente differenti.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 terzo comma della legge il marzo 1953 n. 87.*

*Solleva questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non esclude l'obbligazione indennitaria nel caso di immobile adibito in via meramente occasionale e transitoria all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente;*

*Sospende il procedimento in corso;*

*Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che il presente provvedimento sia notificato alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Trapani, addì 28 novembre 2000.

*Il giudice: GALLINA*

## N. 123

*Ordinanza emessa il 15 novembre 2000 dal tribunale di Milano  
su atti relativi a Cornea Alexandru Gheorghe*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Omessa previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura di convalida del trattamento ai sensi dell'art. 14 decreto legislativo n. 286 nei confronti di Cornea Alexandru Gheorghe nato il 19 luglio 1974.

Il giudice, premesso:

che il trattenimento dello straniero — nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione — presso il centro di permanenza e di assistenza di cui all'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 è diretto ad assicurare effettività alla normativa in tema di allontanamento e muove pertanto dal presupposto che all'espulsione debba farsi luogo con accompagnamento alla frontiera mediante la forza pubblica;

che tale accompagnamento, con il quale si dà esecuzione coercitiva al provvedimento di espulsione, è misura che incide sulla libertà personale, quale tutelata dall'art. 13 della Costituzione mediante le riserve di legge e di giurisdizione ivi contemplate;

che, sotto tale profilo, deve essere richiamato il costante orientamento della Corte costituzionale che ha individuato, quale elemento caratterizzante della restrizione della libertà personale (distinguendola dalla libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost.), l'assoggettamento all'altrui potere nel quale si concreta la violazione del principio dell'*habeas corpus* (cfr. sent. n. 1964 del 1968);

che sulla base di detto orientamento la Corte, con sentenza n. 2 del 1956, ha ad esempio dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 T.U.L.P.S. n. 733 del 1931 nella parte in cui consentiva all'Autorità di pubblica sicurezza di ordinare la traduzione del rimpatriando;

che tale orientamento è stato ribadito nelle successive pronunzie n. 11 del 1956 e n. 419 del 1994;

che la prerogativa costituzionale dell'art. 13 compete anche allo straniero in quanto afferente ad un diritto inviolabile e fondamentale;

che, pertanto, le riserve di legge e di giurisdizione previste dall'art. 13 della Costituzione devono essere rispettate anche con riferimento al cittadino straniero;

Ritiene:

che, nella specie, la previsione normativa di accompagnamento alla frontiera non conseguente obbligatoriamente a provvedimenti di espulsione ordinati dall'Autorità giudiziaria appare violare la riserva di giurisdizione posta dal secondo comma dell'art. 13 della Costituzione a causa della mancata previsione di un provvedimento preventivo della predetta Autorità;

che la riserva di giurisdizione appare altresì violata a causa della mancata previsione di un provvedimento di convalida da emettersi dall'Autorità giudiziaria nelle quarantotto ore successive, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 Cost.;

che non può revocarsi in dubbio che il d.lgs. n. 286 del 1996 preveda il potere-dovere dell'Autorità giudiziaria, previa audizione dell'interessato, di valutare la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 13 (oltre che di quelli contemplati dall'art. 14 in ordine al provvedimento di trattenimento emesso dal Questore) e cioè la sussistenza dei presupposti legittimanti sia la pronuncia del decreto prefettizio di espulsione immediata dello straniero (ai sensi del quinto comma dell'art. 13) sia di espulsione previa intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni;

che, peraltro, il quarto comma dell'art. 14 limita l'oggetto della convalida al solo provvedimento di trattenimento presso il centro di permanenza ed assistenza emesso dal Questore, senza estenderlo al decreto prefettizio;

che tale affermazione si fonda in primo luogo sul tenore letterale dell'art. 14, quarto comma, che usa il singolare, facendo esclusivo riferimento al provvedimento di trattenimento;

che, in secondo luogo, l'assenza di uno specifico ed autonomo potere di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria in relazione al provvedimento di espulsione (del quale l'accompagnamento costituisce una modalità esecutiva) emerge altresì dai commi quarto e quinto dell'art. 13 con riferimento all'ipotesi — diversa da quella oggetto del presente procedimento — in cui lo straniero venga immediatamente accompagnato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, senza che detto provvedimento venga sottoposto a convalida nel termine costituzionale di quarantotto ore;

che l'omessa previsione del controllo giurisdizionale del provvedimento di espulsione nel termine di quarantotto ore dalla relativa esecuzione è pertanto immanente all'intero impianto del d.lgs. e — ai fini del presente procedimento — assume rilevanza nel senso di escludere che, in ordine all'art. 14, il legislatore abbia inteso configurare anche solo implicitamente un autonomo potere di convalida, esauendosi invece l'attività del giudice in una verifica meramente incidentale e strumentale alla (eventuale) mancata convalida del provvedimento di trattenimento;

che l'omessa attribuzione all'Autorità giudiziaria di tale autonomo potere assume rilevanza nella fattispecie in oggetto anche nell'eventualità di un esito positivo del controllo — allo stato sospeso con la presente ordinanza di rimessione alla Corte — della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 (oltre che di quelli di cui all'art. 14);

che, infatti, la convalida del provvedimento di trattenimento non seguirebbe all'autonoma distinta dichiarazione di conferma del provvedimento prefettizio di espulsione in violazione della riserva di giurisdizione ai sensi del terzo comma dell'art. 13 Cost.;

che la violazione della previsione costituzionale di pronuncia obbligatoria dell'Autorità giurisdizionale in tema di convalida appare poi manifesta nell'ipotesi di esito negativo del controllo dei presupposti di cui all'art. 13, in quanto l'annullamento del provvedimento di trattenimento non pregiudicherebbe per il futuro l'esecuzione del decreto prefettizio, che, in assenza di annullamento, continuerebbe a sussistere;

che l'attribuzione all'interessato del potere di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'ottavo comma ovvero — nell'ipotesi di accompagnamento preceduto dal provvedimento di trattenimento — ai sensi del comma 9 dell'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998 risulta insufficiente a sanare la violazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 13 Cost., identificandosi tale potere in un controllo rimesso alla mera discrezionalità dell'interessato e non attribuito obbligatoriamente all'Autorità giudiziaria in ordine alla generalità dei provvedimenti di accompagnamento nel termine costituzionale di quarantotto ore;

che la prospettata questione di legittimità costituzionale appare in definitiva non manifestamente infondata e che la definizione della stessa è rilevante nella presente fattispecie, non consentendo la definizione del procedimento in corso, che deve pertanto essere sospeso;

#### *P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 13 della Costituzione, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, con riferimento all'art. 13 della Costituzione, secondo e terzo comma, nella parte in cui non prevedono:*

*che la mancata convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, non elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;*

*che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia comunicato all'Autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro quarantotto ore da parte di tale Autorità.*

*Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.*

Milano, addì 15 novembre 2000.

*Il giudice: RICCIARDI*

## N. 124

*Ordinanza emessa il 15 novembre 2000 dal tribunale di Milano  
su atti relativi a Kuci Andrin Florin*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Omessa previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 286 del 1998 nei confronti di: Andrin Kuci, nato il 2 maggio 1975 a Junik.

Il giudice, premesso:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123 /2001).*

01C0199

## N. 125

*Ordinanza emessa il 15 novembre 2000 dal tribunale di Milano  
su atti relativi a Gajuar Hans*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Omessa previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 286 del 1998 nei confronti di: Gajuar Hans, nato il 12 dicembre 1963 in Perù.

Il giudice, premesso:

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 123 /2001).*

01C0200

N. 126

*Ordinanza emessa il 12 giugno 2000 dal tribunale di Firenze  
nel procedimento civile vertente tra Vigilanza Antincendio Boschivo e Comune di Firenze*

**Esecuzione forzata in genere - Riscossione coattiva dei canoni per la concessione in uso di beni demaniali - Applicabilità delle norme sulla riscossione esattoriale delle imposte dirette, di cui al d.P.R. n. 602/1973 - Conseguente improponibilità dell'opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice ordinario (art. 615 cod. proc. civ.), da parte dell'esecutato che contesti l'esistenza o l'ammontare del credito - Disparità di tutela giurisdizionale in raffronto alla disciplina di altre entrate non tributarie (sottratte al regime di esecuzione esattoriale), nonché alla previsione derogatoria introdotta dall'art. 29 d.lgs. n. 46/1999 - Difetto di ragionevolezza (non sussistendo le esigenze connesse, invece, alla riscossione delle entrate tributarie) - Richiamo alla sent. n. 239/1997 della Corte costituzionale.**

- D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 63, comma 1, in combinato disposto con il comma 4 dello stesso articolo, e con l'art. 69, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## IL GIUDICE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 5540/1997 RG ex Pretura (cui è riunita quella iscritta al n. 7/1999 RG ex Pretura) promosso da V.A.B. - Vigilanza Antincendio Boschivo contro il comune di Firenze.

La V.A.B. - Vigilanza Antincendio Boschivo ha proposto, con citazioni notificate al comune di Firenze in data 7 novembre 1997 e 17 dicembre 1998, due opposizioni (poi riunite ex art. 274 c.p.c.) alle esecuzioni fondate su alcune cartelle esattoriali di pagamento relative a canoni per la concessione in uso di bene demaniale, emesse sulla base del rinvio operato dagli articoli 63 e seguenti del d.P.R. 26 gennaio 1988, n. 43 («Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657») alla procedura di riscossione coattiva, delle imposte dirette, assumendo che di poter dimostrare «da una parte di aver adempiuto ai propri obblighi di conduttrice e dall'altra di aver ottenuto dall'amministrazione stessa l'esenzione dal pagamento di un canone.

In materia di canoni per la locazione di immobili demaniali trovano applicazione le norme del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 («Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»), stante il rinvio operato dall'art. 63, comma 4, del d.P.R. n. 43 del 1988, ai sensi del quale «Per la riscossione anche coattiva delle entrate, di cui ai commi 1, 2 e 3» (ossia tributi ed «altre entrate», fra le quali quella relativa al canone in esame di cui all'art. 69) «continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni»; ad essa provvede il concessionario del servizio (art. 69, comma 1).

Tale normativa — applicabile ai casi di specie, trattandosi di opposizioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche al d.P.R. n. 602/1973 introdotte dal d.lgs. n. 46/1999 (che non è applicabile alla fattispecie, ex art. 5 c.p.c.) — disponendo espressamente all'art. 54, comma 2, che non sono ammesse l'opposizione all'esecuzione e quella agli atti esecutivi innanzi all'autorità giudiziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 615 e 617 e seguenti c.p.c., ma soltanto l'opposizione di terzo ed il ricorso all'intendente di finanza avverso gli atti esecutivi dell'esattore (art. 53, comma 1), non consente al soggetto esecutato di contestare l'esistenza del credito e dunque di esperire un'azione di accertamento negativo, possibile soltanto «dopo il compimento dell'esecuzione stessa» (art. 54). È prevista quindi una tutela soltanto risarcitoria (salvo il ricorso all'autorità amministrativa suddetta).

La legittimità costituzionale di tale sistema, che prevede l'inapplicabilità dell'opposizione all'esecuzione e di quella agli atti esecutivi in materia di riscossione delle imposte (oltre che, ma nella fattispecie ciò non rileva, non essendo stata richiesta, l'inammissibilità della sospensione cautelare da parte del giudice), più volte confermata dalla Consulta che ha respinto, perché infondate, le eccezioni di incostituzionalità sollevate avverso gli articoli 53 e 54 del menzionato decreto in base all'esigenza primaria di garantire il regolare svolgimento dell'attività dello Stato mediante l'afflusso delle entrate finanziarie necessarie, è stata viceversa negata dallo stesso giudice delle leggi nelle ipotesi, sottoposte al suo vaglio, in cui tale sistema veniva applicato anche alla riscossione coattiva di crediti non aventi natura tributaria, di cui il soggetto passivo contestasse l'esistenza o l'ammontare. Le disposizioni che, come quelle oggi portate all'esame della Corte, rinviavano per la riscossione di entrate non tributarie alle norme relative all'esazione delle imposte dirette sono state perciò dichiarate costituzionalmente ille-

gittime nella parte in cui impedivano «al debitore, nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entità del credito, di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria» (Cost. 18 luglio 1997, n. 239, con riferimento ai contributi previdenziali obbligatori versati da ingegneri e architetti).

Poiché con riferimento all'esazione di canone dovuto per l'uso di un bene demaniale la questione si pone in termini del tutto analoghi e quelli che hanno portato alla declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni suddette, ne consegue la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 63, comma 4, in combinato disposto con il comma 1 e con l'art. 69, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1988, nella parte in cui, rinviando alle norme per la riscossione delle imposte dirette, non consentono di proporre l'opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

La questione è non manifestamente infondata, considerate anche le declaratorie di incostituzionalità delle norme che, per la riscossione di entrate di natura non tributaria, facevano rinvio alla procedura prevista per l'esazione delle imposte dirette.

Le disposizioni richiamate appaiono in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione:

per disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra coloro che pagano un canone a titolo di locazione di bene demaniale e sono assoggettati al sistema di riscossione esattoriale, ed i soggetti passivi dell'esazione di altri crediti non aventi natura tributaria, che sono sottratti a tale disciplina e che godono di una tutela giurisdizionale piena.

Tale disparità emerge ulteriormente rafforzata sotto il profilo della avvenuta introduzione, con l'art. 29 del d.lgs. 46/1999, dell'ammissibilità della opposizione all'esecuzione (ed agli atti esecutivi) per le entrate non tributarie, mediante espressa deroga all'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 (come ivi novellato) corrispondente — in sostanza — al vecchio testo dell'art. 53 del d.P.R. n. 602/1973 che le vieta.

per difetto di ragionevolezza, in quanto il fondamento della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 602 del 1973, limitativa della tutela giurisdizionale in considerazione del preminente interesse dello Stato a riscuotere le entrate necessarie allo svolgimento regolare delle proprie funzioni non sussiste con riferimento ai crediti di natura non tributaria con conseguente ingiustificato sacrificio del soggetto passivo ad essa sottoposto;

La questione è rilevante, perché per potersi pronunciare ricorso occorre in via pregiudizievole affermare la giurisdizione del giudice ordinario, ciò che è espressamente escluso dalla richiamata normativa.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 67, il tribunale di Firenze, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Domenico Paparo;

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, in combinato disposto col comma 1 e con l'art. 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, rendendo applicabile la procedura di riscossione coattiva delle imposte dirette di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e in particolare degli articoli 53 e 54 di detto decreto, non consente all'esecutato di proporre opposizione all'esecuzione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, allorché il soggetto passivo ne contesti l'esistenza e/o l'ammontare;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, copia integrale della presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenze, addì 12 giugno 2000.

*Il giudice: PAPARO*

N. 127

*Ordinanza emessa il 20 novembre 2000 dalla Corte di appello — sez. per i minorenni — di Torino  
sul reclamo proposto da W.D.M. ed altra*

**Adozione - Adozione di minori in casi particolari (nella specie, minore figlio naturale del coniuge dell'adottante) - Assunzione del cognome dell'adottante anteposto a quello del minore - Possibilità per il minore adottato in casi particolari o per i rappresentanti legali dello stesso o per gli adottanti di ottenere dal tribunale per i minorenni, nell'interesse del minore, che lo stesso mantenga il suo precedente cognome o anteponga o aggiunga o sostituisca il cognome dell'adottante al suo precedente - Esclusione - Violazione di diritto fondamentale della personalità - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita dall'art. 262, terzo comma, cod. civ., riguardo all'analoga fattispecie del padre che riconosce per secondo il figlio naturale già riconosciuto dalla madre - Violazione dei principi di tutela dei figli naturali e dei minori.**

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 55.
- Costituzione, artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma.

## LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile introdotto con reclamo in data 25 ottobre 2000 da W. D. M. e G.E., avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di Torino 13 aprile 2000, depositato il 30 giugno 2000, che, a mente dell'art. 44 legge 4 maggio 1983 n. 184 dichiarava farsi luogo all'adozione del minore G. A. da parte del signor W. D. M. e dichiarava inammissibile l'istanza per l'assunzione da parte del minore del cognome W. in sostituzione di quello materno.

## O S S E R V A

1. — Con decreto 13 aprile 2000 il tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato farsi luogo all'adozione in casi particolari del minore G. A., figlio naturale riconosciuto di G. E. da parte del signor W. D. M., coniuge di essa G. E., versandosi nella situazione di cui 44, lett. b), della legge 4 maggio 1983, n. 184.

L'adottante e la madre del bambino avevano formalmente richiesto che il tribunale per i minorenni attribuisse all'adottando il solo cognome W., dell'adottante, sostituendolo al proprio, per non porlo in una posizione differenziata, se non deteriore, rispetto all'altro loro figlio W. S. C. il quale porta il cognome paterno.

Il Tribunale per i minorenni ha dichiarato inammissibile tale istanza così motivando: «La giurisprudenza di questo Tribunale per i minorenni ritiene che non sia derogabile il disposto degli artt. 55 legge n. 184/1983 e 299 cod. civ., nel senso che l'adozione in casi particolari comporta l'assunzione del cognome dell'adottante, anteposto a quello del minore. Alle esigenze richiamate nel ricorso introduttivo potranno eventualmente far fronte ricorrendo alla disciplina generale prevista per il cambio del cognome»

Con siffatta concisa argomentazione il tribunale per i minorenni ha voluto significare quattro punti relativamente all'attribuzione di cognome nell'adozione in casi particolari:

- a) che la legge prevede regole rigide e automatiche di attribuzione del cognome;
- b) che pronunciata tale adozione tocca perciò all'ufficiale di stato civile di provvedere alla modifica del cognome secondo i criteri automatici di legge e non al tribunale per i minorenni di scegliere il cognome con una propria valutazione dell'interesse del minore (di qui l'inammissibilità dell'istanza di attribuzione del cognome che era stata rivolta al tribunale per i minorenni);
- c) che comunque per il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e poi adottato dal coniuge di quel genitore è applicabile la disciplina dell'art. 299, comma 1, del codice civile («L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio») e non quella dell'art. 299, comma 2, ult. parte che per «il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori» (secondo l'implicita interpretazione del tribunale per i minorenni di Torino, da entrambi i genitori) prevede «l'assunzione del cognome dell'adottante»;

d) che stante tale automatismo, per attribuire al minore il cognome che corrisponde al suo migliore interesse i genitori, quali suoi legali rappresentanti, devono ricorrere alla comune procedura amministrativa di cambiamento del cognome.

Contro la decisione hanno presentato reclamo l'adottante W. D. M. e la madre G. E., chiedendo espressamente che in riforma del provvedimento impugnato la sezione per i minorenni della Corte di appello dichiari ammissibile l'istanza di attribuzione di cognome e, quindi, nell'interesse del minore disponga la sostituzione del cognome W. al cognome G.

2. — Al riguardo questa Corte non può che porre preliminarmente la questione se il rinvio che l'art. 55 legge 4 maggio 1983, n. 184, fa all'art. 299, comma 1, del codice civile, stabilendo un automatismo di attribuzione da parte dell'ufficiale di stato civile del cognome al minore adottato in casi particolari, sia conforme alla Costituzione o se invece il tribunale per i minorenni al momento in cui pronuncia l'adozione in casi particolari non debba decidere sul cognome quando ravvisi che sia interesse del minore assumere il cognome in forma diversa da quella prevista dall'art. 299 del codice civile.

La questione nella fattispecie è rilevante perché, se fossero conformi alla Costituzione queste disposizioni di legge che prevedono un automatismo di attribuzione del cognome all'adottato in casi particolari, il Tribunale per i minorenni non avrebbe il potere di attribuire il cognome, sicché si dovrebbe confermare la decisione impugnata di dichiarare inammissibile la domanda — riproposta in questo grado di appello — dei signori W. D. M. e G. E. rivolta a ottenere che sia l'autorità giudiziaria minorile a decidere nell'interesse del minore sul cognome dell'adottato in casi particolari e pertanto, ravvisata la propria competenza, a deliberare la sostituzione del cognome W. al cognome G.

3. — Oltre che rilevante, la questione non appare manifestamente infondata perché la disciplina legislativa sembra contrastare per alcuni aspetti con i principi di protezione dei minori riconosciuti dalla Costituzione.

Innanzitutto non c'è una spiegazione ragionevole perché nell'adozione in casi particolari dei minori si faccia un rinvio generalizzato, per l'attribuzione del cognome, alla normativa dell'adozione degli adulti, uniformando su questo punto la disciplina di due istituti che, sebbene abbiano in comune la natura non legittimante, appaiono e sono completamente diversi. Infatti, mentre l'adozione degli adulti comporta essenzialmente la scelta di un erede che assume un cognome e riceve poi quale erede i beni, l'adozione in casi particolari risponde sempre ad un bisogno di famiglia di un minore e fa sorgere il dovere dell'adottante di mantenere, istruire e educare l'adottato (art. 48 legge n. 184/1983) istituendo un legame di effettiva genitorialità.

L'assimilazione per la disciplina del cognome dell'adozione in casi particolari alla normativa dell'adozione degli adulti parifica dunque condizioni profondamente dissimili senza tenere conto che nell'adozione in casi particolari abbiamo un minore per il quale, secondo un principio generale, bisogna valutare nella fattispecie concreta quale sia il suo interesse, adeguando la scelta del cognome alla particolare identità sociale che egli assume a seguito dell'adozione. Già sotto questo profilo può ritenersi, per il trattamento uguale di situazioni così diverse e per la sottrazione del minore adottato in casi particolari ad una valutazione di quale cognome risponda al suo interesse, che ci sia violazione della Costituzione negli artt. 2 (mancato riconoscimento del diritto del minore al cognome più opportuno per la formazione della sua personalità nella famiglia adottiva), 3, secondo comma, (impedimento del pieno sviluppo della personalità del minore attraverso il cognome che identifichi la sua appartenenza familiare o adottiva), 30, terzo comma, (tutela dei diritti dei figli nati fuori del matrimonio quando l'adozione in casi particolare si riferisca a figli naturali riconosciuti) e 31, secondo comma, (protezione della gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo, fra cui l'attribuzione del cognome che meglio risponda all'identità sociale che, attraverso l'inserimento nella famiglia adottiva, egli viene ad assumere).

4. — Il tema della conformità alla Costituzione della disciplina dell'attribuzione del cognome al minore adottato in casi particolari merita di essere ancora approfondito sotto il profilo della congruità di tale disciplina all'interesse del minore e della sua rispondenza a criteri di ragionevolezza nella diversità delle situazioni per cui interviene l'adozione in casi particolari.

La prima situazione è l'adozione di minore orfano da parte di parenti o di persone con un rapporto significativo con esso minore preesistente alla perdita dei genitori (art. 44, lett. a), della legge n. 184/1983). Nel caso che adottanti siano parenti (i casi più frequenti sono l'adozione da parte di nonni o zii) spesso si desidera, ed è interesse del minore, che egli conservi il cognome che ricorda le sue radici, in contrasto con la rigidità della statuzione dell'art. 299 del codice civile. Quanto all'adozione da parte di persone con un preesistente rapporto stabile

e duraturo con il minore, possono prospettarsi come più opportune tutte le possibilità, dalla sostituzione del cognome precedente con quello adottivo se il minore era già in stato di abbandono, al mantenimento del precedente cognome quando gli adottanti vivono nello stesso contesto sociale dei genitori defunti e il cognome per il bambino è elemento costitutivo ormai definitivo della sua identità personale, all'aggiunta o all'anticipo del cognome degli adottanti nelle situazioni intermedie; è evidente che la disciplina rigida dell'attribuzione del cognome dell'art. 299 del codice civile non si avvicina a rispondere a queste richieste e non permette di attuare il migliore interesse del minore.

La seconda situazione è che il coniuge adottivo in casi particolari il figlio dell'altro coniuge (art. 44, lett. b), legge n. 184/1983). Anche in questo caso possono ipotizzarsi come conformi all'interesse del minore delle attribuzioni di cognome diverse, che dipendono dal grado di presenza o di lontananza del padre o della madre, legittimi o naturali, di cui il genitore adottivo-coniuge occupa il posto (in alcuni casi il padre legittimo non è neppure ricordato dal figlio o da tempo è sparito senza esercitare più i suoi doveri, sicché pare preferibile toglierne il cognome), dalla morte del primo genitore, dalla condizione di adottato figlio naturale di ragazza-madre, dall'esistenza di fratelli con diverso cognome, dalla conoscenza ormai nota nei rapporti sociali del cognome attuale come qualità della personalità e autonomo segno distintivo dell'identità personale (come nel caso del ragazzo già grandicello, orfano di padre adottato dal nuovo marito della madre, il quale chiede di continuare il suo cognome). A queste ragioni molteplici non rispondono i criteri di attribuzione dettati dall'art. 299 codice civile.

La terza situazione (art. 44, lett. c), della legge n. 184/1983) è l'impossibilità che si possa procedere ad un affidamento preadottivo (e alla successiva adozione) di un bambino presso una coppia genitoriale che risponda ai requisiti legislativi, o perché non si trovano persone idonee all'adozione che accettino quel bambino (perché, ad esempio, affetto da grave handicap) o perché il minore è già ben inserito in una famiglia non avente i requisiti legislativi con cui ha instaurato una relazione profonda: in entrambi i casi abbiamo un minore abbandonato dalla famiglia di origine, che ha bisogno di una nuova famiglia definitiva e il cui interesse è quasi sempre di avere il solo cognome dell'adottante, a fronte di una disciplina dettata dall'art. 299 del codice civile che detta regole diverse per l'attribuzione del cognome in relazione allo stato precedente all'abbandono di figlio legittimo, figlio naturale riconosciuto o figlio naturale non riconosciuto. Appare chiaro che anche in questo caso la correlazione fra disciplina legislativa dell'attribuzione del cognome e condizione reale del minore è priva di fondata giustificazione.

In conclusione, la non ragionevolezza della disciplina dell'attribuzione del cognome dettata dall'art. 299 codice civile per tutti i casi di adozione in casi particolari e il contrasto dei suoi automatismi con la valutazione di quale possa essere in concreto l'interesse del minore fanno ritenere che sia contrastante con la Costituzione il rinvio che fa ad essa l'art. 55 della legge n. 184/1983, invece di prevedere che il tribunale per i minorenni possa, derogando, valutare quale possa essere in concreto il migliore interesse del minore quanto all'attribuzione del cognome.

5. — A indurre a non considerare manifestamente infondata la questione di costituzionalità del rinvio che l'art. 55 della legge dell'adozione fa all'art. 299 codice civile per la disciplina del cognome sono ancora due altre considerazioni.

La prima è che il nostro ordinamento, nella fattispecie analoga di un nuovo esercente la potestà che subentra, quella del padre che riconosce per secondo il figlio naturale minore già riconosciuto dalla madre, attribuisce nell'interesse del minore al tribunale per i minorenni la decisione circa l'assunzione del cognome (art. 262, comma 3, del codice civile). La Corte costituzionale con sentenza 23 luglio 1996, n. 297, ha interpretato nel modo più ampio questo potere del giudice, il quale per costante giurisprudenza oggi può sostituire o mantenere il primo cognome, ovvero anteporre o posporre al primo cognome materno quello del padre che per secondo ha riconosciuto. Ci si chiede allora se abbia una qualche giustificazione la diversa disciplina del cognome dettata per l'adozione in casi particolari o se invece, per il fatto che sono trattate in modo diverso situazioni così vicine, non debba ritenersi incostituzionale l'art. 55 legge n. 184/1983 nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 299 del codice civile, non consente al minore adottato in casi particolari, o al suo adottante o agli esercenti la potestà, di ottenere dal tribunale per i minorenni, a seconda dell'interesse del minore, di mantenere il precedente cognome del minore o di anteporre o aggiungere o di sostituire il cognome dell'adottante al precedente, così come avviene nell'ipotesi di cui all'art. 262, comma 3, cod. civ.

La seconda considerazione è che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ormai affermato un indirizzo che, in ritenuto contrasto con l'art. 2 della Costituzione, ha rotto alcune ipotesi consolidate di automatismo del-

l'attribuzione dei cognomi in presenza di interessi costituzionalmente protetti (quello della conservazione del cognome come elemento costitutivo dell'identità personale del singolo, di qualità della sua personalità e di proiezione esterna di essa), consentendo al giudice in questi casi di attribuire o mantenere un determinato cognome diverso da quello che spetterebbe secondo la disciplina legislativa. Si tratta della già citata sentenza n. 297/1996 relativa all'art. 262 cod. civ. e della sentenza 3 febbraio 1993, n. 13, di incostituzionalità dell'art. 165 r.d. n. 1238/1939. Per l'analogia con queste due ipotesi appare non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 2 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 55 legge n. 184/1983 dove, dettando per il cognome una disciplina automatica per il rinvio all'art. 299 del codice civile, non consente quanto meno che il minore già grandicello con l'adozione in casi particolari possa conservare il suo cognome quale elemento costitutivo dell'identità personale già assunta, costringendolo a scegliere fra adozione o conservazione del cognome, ma non prevede nemmeno che, in presenza di accertato interesse del minore, i suoi legali rappresentanti o l'adottante o il minore stesso possano ottenere dal giudice che il minore abbia, in occasione dell'adozione in casi particolari, un cognome diverso da quello che gli sarebbe attribuito dall'ufficiale di stato civile, con una tutela della nuova identità personale, familiare e sociale che potrà assumere come la più propria.

6. — Per completezza si deve aggiungere che non può valere in senso contrario l'argomento, addotto dal tribunale per i minorenni di Torino nel caso in esame, che i legali rappresentanti potrebbe comunque ricorrere per la modifica del cognome — attribuito con così rigidi automatismi all'adottato in casi particolari — alla comune procedura amministrativa di cambiamento del cognome del figlio con decreto del Presidente della Repubblica in base alla normativa di cui all'art. 153 r.d. n. 1238/1939. Infatti, la decisione amministrativa di cambiamento del cognome prescinde da una valutazione dell'interesse del minore ed è assunta secondo parametri ben diversi da quello di valutazione di un suo interesse sostanziale secondo la cultura dell'infanzia, mentre è importante che il tribunale per i minorenni — quando n'è richiesto — attribuisca il cognome nel momento in cui dichiara l'adozione in casi particolari ove ravvisi che corrisponda ad un migliore interesse del minore derogare alla disciplina di cui all'art. 299 del codice civile, mantenendo al minore il suo precedente cognome o antepoendo o aggiungendo o sostituendo il cognome dell'adottante al precedente.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 299 del codice civile, non consente che il minore adottato in casi particolari o i suoi legali rappresentanti o gli adottanti possano ottenere dal tribunale per i minorenni, nell'interesse del minore, che il minore mantenga il suo precedente cognome o anteponga o aggiunga o sostituisca il cognome dell'adottante al suo precedente, in modo difforme dal cognome che gli sarebbe attribuito secondo la disciplina dell'art. 299 del codice civile, con riferimento agli artt. 2, 3 secondo comma, 30 terzo comma, 31 secondo comma della Costituzione;*

*Solleva la questione di legittimità costituzionale della detta norma; sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, corredati delle prove delle avvenute comunicazioni e notificazioni di cui sopra; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Torino, addì 20 novembre 2000.

*Il Presidente estensore: PAZÈ*

N. 128

*Ordinanza emessa il 6 novembre 2000 dal tribunale di Siena  
nel procedimento civile vertente tra UST- CISL di Siena e INAIL*

**Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali, collocati in aspettativa ex art. 31 legge n. 300/1970, svolgenti un'attività sindacale in condizioni di esposizione al medesimo rischio professionale di altre categorie di lavoratori specificamente tutelate - Mancata inclusione nell'elenco dei soggetti assicurati - Obbligo assicurativo per i soggetti predetti a carico delle organizzazioni sindacali - Mancata previsione - Incidenza sul diritto allo svolgimento della propria personalità nella forma dell'attività sindacale, nonché sui principi di uguaglianza, di libertà di associazione, di libertà di organizzazione sindacale - Lesione del diritto dei lavoratori all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortuni e malattie.**

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 4 e 9.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 38 secondo comma, e 39.

## IL GIUDICE

In funzione di giudice del lavoro con ricorso depositato il 16 febbraio 1999 l'organizzazione sindacale Ust-Cisl di Siena propose opposizione al decreto n. 1070 del 31 dicembre 1998 del Pretore di Siena, in funzione di giudice del lavoro, contenente su domanda dell'Inail condanna al pagamento di L. 6.947.845, a titolo di premi assicurativi e sanzioni.

Infatti, con verbale di accertamento 30 novembre-12 dicembre 1996 l'Istituto, per il periodo 1° gennaio 1991-30 novembre 1996, aveva contestato alla Ust-Cisl di Siena, che presso l'organizzazione sindacale «avevano operato ed operavano» lavoratori in aspettativa ex art. 31 legge n. 1970/300, i quali «per l'espletamento del loro mandato sindacale avevano fatto e facevano uso di veicoli a motore personalmente condotti, non in via occasionale; personal computer, fotocopiatrici, macchine elettriche ed elettroniche, ecc.». Più specificamente, «durante gli accertamenti era infatti emerso che i citati lavoratori per gli spostamenti sul territorio, in funzione del loro mandato, facevano uso di autovetture proprie personalmente condotte, per cui richiedevano giornalmente il rimborso delle spese sostenute e per l'organizzazione della propria attività sindacale facevano uso delle attrezzature elettriche ed elettroniche della struttura provinciale della Cisl». L'opera prestata dai lavoratori interessati, secondo l'indagine ispettiva, era stata «anche retribuita» dalla Ust-Cisl di Siena.

L'Inail riteneva pertanto esteso anche nell'interesse di queste persone l'obbligo assicurativo ex d.P.R. n. 1965/1124, per rientrare l'attività tra quelle previste dall'art. 1.

L'organizzazione sindacale opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria dell'Istituto, in assenza di «ogni rapporto di lavoro e di subordinazione», non potendosi l'attività sindacale assimilare a quella lavorativa, né i «compensi» percepiti ad una «retribuzione».

I sindacalisti in questione, secondo l'Ust-Cisl di Siena, non rientravano tra le persone assicurate ex art. 4, d.P.R. n. 1965/1124, per non prestare sotto la direzione altrui opera manuale retribuita (n. 1), né potevano essere ricompresi in alcuna altra categoria di soggetti protetti (n. 2 ss.). L'organizzazione sindacale, del resto, non poteva essere compresa tra i «datori di lavoro», soggetti alle disposizioni del d.P.R. 1965/n. 1124, elencati all'art. 9. L'instaurazione di un separato rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'organizzazione sindacale, in fatto neppure accertato in sede ispettiva, doveva in ogni caso ritenersi in contraddizione con l'istituto dell'art. 31 legge 1970/n. 300, nel caso di specie applicato.

La controversia sottoposta alla cognizione del giudice, ordinario, del lavoro, interessa, sotto il profilo della applicazione delle norme riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, singoli appartenenti ad una categoria di persone, lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali, collocati in aspettativa ex art. 31 legge n. 1970/300.

La riconduzione dei lavoratori in aspettativa ex art. 31 Statuto dei Lavoratori per lo svolgimento di attività sindacale tra le «persone assicurate» ex art. 4, d.P.R. n. 1965/1124, non appare consentita sul piano interpretativo, neppure con la migliore ispirazione adeguatrice ai valori costituzionali (più agevole, invece, nel caso di specie, secondo i non controversi dati dell'indagine ispettiva, l'individuazione di una «attività protetta» ex art. 1, d.P.R. cit.).

L'art. 4, d.P.R. 1965 n. 1124 comprende nell'assicurazione in questione, in presenza di ulteriori specifici requisiti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi (artigiani), soci di cooperative e di ogni altro tipo di società,

anche di fatto, e altre categorie ancora, ma il sindacalista non può in via di interpretazione, se non del tutto creativa, ricondursi ad alcuna delle categorie dell'art. 4, che, unitamente all'esercizio delle attività previste dall'art. 1, specularmente individua i «datori di lavoro» soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 9).

La tutela in questione prende in considerazione, dunque, non solo il lavoratore subordinato, ma anche quello autonomo, come il lavoro prestato in qualunque forma associativa (per l'associato in partecipazione v. l'intervento della Corte costituzionale con sent. 1992 n. 332)

L'art. 5 d.lgs. 2000 n. 38 estende ora l'obbligo assicurativo per i lavoratori «parasubordinati» indicati all'art. 49, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'art. 1 del d.P.R. n. 1965/1124 o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

L'obbligo assicurativo sussiste anche a carico di datori di lavoro non imprenditori.

La tutela prescinde, infine, secondo la configurazione del rapporto assicurativo impressa dalla Corte Costituzionale con la sent. 1990 n. 98, sulla problematica del cosiddetto «assistente contrario», dalla dipendenza o meno del lavoratore da chi esegue le lavorazioni protette.

Da ultimo, l'estensione della tutela assicurativa Inail al «rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico» (art. 7, comma 1, legge n. 493/1999) introduce un elemento di importante novità nell'ordinamento, una innovazione «dirompente», che sottolinea una «prepotente proiezione universalistica (della tutela assicurativo-sociale apprestata dall'Inail) oltre i confini dello stesso lavoro prestato nel mercato — è stato subito colto in dottrina — la netta cesura di qualunque legame col principio che fu posto a fondamento teorico e giustificativo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni» (cfr. inoltre, già nella previsione del d.P.R. n. 1124/1963, l'ipotesi del n. 8, dell'art. 4).

Attualmente, pertanto, la tendenza evolutiva dell'ordinamento positivo in materia, anche per effetto di un costante processo di estensione operato nel tempo dal giudice delle leggi, rende ancora più dubbie quanto a giustizia e razionalità le esclusioni soggettive, le residuali scoperture di tutela.

La crescente moltitudine delle «persone assicurate» e dei «datori di lavoro» aggrava, dunque, anzitutto sul piano della discriminatorietà, l'esclusione dalla protezione assicurativa dell'attività sindacale, meglio del lavoro sindacale, in qualunque forma esso si trovi ad essere svolto, ove sussista oggettivamente una condizione di parità di rischio.

Al vaglio della Corte costituzionale si ritiene pertanto di sottoporre la questione di legittimità degli artt. 4 e 9, d.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non consentono di ritenere compresi tra le «persone assicurate» e i «datori di lavoro» rispettivamente i sindacalisti e le associazioni sindacali, nell'ipotesi di svolgimento di attività sindacale, nelle forme della previsione dell'art. 31 legge n. 300/1970 (nel caso sottoposto alla cognizione del giudice remittente), che esponga il sindacalista al medesimo rischio delle «persone assicurate» dal «datore di lavoro».

In fatto, nel caso concreto, quest'ultimo fondamentale aspetto non appare controverso. Il giudizio coinvolge, infatti, come accennato, sindacalisti, che «per l'espletamento del loro mandato sindacale avevano fatto e facevano uso di veicoli a motore personalmente condotti, non in via occasionale; personal computer, fotocopiatrici, macchine elettriche ed elettroniche, ecc.». Più specificamente, «durante gli accertamenti era infatti emerso che i citati lavoratori per gli spostamenti sul territorio, in funzione del loro mandato, facevano uso di autovetture proprie personalmente condotte, per cui richiedevano giornalmente il rimborso delle spese sostenute e per l'organizzazione della propria attività sindacale facevano uso delle attrezzature elettriche ed elettroniche della struttura provinciale della Cisl».

Si tratta, dunque, di assicurare una identità di tutela a fronte della esposizione ad un medesimo rischio, nella specie consistente nell'uso non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti, oltre che nella adibizione a macchine e apparecchi elettrici, ed elettronici di vario tipo, uso e adibizione strettamente e direttamente professionali, coessenziali attualmente allo svolgimento dell'attività sindacale, muovendoci pertanto pienamente in un ambito di persistenza della categoria del rischio professionale.

La situazione presenta inoltre, sebbene sia osservazione banalizzante e giuridicamente marginale, un aspetto di immediata paradossalità, verificandosi, una esclusione dalla tutela, a parità di condizioni, proprio di quelle persone che più intensamente operano per l'avanzamento della tutela sociale dei lavoratori.

Posta questa premessa in fatto, tuttavia, già abbiamo rilevato come il sindacalista e il sindacato non possano in via di interpretazione, se non del tutto sfuggente a parametri di razionale controllo, ricondursi ad alcuna delle

categorie dell'art. 4, che, unitamente all'esercizio delle attività previste dall'art. 1, simmetricamente individua i «datori di lavoro» soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 9).

La non assimilabilità dell'attività sindacale all'attività lavorativa appare saldamente radicata nelle espressioni della giurisprudenza in materia (pur con varietà di accenti e prospettive *cf.* Cass. n. 4684/1982, n. 6602/1983, n. 5711/1984, n. 1220/1996).

Un vuoto di tutela esiste, dunque, a fronte della esposizione a rischio dei sindacalisti ed appare da tempo apertamente ed ulteriormente contrastante con la diversa attenzione prestata con la legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266 al volontariato, fenomeno incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, estraneo quindi alla casistica degli artt. 4, 9 d.P.R. n. 1124/1965. L'art. 4, legge n. 266/1991 ha previsto, infatti, che le organizzazioni allo scopo istituite, assicurino i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività predetta, attraverso meccanismi assicurativi semplificati, la cui determinazione è rimessa a decreto ministeriale.

Si tratta in questo caso, dunque, di una forma di assicurazione, che si colloca al di fuori di quella obbligatoria disciplinata dal d.P.R. n. 1124/1965. Se questa estraneità è parsa in dottrina criticabile, anche per la possibilità di ipotizzabili problemi di coordinamento e sovrapposizione (e *cf.*, infatti, la diversa tecnica adottata dalla legge 1975 n. 47 in materia di infortunio subito anche da chi interviene volontariamente durante l'opera di estinzione del fuoco o quella di salvataggio di persone o cose), a maggior ragione la scoperta di tutela nella struttura normativa del d.P.R. n. 1124/1965 dell'attività di chi sia chiamato a ricoprire cariche sindacali, che in ogni caso deve realisticamente definirsi attività lavorativa sindacale, pur estranea alle forme giuridiche della subordinazione come ad altre forme del lavoro, appare contraria ad un bisogno di tutela meritevole, nella persistente assenza di una disciplina speciale.

L'assimilazione dell'attività sindacale ad una attività lavorativa, potendo pertanto non impropriamente parlarsi di lavoro sindacale e del sindacalista anche come lavoratore, deve del resto ritenersi confermata dal momento sostanzialmente «retributivo» che assiste l'attività, meglio il lavoro predetto (sebbene il momento «retributivo», tantomeno in senso tecnico, non sia decisivo per l'individuazione dei soggetti protetti *ex* d.P.R. n. 1124/1965). Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, collocato in aspettativa non retribuita *ex* art. 31 legge n. 300/1970, riceve una «indennità» dall'organizzazione sindacale, proprio per compensare la perdita del reddito lavorativo del sindacalista, tanto che l'importo «è generalmente corrispondente alla retribuzione di cui il lavoratore fruiva in azienda» (p. 11 ricorso. Ivi, anche: «il sindacato ha tuttavia erogato compensi a quest'ultima (retribuzione) parametrati»). Confermativamente, ancora, memoria difensiva Inail, p. 6: «indennità di carica pari all'originaria retribuzione»). Secondo altra prassi, l'indennità di carica sindacale riceve sempre una articolata parametrizzazione retributiva, ma interna all'organizzazione, anche al fine di evitare situazioni di aperta disparità tra sindacalisti in aspettativa *ex* art. 31, legge 1970 n. 300, sindacalisti distaccati presso il sindacato, sindacalisti veri e propri dipendenti dell'organizzazione (ipotesi che sottolinea la figura dell'organizzazione sindacale come «datore di lavoro» anche in senso giuridico-formale).

Che questa indennità non costituisca retribuzione, nel consueto argomentare tecnico-formale del giurista, è cosa nota, ma in una prospettiva anche tecnico-sostanziale non può farsi a meno di osservare che l'indennità è corrisposta proprio perché il sindacalista perde la retribuzione e, sostituendo una perdita retributiva, non sembra poi così lontana la sottintesa percezione del diritto del sindacalista, se non ad una indennità proporzionata alla quantità e qualità dell'attività sindacale svolta, in ogni caso ad una indennità sicuramente sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, richiamando e parafrasando il contenuto di noto precetto costituzionale.

Anche il profilo del trattamento fiscale conferma le osservazioni che precedono. Sin dalla circolare 5 novembre 1982, n. 45, del Ministero delle Finanze, «l'indennità di carica» «normalmente corrisposta in luogo della retribuzione» dalle organizzazioni sindacali ai lavoratori chiamati a ricoprire incarichi sindacali in regime di aspettativa non retribuita *ex* art. 31 legge n. 300/1970, venne ricompresa «in linea teorica» nell'ambito dell'art. 47, lett. b), d.P.R. n. 597/1973 (*cf.* attuale art. 47, lett. b), d.P.R. n. 917/1986: «indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità»), optandosi peraltro «sotto il profilo pratico» per la sua riconduzione nell'ambito di «un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente», «ai fini fiscali», «pur non ricorrendo ovviamente alcun rapporto diretto di lavoro dipendente tra sindacato e sindacalista posto in aspettativa senza retribuzione dall'azienda di appartenenza».

Non si intende certo deprimere in questa visione l'attività e la libertà sindacale, il suo insopprimibile valore politico-costituzionale, ma realisticamente coglierne una pacifica componente lavorativa, di lavoro sindacale, un lavoro tra l'altro «retribuito» in senso lato ma assai concreto, e percepire un identico bisogno di tutela in presenza di pari esposizione a rischio.

Quanto al conflitto di una soluzione impositiva di nuovi obblighi con una sorta di intagibilità discendente dalla libertà ed autonomia sindacale nell'ordinamento, riteniamo debba operarsi anzitutto una chiara scelta di campo in prevalente favore di diritti fondamentali della persona, non senza osservare che all'auspicata estensione di tutela conseguirebbe anche l'incentivazione ad una più piena esplicazione della personalità nello specifico settore dell'impegno sindacale, ovviandosi inoltre al fenomeno di prassi difformi a seconda delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

Il «principio lavorista» della Costituzione (art. 1) non può che essere letto in senso ampio, comprensivo del «lavoro» inteso come forma di svolgimento della «personalità» dell'uomo (art. 2), quindi anche nella espressione che si attua nell'attività, meglio nel lavoro sindacale.

Il sindacalista è anche un lavoratore, che non può essere discriminato per questa condizione personale da altri lavoratori (art. 3).

Affermare che non si tratta di un lavoratore in quanto estraneo al mondo della produzione, cui sole apparterebbero le categorie ex artt. 4, 9 d.P.R. 1965 n. 1124, affermazione del resto giuridicamente non corretta, tanto più nell'attuale assetto dell'ordinamento, significa non cogliere l'intreccio funzionale tra attività sindacale e mondo della produzione. L'attività sindacale stessa deve essere ovviamente posta in relazione al lavoro e quest'ultimo in relazione alla prima, secondo i valori costituzionali.

L'attività sindacale, per il suo essenziale valore sociale e costituzionale, deve con decisione essere definita «lavoro» prescindendo dalla sussistenza di vincoli di subordinazione, dalla gratuità del titolo, in sintesi dalla riconducibilità a tradizionali categorie concettuali lavoristiche.

La scopertura di tutela assicurativa qui denunciata, con specifico riferimento alle previsioni normative del d.P.R. 1965 n. 1124, artt. 4 e 9, rilevanti ai fini decisori, si presta dunque ad una valutazione di non manifesta infondatezza per contrasto con le seguenti norme:

a) il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), a fronte della tutela accordata in materia ad altri «lavoratori», nell'ampia accezione del termine condivisa, prestanti la propria attività in condizione di parità di rischio;

b) il diritto dell'individuo al pieno svolgimento della propria personalità (art. 2 Cost.) nella forma dell'attività sindacale, potendo il denunciato vuoto di obbligatoria tutela assicurativa costituire ostacolo alla scelta di impegno sindacale del lavoratore, verificandosi pertanto ulteriore contrasto in relazione agli artt. 18 e 39 Cost.;

c) l'art. 38, secondo comma, Cost. che garantisce alla generalizzata categoria dei «lavoratori» la previsione ed assicurazione dei mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita anche in caso di «infortunio».

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost., 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta rilevante e non menifestamente «infondata» la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 9 d.P.R. 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprendono rispettivamente tra le «persone assicurate» e i «datori di lavoro» i sindacalisti e le organizzazioni sindacali, specificamente nell'ipotesi di lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali, collocati in aspettativa ex art. 31 legge 1970 n. 300, svolgenti una attività sindacale in condizioni di esposizione al medesimo rischio professionale di altre categorie di lavoratori specificamente tutelate, in relazione agli artt. 3, 2, 18, 39, 38, secondo comma, Cost.;*

*Sospende il processo;*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Manda la cancelleria per le prescritte comunicazioni e notificazioni (alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento).*

Siena, addì 6 novembre 2000

*Il giudice: CAMMAROSANO*

N. 129

*Ordinanza emessa il 22 novembre 2000 dalla Corte di assise di appello di Venezia  
nel procedimento penale a carico di Ramaro Paolo*

- Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria conseguente alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Giudizio in grado d'appello - Possibilità per il giudice di rifiutare l'ammissione al rito abbreviato, in caso di incompatibilità delle prove, già da esso ammesse, assumibili o in corso di assunzione, ex art. 603 cod. proc. pen., con le finalità di economia processuale del rito stesso - Omessa previsione - Possibilità per il giudice d'appello di escludere la riduzione premiale, tutte le volte in cui, ammessa la parte al giudizio abbreviato, i dati desunti dal fascicolo del p.m., ed opportunamente valutati, non appaiono in grado di impedire la prosecuzione della già deliberata rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevolezza e dell'ingiustificato trattamento di privilegio per gli accusati che facciano richiesta del rito abbreviato in appello, con conseguente cumulo dei benefici, delle risorse processuali del rito ordinario e del rito speciale - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (estensibile all'amministrazione della giustizia).**
- D.L. 7 aprile 2000, n. 82, conv. in legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 3, lett. b); codice di procedura penale, artt. 438, comma 5, in relazione all'art. 603, commi 1 e 3, stesso codice.
  - Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE DI ASSISE D'APPELLO

Riunita in camera di consiglio nel procedimento a carico di Ramaro Paolo nato il 24 gennaio 1966 ad Este (Padova), imputato:

*A)* del delitto di cui agli artt. 575, 576 n. 5 C.P., per aver volontariamente cagionato la morte di C. E., percuotendola selvaggiamente, anche con oggetti contundenti, colpendola con un coltello da cucina al collo, e con un piccone alla regione vertebro cervicale ed in altre parti del corpo; commettendo il fatto contestualmente a quello di cui al capo *b)*. Megliadino S. Fidenzio, 24 novembre 1997;

*B)* del delitto di cui agli artt. 81, 609-bis C.P. per aver con violenza, ossia nel contesto degli atti di cui al capo *a)*, costretto C. E. — mentre era ancora in vita — a subire l'introduzione di pali o manici di scopa in bocca ed in vagina. Megliadino S. Fidenzio, 24 novembre 1997;

Appellante avverso la sentenza in data 7 aprile 1999 della Corte di assise di Padova che lo ha condannato (concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la diminuzione del vizio parziale di mente, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante ex art. 576 n. 5 C.P.) alla pena di anni 22 di reclusione in quanto reponsabile del delitto di omicidio volontario e violenza sessuale in danno di C. E. Con applicazione della misura di sicurezza ex art. 219 C.P. e condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

Ha pronunciato la seguente ordinanza

*Premessa sullo svolgimento del processo*

*a* — La difesa dell'appellante, accusato del delitto di omicidio aggravato, perché realizzato nell'atto di commettere il reato di violenza sessuale, ha sostenuto nel suo gravame, con consistenti ed articolate argomentazioni di natura tecnica, l'erroneità delle assunte conclusioni del primo giudice sulla dinamica e la successione degli eventi, nonché sulle condizioni di mente del prevenuto all'atto della commissione dei fatti, ed ha chiesto ex art. 603.1 C.P.P. l'espletamento di una perizia sulle dette due tematiche.

*b* — La Corte, attesa l'insufficienza e l'inadeguatezza degli esiti delle prove in primo grado, ha aderito alla richiesta di rinnovazione istruttoria, disponendo l'assunzione del mezzo di prova dato da una perizia collegiale, con una estensione e quesiti che hanno superato il tenore delle richieste della parte privata, ed in tale ambito provvedendo a sensi dell'art. 603.3 C.P.P.

*c* — Prima dell'esame dei periti (i quali hanno proposto una inversione della scansione cronologica degli eventi illeciti), l'appellante ha formulato istanza di ammissione al rito abbreviato, giusta disposto dell'art. 4-ter, comma 3), lettera *b)* legge 5 giugno 2000 n. 144, senza opposizione del Procuratore generale, e la Corte:

ha provveduto in conformità alla richiesta, ex art. 438.4 C.P.P. con ordinanza in data 29 maggio u.s.;

ha disposto l'acquisizione del fascicolo del Pubblico ministero;  
ed ha comunque completato gli incombenzi istruttori in precedenza stabiliti *ex art.* 603 C.P.P.

*d* — Il Procuratore generale in data 20 novembre 2000 ha sollevato, nel corso della discussione finale *ex art.* 523 C.P.P., la questione della legittimità costituzionale delle norme di cui all'*art.* 4-*ter*, comma 2 e 3 lettera *b*) legge 5 giugno 2000 n. 144, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, recante «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato»), in relazione all'*art.* 603 commi 1 e 3 C.P.P. per violazione degli *artt.* 3 e 97, nonché 27, 101 e 111 della Carta costituzionale, ed il Collegio, esaurita la discussione e chiuso il dibattimento, si è riunito per la deliberazione della sentenza *ex art.* 525 C.P.P.

Ritenuto che la sollevata questione appare non manifestamente infondata, sotto il profilo dei dedotti vizi di illegittimità costituzionale, nei termini che verranno illustrati, e che il presente giudizio d'appello non può essere definito, indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione, con riferimento alla statuizione della sentenza concernente la pena finale complessiva da irrogare

#### O S S E R V A

quanto segue, in ordine alle formalità di accesso al rito speciale *ex art.* 4-*ter*, comma 3 lettera *b* legge 5 giugno 2000 n. 144:

1. l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato è avvenuta in un quadro di richieste probatorie dell'accusato *ex art.* 603 C.P.P. e prima della conclusione della disposta perizia medico legale, sulle sequenze degli atti di rilievo sessuale in relazione al verificato omicidio, nonché sull'imputabilità dell'accusato;

2. pertanto, il provvedimento di ammissione al rito speciale è stato deliberato «*de plano*» previa necessaria, positiva valutazione da parte di questo giudice della persistente necessità delle prove ammesse *ex art.* 603 C.P.P., pur dopo l'allargamento del materiale processuale conseguito all'avvenuta acquisizione del fascicolo del Pubblico ministero;

3. nessun giudizio sulla compatibilità o meno della disposta rinnovazione, rispetto alla funzionalità, ai fini ed all'economia del rito, è stato quindi effettuato dal giudice dell'appello, attesa l'assenza di norme in proposito. L'*art.* 438.5 C.P.P. infatti, teoricamente applicabile al giudizio di appello in relazione alla regola estensiva dell'*art.* 598 C.P.P., non risulta operante nella fattispecie, posto che non si tratta di «integrazione probatoria» richiesta dall'imputato, quale condizione per l'ammissione al rito, ma si versa in una situazione nella quale è lo stesso giudice di secondo grado che ha espresso (ed esprime, pur dopo l'acquisizione e l'utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'*art.* 416.2 C.P.P.) la constatazione «di non essere in grado di decidere», nelle ipotesi di cui al primo comma dell'*art.* 603 C.P.P., oppure l'esigenza di una «rinnovazione ritenuta assolutamente necessaria» nelle situazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Ciò posto, va verificato se la norma dell'*art.* 4-*ter*, commi 2 e 3 lettera *b*), legge 144/2000, la quale consente nel giudizio di appello la riduzione della sanzione da irrogare, quale effetto derivato dell'ammissione al rito abbreviato, sia o meno affetta dai vizi di illegittimità prospettati dalla parte pubblica.

A tal fine, pare opportuno premettere una breve sintesi della nuova fisionomia del procedimento speciale *de quo* (punto *sub a*), alla quale fare riferimento nella individuazione dei profili di fondatezza e rilevanza (punto *sub b*) delle norme censurate.

A — Quadro normativo.

È noto che la legge 16 dicembre 1999, n. 479 («Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale») ha innovato, tra l'altro, in modo radicale, la disciplina del giudizio abbreviato, nell'intento di renderlo più appetibile, e quindi di alleggerire il giudizio celebrato nelle forme ordinarie.

Almeno cinque sono state le innovazioni significative<sup>1)</sup>, nel senso di un ampliamento della fruibilità del rito da parte dell'imputato:

*a*) è stata esclusa l'esigenza del consenso del pubblico ministero, il quale, pure a seguito dei ripetuti interventi limitativi della Corte costituzionale, conservava ancora un limitato potere di interdetto;

1) Parte delle considerazioni sono state tratte dal Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fassone, Russo e Calvi, comunicato alla presidenza il 3 maggio 2000.

b) è stato fortemente ridotto il potere di rifiuto del giudice (di I grado), il quale può negare l'ammissione al rito speciale solamente quando l'imputato subordini la sua richiesta ad un'integrazione probatoria così estesa che il giudice la ritenga incompatibile con le finalità di economia processuale propria del procedimento;

c) è scomparso il rigore della caratteristica del giudizio abbreviato come «giudizio allo stato degli atti», perché sia l'imputato, sia il pubblico ministero di riflesso, possono chiedere e il giudice (di I grado) può disporre una contenuta integrazione probatoria;

d) è venuta meno la preclusione del rito per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo (senza distinzione tra ergastolo con o senza isolamento diurno<sup>2)</sup>);

e) è stata ampliata la possibilità di proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Per il grado di appello, la legge 5 giugno 2000 n. 144. (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 aprile 2000 n. 82, recante: «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato») ha ulteriormente e specificamente stabilito:

all'art. 4-ter comma 2: Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali, prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 comma 2 del medesimo codice;

all'art. 4-ter comma 3: La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata:

a) nel giudizio di primo grado, prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;

b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;

c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b).

Tale disciplina, frutto di una doppia, ed integrata statuizione legislativa, sta concretamente producendo una sistematica richiesta di rito speciale, in appello, negli ambiti di attività di rinnovazione dibattimentale, in particolare per i delitti per i quali è prospettabile l'applicabilità di una pesante pena, e, di riflesso, il vantaggio di un'automata attenuazione della risposta sanzionatoria per effetto della diminuzione prevista dall'articolo 442 del codice di procedura penale. Il giudizio abbreviato<sup>3)</sup>, infatti non presenta per l'imputato — sia in primo che in secondo grado — rischi maggiori del giudizio ordinario (essendo esso, a differenza del cosiddetto patteggiamento, «a doppia uscita», cioè con possibilità di assoluzione, ed essendo ora anche suscettibile di integrazione probatoria), ed offre un beneficio, in termini di pena, che cresce con la gravità dell'addebito.

B — termini e motivi della questione *ex art. 23 comma 21. 11 marzo 1953 n. 87.*

Ritiene il Collegio, anche a prescindere dalla avvenuta eliminazione del presupposto del consenso del Pubblico ministero ai fini dello svolgimento del giudizio abbreviato

(la quale, secondo un chiaro e non lontano monito della stessa Corte Costituzionale, oltre a risultare non coerente con il disegno attuale del processo penale, varrebbe a determinare ulteriori disarmonie di dubbia costituzionalità nel sistema: Corte costituzionale 26 febbraio 1998, Ord. n. 33 Cass. pen. 1998, 1589 Giur. cost. 1998, 208), che ci si trovi di fronte, in caso di giudizio in appello, alla violazione del principio della possibilità concreta di controllo (ribadita più volte dalla Corte costituzionale<sup>4)</sup>) sulla ritualità del chiesto rito abbreviato, da parte del giudice del dibattimento di secondo grado, tutte le volte in cui detto giudice abbia necessariamente disposto la rinnovazione (d'ufficio o su istanza di parte) dell'istruzione dibattimentale *ex art. 603 C.P.P.*, ed abbia ritenuto di non modificare tale sua decisione, pur dopo aver acquisito e valutato gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero, a giudizio abbreviato ammesso.

2) Su tale omessa previsione si veda il disegno di legge n. 4737, presentato dal ministro della Giustizia e comunicato alla presidenza il 17 luglio 2000, il quale, nella constatata incertezza su come debba essere determinata, nelle ipotesi di concorso di reati o in quella di reato continuato, la pena sulla quale operare la diminuzione per la scelta del rito abbreviato, propone, con una norma di natura interpretativa, che il riferimento alla pena dell'ergastolo, di cui al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, debba intendersi come relativa alla pena dell'ergastolo senza isolamento diurno.

3) *Cfr.* in termini: il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fassone, Russo e Calvi, comunicato alla presidenza il 3 maggio 2000.

4) *Cfr.*: Corte costituzionale 4 dicembre 1998, Ord. n. 396 Giur. cost. 1998, fasc. 6 Cons. Stato 1998, I, 1764.

In buona sostanza il giudice d'appello non ha alcun potere di impedire l'accesso al rito, nonostante la presenza di una consistente, estesa, massiccia e qualitativamente impegnativa attività probatoria (ad esempio: rinnovazione che preveda l'assunzione di mezzi di prova con l'esame delle parti e di testi, oppure l'espletamento di una perizia), la quale appaia in concreto incompatibile per la sua durata e per le risorse impiegate dal Giudicante, con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, pur modificato, e ristrutturato dalle novelle 16 dicembre 1999, n. 479 («Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale») e 5 giugno 2000 n. 144. (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 aprile 2000 n. 82, recante: «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato»), ed in relazione ai criteri connotativi ed alle finalità proprie del rito speciale, quali individuate dalla sentenza n. 277/1990 della Corte costituzionale.

La Corte infatti, con detta decisione (23-31 maggio 1990, Pres. Conso, rel. Dell'Andro), aveva autorevolmente stabilito che l'istituto del rito abbreviato, contemplato dall'art. 438 C.P.P. e che ha il fine di consentire la sollecita definizione del giudizio escludendo la fase dibattimentale, non può essere ragionevolmente applicato quando il suo scopo non possa essere più perseguito, essendo iniziata la fase dibattimentale ed avendo quindi l'imputato avuto la possibilità di valutare le prove e l'andamento del dibattimento.

Nella fattispecie la decisione della Corte di rinnovare l'espletamento del rilevante e consistente mezzo di prova della perizia collegiale (per chiarire la successione degli eventi delittuosi, e l'imputabilità dell'accusato), pur dopo l'acquisizione del fascicolo del pubblico ministero (la quale non ha risolto le difficoltà decisorie del giudice dell'appello), ha comportato in secondo grado la ripresa ampia dell'attività istruttoria, ed ha reso del tutto irragionevole sotto più profili il trattamento di pena, che conseguirebbe all'appellante, ad istruzione dibattimentale conclusa, laddove venisse confermato l'appellato giudizio di responsabilità penale.

Invero, a perizia già deliberata, ed in tale momento processuale, la Corte mancava di scelte alternative in ordine al chiesto rito, nel senso che essa doveva dar comunque corso ai fini del conseguimento della verità (e per la ricorrenza del disposto del terzo comma dell'art. 603 C.P.P.), alle ritenute essenziali attività istruttorie, non ovviabili in alcun modo per effetto della valutazione dei dati di conoscenza desunti dal fascicolo di cui all'art. 416.2 C.P.P.

Nel caso contrario, e cioè nell'ipotesi in cui il Collegio, pur dopo aver soppesata l'assoluta necessità della prova al fine del decidere (nella specie la perizia collegiale sulla successione degli eventi di natura sessuale ed omicidaria, e la perizia sull'imputabilità), avesse deliberato invece la rinuncia a detta ulteriore attività processuale, a causa della mera sopravvenienza del rito abbreviato, quel collegio sarebbe andato in insanabile contrasto argomentativo con le sue stesse premesse di logica della decisione, a meno che non si fossero rinvenuti (esito questo non determinatosi nella presente vicenda), negli atti del fascicolo del pubblico ministero, elementi di giudizio idonei e sufficienti per superare l'incertezza decisoria che aveva dato causa a quella specifica rinnovazione istruttoria dibattimentale *ex art.* 603 C.P.P..

Appare chiaro infatti che in caso di rinuncia del giudice d'appello alla prova, già ritenuta di «cogente indispensabilità» (senza che dal fascicolo del pubblico ministero siano stati recuperati elementi in grado di risolvere l'incertezza decisoria), ci si troverebbe di fronte al paradossale ed imprevedibile comportamento processuale di un decidente, il quale prima:

asserisce la sua impossibilità a formulare il giudizio finale sulla scorta del materiale versato in atti, e ritiene decisive le istanze probatorie del condannato appellante *ex art.* 603.1 C.P.P.,

oppure, afferma la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 603.3 C.P.P. (ovviamente necessarie e funzionali a determinare il giudizio conclusivo di innocenza o reità),

poi quello stesso decidente delibera, invece e comunque, sull'oggetto delle prove, quale delineato dall'art. 187 C.P.P., condannando quell'imputato per il quale egli aveva espressamente ritenuto non decisive le prospettazioni accusatorie, al punto da rinnovare l'istruzione dibattimentale.

e parti private quindi, che in appello, come nella fattispecie, hanno ottenuto la rinnovazione *ex art.* 603 C.P.P., hanno la certa e valida aspettativa (quale emerge dalla lettura logica e sistematica delle regole prospettate dal detto articolo) che quel giudice, il quale ha già inequivocamente manifestato di non essere in grado di decidere (a sensi delle ipotesi dell'art. 603, primo e terzo comma, C.P.P.), e non ha revocato tale sua deliberazione, successivamente all'ingresso del rito abbreviato (una volta avuta integrale contezza del tenore degli atti del fascicolo del Pubblico ministero acquisito), non potrà poi astenersi dal proseguire nell'intrapresa attività di arricchimento probatorio, perché, se a ciò il giudice rinunciasse, l'esito dovrebbe essere soltanto, per l'appellante parte privata, quello — scontato — del capoverso dell'art. 530 C.P.P.

In tale quadro di alternative deriva che la stabilita facoltà di chiedere il rito abbreviato in grado di appello, per delitti che, prima della novella del 5 giugno 2000 n. 144, non consentivano tale procedimento speciale, si pone in contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione per violazione del parametro della ragionevolezza in quanto equipara tra loro, senza alcuna logica giustificazione, la situazione dell'imputato che, ammesso al beneficio del rito in prime cure, ha, *ab origine*, rinunciato a proporre istanze probatorie, o le ha proposte in via subordinata, *ex art. 538.5 C.P.P.*, rispetto all'imputato che, già condannato in primo grado, in grado di appello (non potendolo fare in prime cure), ha invece facoltà e favorevole opportunità di scegliere il rito, non solo a «strategie difensive di parte» pressoché esaurite, ma in un quadro di sviluppi probatori tendenzialmente favorevoli (o, «*quoad minus*», non — pregiudizievole) per l'avvenuto ricorso all'art. 603.3 C.P.P., e senza alcuna contropartita reale per lo Stato. Invero non può certo assurgere a reale contropartita, anche in termini di risultato deflativo, la semplice acquisizione degli atti del fascicolo del Pubblico ministero, tutte le volte in cui il contenuto di tali atti sia stato — nella specie ed in concreto — ritenuto privo di efficacia risolutiva per dirimere il dubbio del giudice del gravame, il quale aveva per ciò fatto ricorso alle risorse eccezionali della citata norma dell'art. 603 C.P.P.

Nella specie è convincimento della Corte che la decisione dell'imputato Ramaro, di essere giudicato allo stato degli atti in sede di giudizio di II grado, non ha comportato alcuna rinuncia concreta ad effettive risorse probatorie, né lo comporta in tutti gli altri casi in cui il giudice di appello ha già disposto *ex art. 603 C.P.P.* una o più prove e, ciò, per la semplice ragione che, quando il giudice in appello ha un dubbio, consistente, ragionevole e decisivo, sulla verità che gli è prospettata, non può rilevare l'accordo delle parti o la loro iniziativa (successiva alla sua decisione di ammettere le prove idonee a togliere il dubbio su una delle tematiche dell'art. 187 C.P.P.), al fine di ostacolare e precludere la ricerca della verità.

Nel nuovo codice di rito, invero, il potere dispositivo delle parti nella formazione della prova non può giungere al livello di paralizzare l'iniziativa attivata *ex officio* dal giudice per conseguire la certezza del risultato di verità, né aver forza per togliere efficacia a quelle altre iniziative di istruzione probatoria che lo stesso giudice d'appello abbia in concreto attivato (come nella specie *ex art. 603 C.P.P.*) anche su impulso delle stesse parti, poi venuto meno, per la scelta del rito.

In assoluta sintesi, va ribadito che l'alternativa comportamentale del giudice di appello, che abbia già dato vita alla rinnovazione istruttoria *ex art. 603 C.P.P.*, si muove tra due argini - linee assolutamente distinti, e cioè:

da un lato, la rinuncia ed il «blocco» della già deliberata ed ammessa prova in appello, con assoluzione dell'accusato, in rigorosa aderenza al canone del «*in dubio pro reo*», se gli atti del fascicolo del Pubblico ministero nulla di efficace hanno apportato per escludere i dubbi decisori del giudice di II grado;

dall'altro, la prosecuzione ed il completamento delle attività di rinnovazione deliberate, indipendentemente dal regime probatorio del rito speciale adottato (che è nato e rimane, anche dopo le recenti modifiche, come «rito a prova contratta» e con un bilanciamento di «contropartite» tra Stato e singolo accusato).

La prima alternativa, con la rinuncia all'attività istruttoria considerata essenziale viola il canone, non solo normativo ma etico del giudizio penale, dell'obbligo di ricercare la verità, anche al di là ed in assenza di stimoli di parte.

La seconda alternativa, laddove praticata, fa sì che il giudice d'appello prosegua la già deliberata ed intrapresa attività di rinnovazione dibattimentale. Ma anche in questo caso lo Stato nulla ottiene nell'economia del reciproco scambio e l'imputato, dopo aver espresso, con la più ampia delle latitudini, le sue strategie difensive - probatorie in prime cure, potrà tranquillamente attendere gli esiti in appello dell'attività istruttoria, decisa d'ufficio dal giudicante, senza rischi di rinunciare ad alcunché, anzi, beneficiando degli «scrupoli probatori» di tale giudice del gravame.

Trattasi, all'evidenza, di un'irragionevole scelta di un regime che omologa tra loro situazioni diverse, equiparando la «normale» istruttoria dibattimentale di primo grado pur temperata dall'art. 507 C.P.P. alla «eccezionale» rinnovazione in grado di appello<sup>5)</sup>, e che non prevede, appunto, per il giudizio di appello (una volta acquisito il fascicolo di cui all'art. 416.2 C.P.P. ed esaminati gli atti ivi contenuti), che il giudice dell'impugnazione possa formulare, in concreto, un giudizio di compatibilità del chiesto rito, rispetto all'attività istruttoria disposta *ex art. 603 C.P.P.*, in relazione alle finalità di economia processuale proprie del procedimento abbreviato, e tenuto conto degli atti del Pubblico ministero, appunto già acquisiti ed utilizzabili.

5) Nel vigente sistema processuale, la rinnovazione istruttoria in appello mantiene le connotazioni di istituto eccezionale, attesa la presunzione di completezza dell'indagine probatoria dibattimentale in primo grado, cui va fatto discrezionale ricorso solo nell'ipotesi di una impossibile decisione allo stato degli atti (Cass. Pen. SS.UU. 26 gennaio 1996 in ric. Panigoni, sez. III, 20 novembre-23 dicembre 1997, Pres. Papadia, rel. Grillo, in ric. Cantoni).

La formulata questione di costituzionalità delle norme di cui agli artt. 438.5 C.P.P., in relazione all'art. 603 commi 1 e 3 C.P.P. e dell'art. 4-ter, comma 3 lettera b) legge 5 giugno 2000 n. 144, appare quindi ampiamente fondata laddove la si rapporti al parametro della ragionevolezza ex art. 97 Cost. e la si raccordi ai principi di eguaglianza indicati dall'art. 3 Carta costituzionale:

sia in relazione all'omessa previsione della possibilità per il giudice in appello di rifiutare l'ammissione al rito allorquando le prove, da esso già ammesse ex art. 603 C.P.P., appaiano non compatibili con le finalità di economia processuale proprie del procedimento (rimane infatti incomprensibile come sia consentito al giudice di I grado di escludere, agli effetti della richiesta del rito, l'integrazione probatoria prospettata dalla parte privata, anche se necessaria, quando essa risulti incompatibile con le finalità di economia processuale proprie del giudizio abbreviato, e tale potere non sia invece attribuito al giudice di appello per le prove assumibili od in corso di assunzione ex art. 603 C.P.P., qualora dette prove siano del pari incompatibili con le identiche finalità di economia processuale proprie dell'ammesso rito);

sia in relazione all'omessa previsione per il giudice di appello di poter escludere la riduzione premiale, tutte le volte in cui, ammessa la parte al giudizio abbreviato, i dati desunti dal fascicolo del pubblico ministero, ed opportunamente valutati, non appaiono in grado di impedire la prosecuzione della già deliberata rinnovazione istruttoria ex art. 603 C.P.P., con la conseguente necessità di un'attività di istruttoria dibattimentale a tutto campo, senza alcun vantaggio in termini di speditezza del processo e vantaggi per lo Stato;

sia infine con riferimento alla diversa situazione processuale, sotto il profilo probatorio, tra imputati che facciano richiesta del rito in primo grado, e quelli che ciò facciano in appello (forti della nuova istruzione dibattimentale, e ad istruzione dibattimentale già completata e conclusa davanti al primo giudice) sia pure quale effetto di una nuova attribuzione di potere processuale, realizzandosi per questi ultimi accusati il paradossale risultato di un inammissibile cumulo dei benefici e delle risorse processuali del rito ordinario e del rito speciale.

È noto che il giudizio di eguaglianza, in quanto giudizio di relazione, comporta che la disamina della conformità di una norma a quel principio si sviluppi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul perché una data disciplina operi una specifica distinzione, con la conseguenza che il vizio può essere identificato solo a seguito della verifica della carenza della causa della disciplina introdotta, siccome fondata sulla irragionevole scelta di un regime che omologa tra loro situazioni diverse, o, al contrario, differenzia il trattamento in situazioni analoghe (Corte cost. n. 386, 5 novembre 1996, Pres. Ferri, rel. Vari, Corte cost. n. 89, 28 marzo 1996; Corte cost., n. 454, 30 dicembre 1997, Pres. Guizzi, rel. Vari). Conclusione questa che trova fondamento nella pregevole prospettazione di regole espressa dalla sentenza n. 89 del 28 marzo 1996 (Pres. Ferri, rel. Vassalli, in Sarlo e Presidente del Consiglio dei ministri).

Da tale decisione si rileva infatti:

*I.* che il parametro dell'eguaglianza davanti alla legge non determina l'obbligo di rendere immutabilmente omologhi tra loro fatti o rapporti che, sul piano fenomenico, ammettono una gamma di variabili estesa quante sono le situazioni in concreto storicamente verificabili;

*II.* che tale parametro però individua il rapporto funzionale che correla la positiva disciplina di quei fatti o rapporti al paradigma dell'armonico trattamento da riservare ai destinatari della disciplina normativa in modo da scongiurare l'intrusione di elementi arbitrariamente discriminatori;

*III.* che lo sbarramento all'intrusione di detti elementi di arbitrarietà impone che la conduzione della disamina della conformità di una norma al principio di eguaglianza si muova secondo un modello dinamico, incentrandosi sul «perché» una determinata disciplina operi quella specifica distinzione all'interno del tessuto egalitario dell'ordinamento;

*IV.* che siffatto modello dinamico porta pertanto ad un giudizio di ragionevolezza, ossia ad un apprezzamento di conformità tra regola introdotta e la «causa» normativa, obiettivata nel sistema che la deve assistere;

*V.* che il controllo di costituzionalità deve saldarsi al generale principio di conservazione dei valori giuridici, e restare comunque circoscritto all'interno dei confini propri dello scrutinio di legittimità;

VI. che l'ambito della disamina di costituzionalità, quando sia invocato il principio di eguaglianza, non può travalicare in apprezzamenti della ragionevolezza che sconfinino sul merito delle opzioni legislative, specie nelle ipotesi in cui la questione dedotta investa sistemi normativi complessi all'interno dei quali la ponderazione dei beni e degli interessi non si possa ritenere frutto di soluzione univoche;

VII. che pertanto, non qualsiasi incoerenza, disarmonia, o contraddittorietà, che sotto taluni profili o per alcune conseguenze, una data previsione possa lasciar trasparire, sono rilevanti, giacchè, in tale prospettiva verrebbe a sovrapporsi al controllo di legittimità, una verifica di opportunità, spesso condotta alla stregua di un etereo parametro di equità e di giustizia, al cui fondo sta una composita selezione di valori, non appartenente ai compiti della Corte costituzionale.

Orbene, nella fattispecie, è proprio il rigoroso rispetto delle impeccabili regole di confine tra «il consentito controllo di costituzionalità», secondo un modello dinamico, e «la vietata verifica di opportunità», che suggerisce ed impone alla Corte di merito il ricorso alla suprema valutazione del giudice costituzionale.

Non si tratta infatti, nella specie, di una scelta di opportunità, la quale ha indotto il legislatore a limitare i benefici del rito abbreviato, e soltanto in prime cure, al giudizio di compatibilità rispetto alle integrazioni probatorie richieste dalla parte privata, ma nella intrusione di elementi irragionevolmente discriminatori tra il giudice di I e II grado, con ulteriore derivata disparità di trattamento tra l'imputato, il quale in prime cure ha accettato il giudizio allo stato degli atti, e l'imputato che, in grado di appello, avendo già esaurito ogni Strategia difensiva, sicuro della rinnovazione istruttoria dibattimentale, disposta *ex art.* 603 C.P.P., senza alcuna reale contropartita e non avendo nulla da rischiare, formula la richiesta di ammissione al procedimento speciale, prima non consentitagli.

Da ultimo, detta questione di legittimità, oltre che non manifestamente infondata, risulta di concreta rilevanza nel giudizio di appello a carico del Ramaro, attesa l'inoppugnabile attribuibilità alla sua azione dell'evento mortale in danno della C. con la derivata conseguenza che potrà procedersi o meno alla riduzione premiale della sanzione da irrogarsi a seconda del corrispondente esito del provocato controllo di legittimità della Corte costituzionale, sugli artt. 438.5 C.P.P., in relazione all'art. 603 commi 1 e 3 C.P.P. e dell'art. 4-ter, comma 3 lettera b) legge 5 giugno 2000 n. 144.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli artt. 4-ter, comma 3, lettera b) legge 5 giugno 2000 n. 144, 438 comma 5 C.P.P. in relazione all'art. 603, primo e terzo comma C.P.P.;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'indicato giudizio di legittimità costituzionale delle dette norme in relazione al parametro della ragionevolezza *ex art.* 97 Cost. e con riferimento ai principi di eguaglianza indicati dall'art. 3 Carta costituzionale;*

*Sospende il giudizio penale in corso a carico di Ramaro Paolo;*

*Ordina *ex art.* 23.4 legge 87/1953 che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Venezia-Mestre, addì 22 novembre 2000.

*Il Presidente: LANZA*

## N. 130

*Ordinanza emessa il 2 ottobre 2000 (recte: 3 ottobre 2000) dalla Corte di appello di Catania nel procedimento penale a carico di Tignino Giulio Sascia ed altri*

- Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni, già acquisite al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge attuativa dell'art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, rese, nel corso delle indagini preliminari, da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore - Consentita utilizzazione e valutazione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.**
- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, sostituito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1, commi 1 e 2.
  - Costituzione, artt. 3 e 111.

## LA CORTE DI APPELLO

A scioglimento della riserva espressa;

Viste le dichiarazioni dei coimputati ed imputati di reato connesso Tignino Leone Petralia Parasiliti con le quali gli stessi esprimono la volontà di volersi astenere dal deporre;

Vista la richiesta del procuratore generale di volere ritenere acquisite le dichiarazioni rese, ovvero di volere procedere all'acquisizione mediante la contestazione di cui all'art. 500, quarto comma, c.p.p. giusto il principio espresso con sentenza dalla Corte costituzionale n. 361 del 1998;

Sentiti i difensori degli imputati che si oppongono alla contestazione e al modo di acquisizione siccome richiesto dal p.g. e rilevano in subordine l'incostituzionalità sull'art. 1, comma 2, legge n. 35/2000;

## O S S E R V A

L'apparato accusatorio, su cui si fonda il procedimento e che appare rilevante ai fini decisori, è in gran misura costituito dalle dichiarazioni dei coimputati e degli imputati di reato connesso che hanno dichiarato di volersi astenere dal deporre.

Peraltro parallelamente all'incedere del processo — dalle sue fasi preliminari sino all'odierno giudizio di rinvio — il quadro normativo di riferimento si è posto in rapida evoluzione.

L'originaria formulazione del sistema probatorio previsto dal codice era ispirato ai principi dell'oralità e del contraddittorio, pur nella salvaguardia di dati probatori formati in precedenza (quali gli atti non ripetibili) ma la regolamentazione dettata dall'art. 192, terzo comma, c.p.p. (cui era affidata la valutazione e l'attendibilità del dichiarante) e dall'art. 513 c.p.p. (cui era affidata la acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni) nonché dall'art. 500 c.p.p. è rimasta modificata dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 24, 254, 255 del 1992 e dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Attraverso infatti il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500 c.p.p. si è consentita l'acquisizione delle dichiarazioni rese dai testimoni in sede di indagini, mentre è stata ammessa *tout court* l'acquisizione delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso che si fosse astenuto dal deporre, in tal modo dandosi preferenza al principio di conservazione dei mezzi di prova già formati rispetto al principio di garanzia della difesa. Con la legge 7 agosto 1997, n. 267, si è operato un recupero del principio del contraddittorio e dell'oralità in antagonismo con il principio di «non dispersione dei mezzi di prova» formati prima del dibattimento.

Così è stato disposto che le dichiarazioni degli imputati non potevano essere utilizzate nei confronti di altri imputati senza il loro consenso (comma 1, art. 513) e del pari venne disposto che poteva darsi lettura delle dichiarazioni degli imputati di reato connesso — che si fossero avvalsi della facoltà di astenersi dal deporre — solo sull'accordo delle parti (ult. parte, comma 2, art. 513).

E peraltro con le norme transitorie di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 6 della stessa legge venne previsto un complesso sistema di valutazione delle dichiarazioni già rese (... possono essere valutate come prova ... Solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero — alla polizia giudiziaria da questa delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge) solo in parte richiamantesi alla regola di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p.

Ma la Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 2 novembre 1998 ha dichiarato l'illegittimità dell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 513 c.p.p. in quanto non prevede l'applicazione dell'art. 500, comma 2-bis e 4 c.p.p. qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni.

Infine è intervenuto l'art. 111 della Costituzione come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha introdotto il principio del c.d. giusto processo secondo cui «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore». Va peraltro sottolineato che tale principio era già contenuto nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo che per il suo valore di principio generale di diritto internazionale avrebbe dovuto ritenersi di immediata applicazione nell'ordinamento italiano.

Con la legge 25 febbraio 2000, n. 35, sono state dettate disposizioni urgenti per l'applicazione dell'art. 111 della Costituzione a tutti i procedimenti in corso salvo due deroghe.

La prima deroga si è consentita per i procedimenti in corso in cui sia già avvenuta l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni già rese precedentemente da chi si è volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore; con tale deroga si è inteso contemperare l'applicazione dei nuovi principi costituzionali sul contraddittorio — e sull'oralità e sul diritto di difesa con il principio di conservazione del materiale probatorio già acquisito. Però si è voluto attenuare l'efficacia di tali dichiarazioni consentendone la utilizzabilità solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità (disposizione questa del comma 2 dell'art. 1 che sembra in qualche modo richiamarsi a quella transitoria della legge n. 267/1997).

La seconda deroga, è prevista dal quarto comma dell'art. 1 della legge n. 35 secondo cui nel giudizio dinanzi alla cassazione si applicano le norme di valutazione vigenti al momento delle decisioni (impugnate).

Tale deroga è in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni unite della Cassazione che in precedenza avevano ritenuto applicabile anche nel giudizio di legittimità la legge n. 267/1997 modificativa dell'art. 513 c.p.p.

Il cennato parallelismo tra l'incedere del processo e le mutazioni normative da una parte e la necessità di coordinamento tra le varie normative succedutesi nel tempo dall'altra, genera problemi interpretativi di notevole importanza circa la disciplina attualmente applicabile e la sua eventuale aderenza ai nuovi principi costituzionali posti dall'art. 111 della Costituzione. In vero nella fase delle indagini preliminari era in vigore l'impianto accusatorio previsto dal codice di procedura.

Il giudizio di 1° grado si è celebrato nella vigenza del principio di conservazione del materiale probatorio acquisito prima del dibattimento, principio esaltato dalle sentenze della Consulta del 1992 e dalla legge n. 356 dello stesso anno.

Il giudizio di 2° grado si è invece celebrato nella vigenza della legge n. 267/1997.

Il giudizio di legittimità — a seguito dei ricorsi proposti dalla procura generale e dagli imputati — si è svolto in costanza del principio sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998.

E la stessa Cassazione, con l'annullamento e il rinvio, ha disposto l'acquisizione e la valutazione delle dichiarazioni dei coimputati e degli imputati di reato connesso astenutisi dal deporre, mediante contestazione a termini dell'art. 500, quarto comma c.p.p.

Ma dopo la sentenza della Corte di cassazione sono intervenuti i principi sul giusto processo di cui al novellato art. 111 della Costituzione e la legge di provvisoria attuazione n. 35 del 2000.

Il primo tema che si pone a questo collegio è pertanto se il punto di diritto sancito nella sentenza di rinvio sia rimasto superato dall'*ius superveniens* e se pertanto rimanga ancora spazio per l'acquisizione e la valutazione delle dichiarazioni sopra menzionate.

La sentenza della Cassazione apparentemente sembra muoversi nel presupposto che dette dichiarazioni non siano state acquisite e richiede infatti una contestazione *ex art. 500*, quarto comma c.p.p., che ha ragione di essere solo ove si ritenga una mancata (o non valida) acquisizione.

La legge n. 35 del 2000 pone una deroga all'immediata applicazione dell'art. 111 della Costituzione per le dichiarazioni già «acquisite al fascicolo del dibattimento» ma v'è da chiedersi in che limiti il termine «acquisite» usato dalla legge coincida con il termine «acquisite» usato dalla Cassazione.

E il dubbio non è di poca portata poiché se le dichiarazioni di cui trattasi devono ritenersi non acquisite non si può procedere a una nuova contestazione per acquisire in quanto contrastante sia con l'attuale art. 111 della Costituzione sia con la legge n. 35, con la conseguenza che il materiale probatorio proveniente da tali dichiarazioni dovrebbe praticamente ritenersi inesistente.

Se le dichiarazioni devono considerarsi acquisite esse sarebbero valutabili nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 1, ma sorgono immediati profili di costituzionalità della legge stessa in rapporto al principio di cui all'art. 111 della Costituzione.

In vero la tematica muove dall'esigenza di aderire alla regola della immediata operatività della disposizione relativa alla formazione del materiale probatorio, la quale discende dalla struttura plurifasica e a formazione progressiva del procedimento probatorio *in fieri* finché la «regiudicanda non diventa regiudicata».

Tale regola è stata sancita dalle sezioni unite della cassazione sin dalla sentenza Gerina del 1998, e presumibilmente v'è da ritenere che la sentenza di annullamento con rinvio, che ci riguarda, nel disporre la nuova acquisizione abbia voluto porre rimedio alla mancata applicazione della legge processuale al momento dell'atto e che quindi abbia voluto imporre la rituale acquisizione di un materiale probatorio acquisito irritualmente.

Ma l'attuale acquisizione non può che passare attraverso l'applicazione dell'art. 111 della Costituzione, quale novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 che prevede la formazione della prova in contraddittorio e prevede i casi (consenso dell'imputato — impossibilità di natura oggettiva — provata condotta illecita) in cui può derogarsi a questo principio.

La portata generale e precettiva della norma avente indubitabilmente una efficacia immediata sembra escludere che mediante legge ordinaria possano introdursi ulteriori eccezioni del principio in esso dedotto o se ne possa ritardare l'applicazione.

È bensì vero che l'art. 22, legge costituzionale n. 2/1999 prevede l'attuazione mediante disposizioni transitorie di legge ordinaria, ma è chiaro che tale possibilità del legislatore ordinario rimane ancorata a quanto previsto nell'art. 1, salvo a volere ritenere un inammissibile contrasto di norme costituzionali. Sicché l'attuazione del principio del contraddittorio con norme transitorie ordinarie non può che riguardare l'adeguamento e il coordinamento del quadro normativo al principio costituzionale, senza che questo possa subire altre eccezioni o limitazioni oltre quelle previste dal dettato costituzionale.

La disposizione pertanto del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 35/2000 che nega l'applicazione del principio del contraddittorio per i processi in corso nei casi di dichiarazioni già acquisite al fascicolo pone una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata in rapporto all'art. 111 della Costituzione.

Inoltre la previsione di ancorare l'applicazione dell'art. 111 della Costituzione al dato temporale e aleatorio dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento, dipendente da dinamiche organizzative che prescindono dalla volontà delle parti, rifluisce in una valutazione della responsabilità dell'imputato, che nell'ambito dello stesso processo o in processi differenti ancora pendenti, può ritrovarsi in ingiustificata posizione di disparità rispetto ad altri imputati secondo che l'acquisizione sia avvenuta per taluni e non per altri.

Pare cioè irragionevole ritenere che la norma dell'art. 1, comma 2, legge n. 35 abbia previsto un diverso regime probatorio nell'ambito dello stesso procedimento ovvero anche di più procedimenti pendenti nella stessa fase, comportando il rischio di diverso giudizio di responsabilità e di diverso trattamento sanzionatorio per soggetti addirittura e possibilmente imputati degli stessi reati.

Cosicché le dichiarazioni nel presente procedimento dei coimputati che non si siano astenuti e che quindi possano ritenersi acquisite, nella misura in cui si riflettono nella posizione degli altri imputati in modo diverso o con peso diverso, determinano una differenziazione di giudizio che non appare giustificata.

Deriva che non appare manifestamente infondata la questione di legittimità della norma anche con riguardo all'osservanza dell'art. 3 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, legge 25 febbraio 2000, n. 35, in riferimento all'art. 111 e 3 della Costituzione per la parte in cui consente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento;*

*Sospende il processo in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;*

*Dispone che l'ordinanza sia notificata altresì agli imputati mantenutesi contumaci.*

Catania, addì 2 ottobre 2000.

*Il Presidente: FOTI*

## N. 131

*Ordinanza emessa il 16 novembre 2000 dal giudice di pace di Bologna  
nel procedimento civile vertente tra Vecchi Giuseppe e Comando carabinieri di Galliera*

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Trattamento sanzionatorio maggiormente afflittivo rispetto a quello previsto per la più grave ipotesi descritta dall'art. 128, comma 2, codice della strada - Illogicità - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Permanenza per due mesi, nonostante il pagamento della sanzione pecuniaria e la restituzione della patente ritirata - Contrasto con il principio di uguaglianza e con il canone di proporzionalità delle sanzioni - Illogicità.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

**Circolazione stradale - Sanzioni accessorie previste dal codice della strada - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria - Impossibilità di restituzione del veicolo e di sospensione del fermo prima del rigetto del ricorso - Violazione del diritto di difesa.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Circolazione stradale - Sanzioni accessorie previste dal codice della strada - Fermo amministrativo del veicolo - Obbligo dell'organo accertatore di indicare le tariffe di liquidazione delle spese di custodia - Mancata previsione - Contrasto con il principio di «tassatività della sanzione».**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 2.
- Costituzione, artt. 24 e 97.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la presente ordinanza.

## IN FATTO

Con verbale di contestazione del 26 giugno 2000 agenti della stazione carabinieri di Galliera (BO) hanno accertato che il ricorrente circolava alla guida della propria autovettura Ford Sierra targata FE/403046 munito di patente scaduta il 1° giugno 2000 in violazione della norma di cui all'art. 126, comma settimo, del codice della strada e, oltre all'accertamento della sanzione pecuniaria, provvedevano al ritiro immediato del documento e con contestuale verbale, redatto ai sensi dell'art. 126, settimo comma e 214 primo comma, del predetto codice, disponevano il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo per 60 giorni. Il verbale di «fermo» ometteva di indicare le tariffe inerenti le spese di custodia previste col decreto prefettizio di ricognizione annuale.

Con ricorso ex artt. 22 e 22 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, depositato il 30 giugno 2000, il ricorrente eccepeva la gravosità della sanzione accessoria del fermo amministrativo dell'autoveicolo che a suo dire era necessaria per accompagnare a Ferrara la sorella convivente, bisognosa di cure giornaliere, in quanto invalida civile.

Col decreto 14 luglio 2000 si fissava l'udienza di prima comparizione per il giorno 16 novembre 2000, questo giudice, sospendeva i provvedimenti opposti disponendo la restituzione dell'autovettura.

All'udienza del 26 novembre 2000 il ricorrente riferiva di avere assolto al pagamento della sanzione pecuniaria, di avere corrisposto le spese di custodia dell'autoveicolo e di avere ottenuto, in breve tempo, la restituzione del documento di guida, tanto da potere nuovamente circolare.

Se non ché proprio tale circostanza, prospettava a questo giudice, una grave discrasia normativa tale da indurlo a sollevare questione di legittimità costituzionale.

Infatti la restituzione della patente e cioè del titolo necessario per la guida di un veicolo a motore, non si armonizza con il contestuale fermo del veicolo.

#### INDIRITTO

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, settimo comma e dell'art. 214, comma secondo e sesto, del codice della strada, appare rilevante e non manifestamente infondata.

L'art. 126, settimo comma, citato, come novellato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con l'introduzione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi, appare in palese contrasto con il principio di uguaglianza che impone a situazioni simili uguale trattamento, cosa che nella fattispecie non si è verificato. Infatti l'art. 126, settimo comma, prevede il fermo amministrativo del veicolo mentre tale sanzione non è stabilita in ipotesi con uguale o superiore potenzialità di pericolo per la circolazione stradale.

Raffrontando la previsione qui richiamata con quella del successivo art. 128, secondo comma, cui chi senza essersi sottoposto agli esami o accertamenti disposti dalle autorità competenti oppure, pur dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida a seguito dell'accertamento sanitario, continui a circolare soggiace a una sanzione pecuniaria edittale inferiore nel minimo e nel massimo, senza che a ciò consegua la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, così rilevando, la disparità di trattamento.

Invero la circolazione con patente scaduta di validità, comporta una sanzione sotto il profilo punitivo — afflittivo — più grave di quella che viene comminata a chi guida nonostante sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo o abbia omesso di sottoporsi agli accertamenti richiesti.

Ne consegue che la norma appare censurabile sotto l'aspetto della illogicità, ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie in quanto risulta esattamente delineato il contrasto tra la maggiore afflittività del cumulo della sanzione principale ed accessorie riferite ad un unico fatto, per altro colposo, quale è quello di circolare alla guida di un autoveicolo con patente scaduta (per dimenticanza), rapportato ad un comportamento chiaramente illecito di colui che si mette invece alla guida, nonostante la dichiarata inidoneità.

Sotto altro profilo rileva la violazione del principio di uguaglianza e proporzionalità, laddove la sanzione accessoria del ritiro della patente obbliga alla regolarizzazione del documento e perdura fino a tale momento, mentre ciò non accade col fermo amministrativo dell'autoveicolo, pur essendo venuta meno la esigenza cautelare della sanzione accessoria. Da qui la illogicità del fermo amministrativo che non appare in armonia con il disegno del codice.

Inoltre l'art. 214, sesto comma, del codice della strada appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto, secondo la previsione, che la restituzione del veicolo non può avvenire se non dopo il rigetto dell'opposizione, verrebbe ad essere completamente interdetto il diritto alla difesa e, qualora esercitato in via cautelare, impedito al giudice di sospendere il fermo amministrativo del mezzo.

Va aggiunto che la disposizione che inibisce al giudice il potere di disporre, nelle more di giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, appare gravemente lesiva anche perché il procedimento ordinario non può intervenire prima di 60 giorni stante la norma di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Infine, premesso che l'art. 214, secondo comma, prevede, nell'ipotesi di fermo amministrativo del veicolo il pagamento delle spese di custodia, rinviando per la pratica attuazione della sanzione, all'art. 396 del d.lgs. 10 settembre 1993 (regolamento di esecuzione c.d.s.) che richiama, per quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli di cui all'art. 394, si rileva che la custodia del veicolo è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Qualora ciò non sia possibile (ipotesi prevalente) il preposto ufficio o comando dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal prefetto competente.

Ne consegue che le sopra individuate disposizioni, laddove non prevedono l'obbligo da parte dell'organo accertatore di indicare, nel rispetto del principio di tassatività della sanzione, le tariffe di liquidazione, delle spese di custodia (che conseguono in uno col fermo amministrativo del veicolo) stabilite col decreto di ricognizione del prefetto competente, appaiono, per tale motivo, in contrasto con gli artt. 24 e 97 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;*

*Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, e dall'art. 214, commi 2 e 6, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, come sopra illustrati e prospettati;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Sospende il giudizio in corso e dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Bologna, addì 16 novembre 2000.

*Il giudice di pace: SAMARITANI*

01C0206

N. 132

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 2000 dal giudice di pace di Bologna  
nel procedimento civile vertente tra Parlatore Melega Maria Concetta ed altro e Polizia stradale di Bologna*

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per due mesi - Trattamento sperequato rispetto a quelli previsti in ipotesi di guida senza i requisiti per la conduzione di veicoli (art. 116, comma 13, codice della strada) e di guida in stato di ebbrezza (art. 186 codice della strada) - Ingiustificata disparità di trattamento.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, e successive modifiche.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Premesso che il 4 agosto 2000 è stato presentato dall'avv. Ulisse Melega, procuratore e domiciliatario dei sigg. Maria Concetta Parlatore e Melega Vittorio, ricorso in opposizione a sanzione amministrativa comminata a seguito dell'infrazione di cui all'art. 126, comma 7, del C.d.s., a mezzo del verbale di accertamento n. 318959V in data 29 luglio 2000 dalla polizia stradale di Bologna a carico di Melega Giorgio, figlio dei ricorrenti, e fermo amministrativo del veicolo (VW Passat tg. BF433JG).

Rilevata la regolarità del ricorso in base alla normativa vigente, in particolare visti gli artt. 22, 22-bis e 23 della legge 26 novembre 1981, n. 689;

Esaminate le motivazioni addotte dai ricorrenti a sostegno del richiesto annullamento del provvedimento opposto nonché di immediata sospensione degli effetti del medesimo;

La polizia stradale di Bologna trasmetteva in data 29 agosto 2000 al giudice di pace di Bologna gli atti relativi al citato ricorso evidenziando che, siccome i ricorrenti avevano affidato il veicolo al figlio in buona fede sapendo che questi era regolarmente munito di patente di guida ignorando che fosse scaduta, la normativa del fermo amministrativo appare correttamente applicata non potendo invocare il disposto dell'art. 214, comma 1-bis, del C.d.s., introdotto dal d.lgs. n. 507/1999.

La prefettura di Bologna con la propria comparsa nel giudizio in questione, depositata il 2 novembre 2000, chiedeva di rigettare l'opposizione in quanto infondata sull'assunto «che i ricorrenti, a loro dire, hanno "affidato" il veicolo al figlio e non già contro la volontà espressamente o tacitamente manifestata dagli stessi».

Questo giudice, nell'ordinanza di fissazione di udienza per il 1° dicembre 2000, sospendeva il provvedimento impugnato ravvisando «gravi motivi», presupposti dall'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689/1981, in considerazione che il mancato utilizzo dell'autovettura avrebbe creato gravissimi pregiudizi per i pazienti del ricorrente dott. Vittorio Melega, medico psichiatra, e per la richiesta di eccezione di costituzionalità dell'art. 126 C.d.s.

#### R I L E V A

Nel caso in esame tra le varie considerazioni svolte dal ricorrente per ottenere immediata sospensione delle sanzioni irrogate rivestono un giusto spessore giuridico e meritano certamente considerazione in quanto diretti a riflessioni di equità e di parità di trattamenti, non tanto per una generica critica di eccessiva severità della norma di cui all'art. 126, comma 7, del C.d.s., applicato nella fattispecie, quanto con riferimento al fatto che nel ricorso vengono profilate questioni di legittimità costituzionale della normativa in questione.

In particolare con riferimento all'art. 3 della Costituzione pare sussistere disparità di trattamento laddove si evidenzia uno sproporzionato rigore adottato dal legislatore nel formulare la sanzione dell'art. 126, comma 7, del C.d.s. nei confronti:

dell'art. 116, comma 13, del C.d.s. che riguarda le sanzioni applicate a chi guida senza mai aver conseguito la patente o che guida senza patente perché revocata e non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti;

dell'art. 186 C.d.s. (guida in stato di ebbrezza) che non prevede alcuna sanzione accessoria pure trattandosi di uno stato di incapacità temporanea simile a quello con il ritiro della patente per pochi giorni e la restituzione non appena vi fosse stato l'adempimento alle prescrizioni omesse.

Il confronto delle situazioni che prevedono la guida con patente scaduta, la guida senza mai aver conseguito la patente o senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti e la guida in stato di ebbrezza portano a punire le relative condotte in modo che appare sperequato per quanto riguarda il fermo amministrativo di due mesi, quale sanzione accessoria nel primo caso e non previsto negli altri. A quanto sopra aggiungasi anche, per il primo caso, gli oneri delle spese di custodia del veicolo fermato.

L'evidenziata disparità di trattamento potrebbe trovare giustificazione se ed in quanto si configurassero, a buona ragione, un obiettivo giudizio di maggiore pericolosità della condotta di guida con patente scaduta rispetto alla condotta delle altre ipotesi sopra indicate.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87; ogni contraria istanza rigettata per i motivi esposti in narrativa;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di parte opponente con riguardo alla parte dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada) che prevede la sanzione necessaria del fermo amministrativo di due mesi dell'autoveicolo guidato da conducente con patente scaduta di validità.*

*Sospende il giudizio in corso tra le parti.*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica del presente provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la comunicazione dello stesso al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a cura della cancelleria.*

Bologna, addì 1° dicembre 2000

*Il giudice di pace: TARANTINO*

## N. 133

*Ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sez. staccata di Lecce sul ricorso proposto da Verbena Giovanni contro comune di Galatina*

- Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio dell'equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995.**
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
  - Costituzione. art. 36.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso R.G. n. 3320/1994 proposto da Giovanni Verbena, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio dello stesso in Lecce, piazza Mazzini n. 72 elettivamente domiciliato.

Contro il comune di Galatina, in persona del Sindaco in carica pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio e presupposta delibera di G.M., dall'avv. A. Lino Spedicato, presso lo studio dello stesso in Lecce, via Calabria n. 1 elettivamente domiciliato, per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Galatina n. 811 del 5 agosto 1994 e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale per la declaratoria del diritto del ricorrente alla percezione delle differenze retributive tra la IV qualifica funzionale, qualifica di inquadramento formale e quella corrispondente alle mansioni svolte, riconducibili alla VI qualifica funzionale, a far tempo dal 15 febbraio 1982, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino alla data di effettivo soddisfo nonché per la declaratoria perdurando lo svolgimento dei compiti superiori, del diritto del ricorrente alla percezione del trattamento economico corrispondente alla VI qualifica funzionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito all'udienza del 28 giugno 2000, il relatore dott. Luigi Viola; uditi altresì, l'avv. Persico in sostituzione di Galluccio Mezio per il ricorrente e l'avv. Aprile in sostituzione di Spedicato per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

## F A T T O

Il ricorrente, dipendente di ruolo del comune di Galatina con la qualifica di collaboratore amministrativo, inquadrato nella IV qualifica funzionale e addetto dal 1982 all'ufficio tecnico comunale ha impugnato, sul presupposto di aver svolto mansioni superiori (riconducibili alla VI qualifica funzionale) dal 15 febbraio 1982 in seguito a formale incarico, la deliberazione di G.M. n. 811/1994 (emessa a seguito dell'attivazione della procedura di constatazione dell'illegittimo silenzio della p.a. su precedente istanza e reiettiva delle sue richieste) ed ha chiesto l'accertamento dell'espletamento, da parte sua, delle suddette mansioni superiori con riconoscimento dei conseguenti benefici economici.

In particolare, la difesa del Verbena ha sostenuto che l'atto della Giunta municipale del comune di Galatina sarebbe affetto da illegittimità per:

1) violazione dell'art. 72 del d.P.R. 268/1987, eccesso di potere per erronea interpretazione dei principi giuridici e delle norme operanti, nel comparto degli enti pubblici, in tema di esercizio di mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento: dalla disposizione richiamata, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale ed infine, dall'art. 2103 del codice civile (come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300) emergerebbe infatti un generale principio di retribuità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico;

2) eccesso di potere per travisamento dei fatti: la delibera avrebbe infatti errato nell'assumere, a base delle determinazioni, il presupposto della richiesta di un formale inquadramento nella qualifica formale superiore e non invece la reale richiesta della corresponsione del solo trattamento economico corrispondente a quest'ultima;

3) violazione di legge ed eccesso di potere per erronea interpretazione dei principi applicabili, nel settore del pubblico impiego, in tema di prescrizione: l'intervenuta prescrizione rilevata dalla delibera impugnata con riferimento al periodo anteriore al 15 aprile 1988, contrasterebbe infatti con il pacifico insegnamento giurisprudenziale che attribuisce valore interruttivo della prescrizione al riconoscimento, da parte dell'Ente, della fondatezza della pretesa;

4) eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa: il diniego del trattamento economico della qualifica funzionale superiore contrasterebbe infatti con precedenti manifestazioni dell'amministrazione (soprattutto ordini di servizio del Sindaco di Galatina) che avrebbero attribuito e riconosciuto l'esercizio di mansioni superiori rispetto a quella di inquadramento.

Si è costituita l'amministrazione comunale di Galatina, controdeducendo sul merito della pretesa di controparte e comunque eccependo, in via subordinata, la prescrizione delle pretese economiche anteriori al 15 aprile 1988.

All'udienza del 16 novembre 1994 la sezione ha respinto, con l'ordinanza n. 1868/1994, la richiesta di tutela cautelare formulata dal ricorrente.

Dopo l'esecuzione, da parte dell'amministrazione, degli incombenti istruttori disposti dalla sezione con la sentenza 1º luglio 1999 n. 1038, il ricorso è passato in decisione all'udienza del 28 giugno 2000.

## D I R I T T O

1. — La decisione del ricorso dipende strettamente dalla risoluzione della problematica della retribuità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico, in ottemperanza alle prescrizioni (soprattutto ordini di servizio) in materia di organizzazione del servizio emanati dal datore di lavoro pubblico.

In punto di fatto, la documentazione depositata in giudizio dalle parti e l'istruttoria disposta dalla sezione hanno infatti chiarito come il Verbena abbia svolto, a decorrere dal 15 febbraio 1982 e fino al 30 giugno 1998 (termine ultimo del rapporto conoscibile da questo tribunale in adempimento della previsione dell'art. 45, comma 17 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80), mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di inquadramento (IV q.f.); mansioni superiori svolte sulla base di precise disposizioni del responsabile del servizio (come da numerose certificazioni in atti) e per coprire una carenza di posti previsti in pianta organica.

La fattispecie in decisione si riduce pertanto alla problematica, più generale, della retribuità delle mansioni superiori svolte nel pubblico impiego.

2. — Di recente, la problematica ha costituito oggetto di una serie di interventi del Consiglio di Stato, in sostanza orientati per la non retribuità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico.

(In particolare, la decisione n. 22 del 18 novembre 1999 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha operato una decisa rimeditazione dell'indirizzo giurisprudenziale (negli ultimi tempi fortemente contestato) più favorevole al dipendente pubblico, optando per la tesi che esclude la retribuità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico.

Per l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la retribuità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico non troverebbe infatti una base normativa in alcuna «norma o principio generale desumibile dall'ordinamento»; in particolare, la retribuità non potrebbe trovare una base normativa né nell'art. 2126 c.c. (la disposizione riguarderebbe infatti solo l'ipotesi della «retribuità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato»), né nell'applicazione diretta dell'art. 36 della Cost. (la cui «incondizionata» applicazione al pubblico impiego sarebbe impedita dalle contrastanti previsioni degli artt. 97 e 98 Cost.).

L'esame della normativa evidenzerebbe poi una disposizione (l'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3: «l'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese») che, nella prospettazione dell'adunanza plenaria, avrebbe espressamente normativizzato il principio della non retribuità delle mansioni superiori alla qualifica di inquadramento svolte dal dipendente pubblico.

In definitiva, sarebbe quindi proprio questa norma, quanto meno per il periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 56 d.lgs. (3 febbraio 1993 n. 29 (nel testo modificato dall'art. 25 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80), ad integrare la base normativa del principio di non retribuità delle mansioni superiori, per l'Adunanza plenaria, vigente nel rapporto di pubblico impiego.

2.1. — La soluzione è stata poi ribadita dalle decisioni n. 10 del 28 gennaio 2000 e n. 11 del 23 febbraio 2000 dell'Adunanza plenaria che hanno escluso qualsiasi possibilità di individuare, nella previsione dell'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, «un principio generale di più ampia portata» avente ad oggetto la retribuità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico.

In una prospettiva che valorizza la gradualità dell'applicazione alla pubblica amministrazione della normativa civilistica in materia di rapporto di lavoro («una modifica *ab imis* di un istituto complesso postula quasi sempre un'attuazione graduale, con la conseguenza che alcuni tratti della riforma (come la disciplina delle mansioni superiori), elaborati sul fondamento di una pronta effettività del rinnovato assetto, mancando questa, debbano poi essere differiti, potendo altrimenti innescare risultati non voluti»), l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha infatti individuato, nella normativa che ha prima sospeso l'entrata in vigore dell'art. 57 d.lgs. 29/1993 e poi definitivamente abrogato (art. 43 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80) la disposizione, un chiaro indice normativo dell'insussistenza di un principio generale di retribuità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico: «di fronte agli espliciti interventi del Legislatore per differire l'attuazione della puntuale (e, tutto sommato, limitativa) disciplina delle mansioni superiori recata dall'art. 57, protrattasi fino alla sua caducazione, è arbitrario scorgere in esso l'espressione di un principio generale di più ampia portata e ritenerlo applicabile — in aperto conflitto con la contraria volontà espressa dal Legislatore con i ripetuti rinvii — a far tempo dalla sua emanazione o, perfino, da data anteriore» (CdS ad. plen. 28 gennaio 2000 n. 10).

Il principio della retribuità delle mansioni superiori non potrebbe poi trovare una base normativa nella previsione dell'art. 56 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80; la «significativa apertura nei confronti del mansionismo» operata dalla disposizione è infatti destinata a trovare applicazione solo «in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita» e quindi non è immediatamente operativa.

Il quadro normativo tratteggiato da Ad. plen. n. 10/2000 e n. 11/2000, ma sulla base di una ricostruzione già integralmente fornita da Ad. plen. 22/1999, è poi completato dal riconoscimento delle modificazioni derivanti dalla soppressione, ad opera dell'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, delle parole «a differenze retributive o» dell'ultimo comma dell'art. 56 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80); «con tale ultimo intervento il Legislatore ha (infatti) manifestato la volontà — non è possibile attribuire altro significato alla modifica — di rendere anticipatamente operativa la disciplina dell'art. 56, almeno con riferimento al diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore» (CdS ad. plen. 28 gennaio 2000 n. 10).

L'operatività delle modificazioni apportate dal d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 (e quindi la possibilità di riconoscere le differenze retributive a chi abbia svolto mansioni superiori) è però limitata alle fattispecie o ai periodi del rapporto di lavoro successivi all'entrata in vigore del cit. decreto legislativo e non può trovare applicazione nelle ipotesi (come quelle decise dall'Adunanza plenaria o quella oggi in decisione) antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 387/1998.

3. — L'applicazione alla fattispecie oggi in decisione dei principi elaborati dall'Adunanza plenaria con le decisioni n. 22/1999, 10/2000 e 11/2000 dovrebbe portare al respingimento del ricorso.

Il Regolamento organico del personale del comune di Galatina depositato dalla difesa del ricorrente all'udienza del 28 giugno 2000 evidenzia infatti una previsione (l'art. 2, nel testo modificato dalle delibere C.C. n. 21 dell'8 marzo 1985 e 489 del 5 novembre 1985) che rinvia, per tutto quanto non regolamentato dal citato regolamento, alle leggi «che regolano i rapporti di impiego del personale dello Stato, nonché alle norme contenute nel T.U. della legge comunale e provinciale — in quanto applicabili»; in virtù del rinvio previsto dall'art. 2 del Regolamento organico del Personale, nella fattispecie dovrebbe pertanto trovare applicazione la previsione dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e quindi dovrebbe acquistare piena operatività la non retribuitività delle mansioni superiori prospettata dalla giurisprudenza più recente dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

La sezione è però dell'avviso che sussistano fortissimi dubbi in ordine alla compatibilità della disposizione con la previsione dell'art. 36 della Costituzione.

3.1. — La problematica della retribuitività delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico è stata affrontata numerose volte dalla Corte costituzionale (Corte cost. 23 febbraio 1989 n. 57; 19 giugno 1990 n. 296; 31 marzo 1995 n. 101; ord. nn. 908/1988, 408/1990 e 337/1993, tutte relative alla previsione dell'art. 29, secondo comma d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761; con riferimento alla problematica degli inquadramenti in qualifiche superiori si vedano anche Corte cost. 25 luglio 1990 n. 396 e 27 maggio 1992 n. 236) e risolta, con assoluta prevalenza, nel senso opposto rispetto a quanto recentemente prospettato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

In particolare, con la sentenza 23 febbraio 1989 n. 57, la Corte costituzionale ha prospettato l'unica interpretazione della previsione dell'art. 29, secondo comma d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 compatibile con il dettato costituzionale; interpretazione costituita da una lettura che attribuisce alla deroga prevista dalla disposizione citata l'ambito più limitato possibile (trattandosi di disposizione a carattere chiaramente eccezionale e derogatorio) dovendo, per il resto, trovare applicazione il principio della retribuitività piena delle mansioni superiori desumibile dall'applicazione diretta dell'art. 36 della Cost.: «il secondo comma dell'art. 29, essendo norma eccezionale deve essere interpretato rigorosamente nel senso che l'abilitazione temporanea a mansioni superiori per esigenze di servizio non dà diritto a variazioni del trattamento economico (cioè rientra nei doveri d'ufficio del sanitario) solo entro il limite temporale massimo ivi indicato (...), onde il suo prolungamento oltre tale limite produce al datore di lavoro un arricchimento ingiustificato, che alla stregua dell'art. 36 della Costituzione, direttamente applicabile, determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente prestato» (Corte cost. 23 febbraio 1989 n. 57; per l'applicabilità diretta dell'art. 36 Cost., al pubblico impiego si veda anche Corte cost. 27 maggio 1992 n. 236).

La soluzione, ribadita da Corte cost. 19 giugno 1990 n. 296 e da una serie di ordinanze dichiarative della infondatezza, è poi stata confermata anche con riferimento alle previsioni dell'art. 97 cost. (che, per CdS Ad. plen. 18 novembre 1999 n. 22 verrebbero ad integrare un limite implicito all'applicabilità diretta dell'art. n. 36 Cost. alla fattispecie).

Posta di fronte alle stesse argomentazioni prospettate da CdS Ad. plen. 18 novembre 1999 n. 22 (possibilità che le assegnazioni di mansioni superiori avvengano «con criteri che non garantiscono l'imparzialità dell'amministrazione»), Corte cost. 31 marzo 1995 n. 101 — oltre a confermare l'applicabilità alla p.a. dell'art. 2126 c.c. con il duplice limite, desumibile dall'art. 97 Cost., della previsione del posto in organico e dell'impossibilità di attribuire carattere definitivo al mutamento di mansioni sul modello dell'art. 2103 c.c. (inapplicabile al pubblico impiego) — escludeva che la possibilità di «abusi e favoritismi» costituisse una ragione per escludere l'applicabilità al pubblico impiego del principio della retribuitività delle mansioni superiori previsto dall'art. 36 Cost. e dall'art. 2126 c.c.: «il potere attribuito al dirigente preposto all'organizzazione del lavoro di trasferire temporaneamente un dipendente a mansioni superiori per esigenze straordinarie di servizio è un mezzo indispensabile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione; la spettanza al lavoratore del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate è un precetto dell'art. 36 Cost., la cui applicabilità al pubblico impiego non può essere messa in discussione (cfr. sentenza n. 236 del 1992). L'astratta possibilità di abuso di tale potere e delle sue conseguenze economiche, nella forma di protrazioni illegittime dell'assegnazione a funzioni superiori, non è evidentemente un argomento che possa giustificare una restrizione dell'applicabilità del principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato» (Corte cost. 31 marzo 1995 n. 101).

Peraltro la possibilità di abusi è un carattere disfunzionale del sistema che la stessa previsione dell'art. 2126 c.c. permette di correggere efficacemente: «se fosse dimostrato che nel caso concreto l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori è avvenuta con abuso d'ufficio e con la «connivenza» del dipendente, lo stesso art. 2126 Cod. civ. imporrebbe al giudice di respingere la pretesa di quest'ultimo» (Corte cost. 31 marzo 1995 n. 101).

3.2. — L'elaborazione della materia compiuta dalla Corte costituzionale può essere sintetizzata in alcuni punti essenziali.

Il primo è che la previsione dell'art. 36 Cost. è sicuramente una norma, di applicazione diretta, che impone di retribuire le mansioni superiori svolte dal lavoratore ed il tutto per assicurare una garanzia effettiva di quel rapporto di proporzionalità tra retribuzione e lavoro prestato che costituisce la ratio della disposizione.

Il secondo è che la forza cogente della previsione dell'art. 36 Cost. è assicurata soprattutto dalla previsione dell'art. 2126 c.c., applicabile, contrariamente a quanto affermato da CdS ad. plen. 18 novembre 1999 n. 22, anche all'esercizio di mansioni superiori: «l'impugnato art. 2126 Cod. civ. (...) è un'applicazione *ante litteram* del principio, sancito dall'art. 36 Cost., che attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, indipendentemente dalla validità del contratto di assunzione o, rispettivamente, del provvedimento di assegnazione a mansioni superiori a quelle di assunzione, esclusi i casi di nullità per illiceità dell'oggetto o della causa» (Corte cost. 31 marzo 1995 n. 101).

Forza cogente assicurata anche dal fatto che la previsione in discorso è destinata ad operare, per espresso dettato codicistico (art. 2129 c.c.) ed in difetto di espressa deroga legislativa («salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge», art. 2129 c.c.), anche nel pubblico impiego (Corte cost. 31 marzo 1995 n. 101).

Il terzo è che la natura pubblica del datore di lavoro può giustificare una disciplina derogatoria, in sostanza giustificata dalle previsioni degli artt. 97 e 98 Cost.. Disciplina derogatoria sicuramente costituita dalle due regole della necessità della previsione del posto in pianta organica e dell'impossibilità di mutamenti definitivi del rapporto di lavoro e da una possibile disciplina di settore (ad es., per il settore sanità, l'art. 29, secondo comma del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761); disciplina di settore che, proprio per il carattere di deroga eccezionale alla previsione dell'art. 36 Cost. deve essere contenuta nel termine più ristretto possibile e non può costituire una deroga tendenzialmente indeterminata nel tempo (Corte cost. 23 febbraio 1989 n. 57; 19 giugno 1990 n. 296; ord. n. 908/1988, 408/1990 e 337/1993).

3.3. — Quanto sopra rilevato in ordine all'elaborazione della previsione dell'art. 36 Cost, operata dalla Corte costituzionale in questi anni permette di concludere per la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (che, come già rilevato, costituisce, per C.d.S. Ad. plen. 18 novembre 1999 n. 22, la norma che impedisce il riconoscimento economico della svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente pubblico).

Il divieto di retribuire le mansioni superiori desumibile dalla disposizione citata appare infatti in contrasto con l'esigenza, desumibile dall'art. 36 Cost., ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Contrasto che appare poi più evidente ove si rifletta sul fatto che la disposizione in discorso, a differenza di altre previsioni normative (ad es. l'art. 29, secondo comma del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761), viene ad integrare una deroga assoluta e temporalmente indeterminata al principio costituzionale della retribuzione proporzionata al lavoro prestato; la deroga è quindi espressione, non di un ragionevole bilanciamento di interessi, quanto della volontà assoluta (come già detto, contraria alla previsione dell'art. 36 Cost.) di escludere la retribuibilità delle mansioni superiori.

In conclusione, il Collegio ravvisa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per violazione della previsione dell'art. 36 Cost.

Va pertanto disposta — ai sensi degli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti di legge meglio indicati in dispositivo.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale di cui alla deliberazione della stessa Corte costituzionale in data 16 marzo 1956:*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — per violazione della previsione dell'art. 36 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni di cui al punto che segue;*

*Dispone che, a cura della Segreteria del tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Lecce, presso la sede del tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 28 giugno 2000.

*Il Presidente: CAVALLARI*

*Il magistrato relatore: VIOLA*

01C0208

N. 134

*Ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sez. staccata di Lecce sul ricorso proposto da Cascione Giovanni contro comune di Galatina*

**Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio dell'equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995.**

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
- Costituzione, art. 36.

/

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso R.G. n. 3321/1994 proposto da Giovanni Cascione, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio dello stesso in Lecce, piazza Mazzini n. 72 elettivamente domiciliato.

Contro il comune di Galatina, in persona del sindaco in carica pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio e presupposta delibera di G.M., dall'avv. A. Lino Spedicato, presso lo studio dello stesso in Lecce, via Calabria n. 1 elettivamente domiciliato, per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Galatina n. 812 del 5 agosto 1994 e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale per la declaratoria del diritto del ricorrente alla percezione delle differenze retributive tra la IV qualifica funzionale, qualifica di inquadramento formale e quella corrispondente alle mansioni svolte, riconducibili alla VI qualifica funzionale, a far tempo del 1983, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino alla data di effettivo soddisfo, nonché per la declaratoria perdurando lo svolgimento dei compiti superiori, del diritto del ricorrente alla percezione del trattamento economico corrispondente alla VI qualifica funzionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti di causa;

Udito all'udienza del 28 giugno 2000, il relatore dott. Luigi Viola; uditi altresì, l'avv. Persico in sostituzione di Galluccio Mezio per il ricorrente e l'avv. Aprile in sostituzione di Spedicato per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

#### F A T T O

Il ricorrente, dipendente di ruolo del comune di Galatina con la qualifica di collaboratore amministrativo, inquadrato nella IV qualifica funzionale e addetto dal 1977 all'ufficio tecnico comunale ha impugnato, sul presupposto di aver svolto mansioni superiori (riconducibili alla VI qualifica funzionale) dal 1983 in seguito a formale incarico, la deliberazione di G.M. n. 812/1994 (emessa a seguito dell'attivazione della procedura di constatazione dell'illegittimo silenzio della p.a. su precedente istanza e reiettiva delle sue richieste) ed ha chiesto l'accertamento dell'espletamento, da parte sua, delle suddette mansioni superiori con riconoscimento dei conseguenti benefici economici.

In particolare, la difesa del Cascione ha sostenuto che l'atto della giunta municipale del comune di Galatina sarebbe affetto da illegittimità per:

1) violazione dell'art. 72 del d.P.R. n. 268/1987, eccesso di potere per erronea interpretazione dei principi giuridici e delle norme operanti, nel comparto degli enti pubblici, in tema di esercizio di mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento: dalla disposizione richiamata, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale ed infine, dall'art. 2103 del codice civile (come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300) emergerebbe infatti un generale principio di retribuitività delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico;

2) eccesso di potere per travisamento dei fatti: la delibera avrebbe infatti errato nell'assumere, a base delle determinazioni, il presupposto della richiesta di un formale inquadramento nella qualifica formale superiore e non invece la reale richiesta della corresponsione del solo trattamento economico corrispondente a quest'ultima;

3) violazione di legge ed eccesso di potere per erronea interpretazione dei principi applicabili, nel settore del pubblico impiego, in tema di prescrizione: l'intervenuta prescrizione rilevata dalla delibera impugnata con riferimento al periodo anteriore al 15 aprile 1988, contrasterebbe infatti con il pacifico insegnamento giurisprudenziale che attribuisce valore interruttivo della prescrizione al riconoscimento, da parte dell'ente, della fondatezza della pretesa;

4) eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa: il diniego del trattamento economico della qualifica funzionale superiore contrasterebbe infatti con precedenti manifestazioni dell'Amministrazione (soprattutto ordini di servizio del sindaco di Galatina) che avrebbero attribuito e riconosciuto l'esercizio di mansioni superiori rispetto a quella di inquadramento.

Si è costituita l'amministrazione comunale di Galatina, controdeducendo sul merito della pretesa di controparte e comunque eccependo, in via subordinata, la prescrizione delle pretese economiche anteriori al 15 aprile 1988.

All'udienza del 16 novembre 1994 la sezione ha respinto, con l'ordinanza n. 1890/1994, la richiesta di tutela cautelare formulata dal ricorrente.

Dopo l'esecuzione, da parte dell'amministrazione, degli incombeni istruttori disposti dalla sezione con la sentenza 1° luglio 1999 n. 1037, il ricorso è passato in decisione all'udienza del 28 giugno 2000.

## D I R I T T O

1. — La decisione del ricorso dipende strettamente dalla risoluzione della problematica della retribuità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico, in ottemperanza alle prescrizioni (soprattutto ordini di servizio) in materia di organizzazione del servizio emanati dal datore di lavoro pubblico.

In punto di fatto, la documentazione depositata in giudizio dalle parti e l'istruttoria disposta dalla sezione hanno infatti chiarito come il Cascione abbia svolto, a decorrere dal 1981 e fino al 30 giugno 1998 (termine ultimo del rapporto conoscibile da questo tribunale in adempimento della previsione dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80), mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di inquadramento (IV q.f.); mansioni superiori svolte sulla base di precise disposizioni del responsabile del servizio (come da numerose certificazioni in atti) e per coprire una carenza di posti previsti in pianta organica.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 133/2001).*

01C0209

N. 135

*Ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia  
sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto da Tundo Salvatore contro comune di Galatina*

**Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio dell'equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995.**

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
- Costituzione, art. 36.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso R.G. n. 3322/1994 proposto da Salvatore Tundo, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio dello stesso in Lecce, piazza Mazzini n. 72 elettivamente domiciliato.

Contro il comune di Galatina, in persona del sindaco in carica pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio e presupposta delibera di G.M., dall'avv. A. Lino Spedicato, presso lo studio dello stesso in Lecce, via Calabria n. 1, elettivamente domiciliato, per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Galatina n. 809 del 5 agosto 1994 e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, per la declaratoria del diritto del ricorrente alla percezione delle differenze retributive tra la terza qualifica funzionale, qualifica di inquadramento formale e quella corrispondente alle mansioni svolte, riconducibili alla quarta qualifica funzionale, a far tempo dal 1º maggio 1983, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino alla data di effettivo soddisfo, nonché per la declaratoria perdurando lo svolgimento dei compiti superiori, del diritto del ricorrente alla percezione del trattamento economico corrispondente alla quarta qualifica funzionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito all'udienza del 28 giugno 2000, il relatore dott. Luigi Viola; uditi altresì, l'avv. Persico in sostituzione di Galluccio Mezio per il ricorrente e l'avv. Aprile in sostituzione di Spedicato per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

#### F A T T O

Il ricorrente, dipendente di ruolo del comune di Galatina con la qualifica di operatore-usciere, inquadrato nella terza qualifica funzionale e utilizzato come messo notificatore ha impugnato, sul presupposto di aver svolto mansioni superiori (riconducibili alla quarta qualifica funzionale) dal 1° maggio 1983 in seguito a formale incarico, la deliberazione di G.M. n. 809/1994 (emessa a seguito dell'attivazione della procedura di constatazione dell'illegittimo silenzio della p.a. su precedente istanza e reiettiva delle sue richieste) ed ha chiesto l'accertamento dell'espletamento, da parte sua, delle suddette mansioni superiori con riconoscimento dei conseguenti benefici economici.

In particolare, la difesa del Tundo ha sostenuto che l'atto della Giunta municipale del comune di Galatina sarebbe affetto da illegittimità per:

1) violazione dell'art. 72 del d.P.R. n. 268/1987, eccesso di potere per erronea interpretazione dei principi giuridici e delle norme operanti, nel comparto degli enti pubblici, in tema di esercizio di mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento: dalla disposizione richiamata, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale ed infine, dall'art. 2103 del codice civile (come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300) emergerebbe infatti un generale principio di retribuitività delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico;

2) eccesso di potere per travisamento dei fatti: la delibera avrebbe infatti errato nell'assumere, a base delle determinazioni, il presupposto della richiesta di un formale inquadramento nella qualifica formale superiore e non invece la reale richiesta della corresponsione del solo trattamento economico corrispondente a quest'ultima;

3) violazione di legge ed eccesso di potere per erronea interpretazione dei principi applicabili, nel settore del pubblico impiego, in tema di prescrizione: l'intervenuta prescrizione rilevata dalla delibera impugnata con riferimento al periodo anteriore al 15 aprile 1988, contrasterebbe infatti con il pacifico insegnamento giurisprudenziale che attribuisce valore interruttivo della prescrizione al riconoscimento, da parte dell'Ente, della fondatezza della pretesa;

4) eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa: il diniego del trattamento economico della qualifica funzionale superiore contrasterebbe infatti con precedenti manifestazioni dell'amministrazione (soprattutto ordini di servizio del sindaco di Galatina) che avrebbero attribuito e riconosciuto l'esercizio di mansioni superiori rispetto a quella di inquadramento.

Si è costituita l'amministrazione comunale di Galatina, controdeducendo sul merito della pretesa di controparte e comunque eccependo, in via subordinata, la prescrizione delle pretese economiche anteriori al 15 aprile 1988.

All'udienza del 16 novembre 1994 la sezione ha respinto, con l'ordinanza n. 1869/1994, la richiesta di tutela cautelare formulata dal ricorrente.

Dopo l'esecuzione, da parte dell'amministrazione, degli incumbenti istruttori disposti dalla sezione con la sentenza 1° luglio 1999, n. 1036, il ricorso è passato in decisione all'udienza del 28 giugno 2000.

## D I R I T T O

1. — La decisione del ricorso dipende strettamente dalla risoluzione della problematica della retribuità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico, in ottemperanza alle prescrizioni (soprattutto ordini di servizio) in materia di organizzazione del servizio emanati dal datore di lavoro pubblico.

In punto di fatto, la documentazione depositata in giudizio dalle parti e l'istruttoria disposta dalla sezione hanno infatti chiarito come il Tundo abbia svolto, a decorrere dal maggio del 1983 e fino al 30 giugno 1998 (termine ultimo del rapporto conoscibile da questo tribunale in adempimento della previsione dell'art. 45, comma 17 del d.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80), mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di inquadramento (IV qualifica funzionale); mansioni superiori svolte sulla base di precise disposizioni del responsabile del servizio (come da numerose certificazioni in atti) e per coprire una carenza di posti previsti in pianta organica.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord n. 133/2001).*

01C0210

N. 136

*Ordinanza emessa il 31 luglio 2000, dal tribunale di Vicenza  
nel procedimento civile vertente tra Akonnorings Kofi e Prefettura di Vicenza*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emanato dal Prefetto - Carattere automatico del provvedimento con esclusione di qualsiasi valutazione in ordine alla situazione personale dello straniero - Lesione dei principi di solidarietà, di uguaglianza e di tutela del lavoro.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 35.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva espressa alla udienza del 26 luglio 2000, osserva quanto segue.

La vicenda che ha interessato il ricorrente e portato alla emanazione nei suoi confronti del decreto di espulsione prende le mosse dal rigetto della domanda di sanatoria presentata dall'interessato ai sensi del d.P.C.m. 16 ottobre 1998, motivata dalla carenza di prova circa l'ingresso in Italia in data anteriore al 27 marzo 1998.

A seguito di questo provvedimento di rigetto, impugnato dal ricorrente avanti al giudice amministrativo, che ha respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento, è stato emesso il decreto di espulsione, motivato dall'ingresso del ricorrente nel territorio italiano avvenuto con la sottrazione ai controlli di frontiera e dalla permanenza in Italia in assenza di permesso di soggiorno.

Il primo motivo di opposizione è costituito dalla mancata previsione, da parte della autorità che ha emanato il provvedimento, degli opposti interessi considerati dalla normativa in materia, quello legato a principi di accoglienza e solidarietà, per cui situazioni, come quella del ricorrente, di occupazione lavorativa e disponibilità di un alloggio, dovrebbe trovare risposte diverse dalla espulsione, e quello collegato a esigenze di controllo delle frontiere e regolamentazione dei flussi di ingresso, per cui deve essere disposta l'espulsione degli stranieri che contravengono le norme dettate in questa specifica materia.

In realtà, il dato normativo non consente di ritenere esistente un potere discrezionale del prefetto in materia di espulsioni, nel senso che, accertato il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 13 TU di cui al d.lgs. n. 286/1998 (d'ora in avanti TU), l'emanazione del decreto di espulsione deve considerarsi automatica.

In questo senso va fatto riferimento non solo alla formulazione letterale della norma e dalla differenza tra la previsione del primo comma, che, relativamente alla espulsione disposta dal ministro per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, prevede espressamente che l'espulsione «può» essere disposta, e quella del secondo comma, che invece si esprime in termini di automatismo e assenza di discrezionalità («l'espulsione è disposta dal prefetto») ma anche alla interpretazione della giurisprudenza di legittimità menzionata dal ricorrente, nella cui motivazione è chiaro il riferimento al carattere automatico della espulsione prevista dal secondo comma dell'art. 13 (*cf.* cass. 23 giugno 1999 n. 6374).

Si tratta peraltro di una lettura compatibile con le finalità del provvedimento espulsivo, che consegue all'accertamento della violazione delle norme dettate in materia di ingresso e permanenza in Italia, evitando valutazioni caso per caso con una sostanziale delega alle prefetture della gestione della immigrazione e con rischi di gestione non unitaria e frammentata nel territorio a seconda delle esigenze specifiche della zona di riferimento.

La natura vincolata del decreto di espulsione del prefetto non è contraddetta dall'obbligo di motivazione, ove si consideri che la motivazione ha lo scopo di assicurare la verifica della congruenza tra presupposti e conclusioni adottate dalla autorità competente.

In questo senso, si ritiene estraneo all'ambito di valutazione demandato al prefetto il giudizio di non meritevolezza dello straniero a permanere nel territorio dello stato.

In questo senso, anche la motivazione della sentenza della SC richiamata dalla difesa del ricorrente riferisce tale valutazione ad un momento diverso da quello preso in considerazione dal ricorso, e più precisamente sul piano della interpretazione della norma per le ipotesi di espulsione motivata dal ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nel senso di tenere conto delle differenti situazioni che originano la fattispecie della omessa richiesta e la distinguono da quella del semplice ritardo.

La situazione prospettata dal ricorrente conduce tuttavia a evidenziare aspetti della disciplina dettata dal TU che contrastano con principi costituzionali, incidendo in modo ingiustificato sulla effettività dell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

In realtà, è proprio l'automaticità della emanazione del decreto di espulsione che impedisce di tenere conto dei principi di solidarietà e accoglienza che costituiscono l'approccio principale del sistema normativo, che affronta il tema della immigrazione non in termini di ordine pubblico ma valorizzando l'inserimento e il riconoscimento di diritti fondamentali e di partecipazione ai cittadini stranieri che non si pongono in contrasto con il nostro ordinamento.

In questo senso, la mancata previsione di attenuazioni alla automaticità della espulsione nonostante il cittadino straniero abbia dimostrato una situazione che ne legittimerebbe la permanenza in Italia, viene a contrastare con i principi di solidarietà enunciati dall'art. 2 della Costituzione, con quello di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione, per cui il cittadino straniero in possesso dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno al momento della pronuncia del decreto di espulsione subisce un trattamento diverso e peggiore rispetto a colui che si trova nella stessa situazione di fatto ma ha a monte il titolo di permanenza.

In questo modo, l'espulsione automatica viene ad incidere direttamente su altri diritti costituzionalmente garantiti, come i diritti che spettano a ogni lavoratore in forza di un rapporto di lavoro subordinato, che lo straniero espulso verrebbe pregiudicati (si pensi alle implicazioni degli art. 35 e seguenti della Costituzione sugli specifici diritti alla retribuzione o alla stabilità del posto di lavoro, compromessi a causa della espulsione e del divieto di rientro nel territorio italiano ai sensi dell'art. 11 commi 13 e 14 TU),

Si ritiene che il contrasto tra la norma richiamata e le disposizioni costituzionali non possa essere superato attraverso una interpretazione adeguatrice, non sussistendo margini per una lettura diversa da quella che si è data nella prima parte del presente provvedimento.

La questione di costituzionalità si presenta rilevante nel caso di specie, considerando che il ricorrente è nel possesso dei requisiti abitativi e di lavoro che ne legittimerebbero il regolare ingresso nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 4 e il successivo rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 TU.

*P. Q. M.*

*Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 11 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 in rapporto agli art. 2, 3 e 35 della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;*

*Dispone la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Si comunichi.*

Vicenza, addì 31 luglio 2000.

*Il giudice: CAMPO*

*Il giudice remittente, rilevato che per errore materiale, nella parte dispositivo del provvedimento la norma denunciata di incostituzionalità viene individuata nell'art. 11 del decreto legislativo n. 286/1998, invece che nell'art. 13, dispone la correzione materiale della ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nel senso predetto e la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre alla acquisizione nel fascicolo da trasmettere alla Corte costituzionale.*

Vicenza, addì 6 settembre 2000.

*Il giudice: CAMPO*

01C0211

N. 137

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 2000 dalla Corte di cassazione  
sul ricorso proposto da Grazioli Adriano*

**Reati e pene - Vilipendio della religione cattolica (già «religione dello Stato») Punibilità con la reclusione fino ad un anno - Ingiustificata diversità di tutela penale fra la religione cattolica e le altre confessioni religiose - Violazione dei principi di uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione e di uguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge.**

- Codice penale, art. 402.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 8, primo comma.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Grazioli Adriano, nato Reggio Emilia il 2 dicembre 1929 avverso la sentenza 18 giugno 1999 della Corte di appello di Perugia.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso.

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dr. Nicola Quitadamo essendo stato incaricato della redazione dell'ordinanza il Consigliere dr. Aldo Fiale.

Udito il Pubblico ministero in persona del dr. Wladimiro De Nunzio che ha concluso chiedendo la sospensione del processo in attesa della dedizione della Corte costituzionale, già investita della questione di legittimità dell'art. 402, cod. pen.

*Ritenuto in Fatto*

Grazioli Adriano, in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, veniva tratto a giudizio del pretore di Perugia — sezione distaccata di Assisi per rispondere del reato di cui:

all'art. 402 cod. pen., per avere pubblicamente vilipeso la religione cattolica, esponendo nella pubblica via n. 6 cartelli nei quali si leggevano fra l'altro le seguenti frasi:

«Sopra la panca la capra canta, sopra la gente la chiesa campa — Se il Papa vuole viaggiare si metta anche lui a lavorare» e «Cristo non è risorto ma è fuggito e dopo è morto. La Madonna non fu assunta ma seppelita su una collina a punta» — in Assisi, il 19 maggio 1993.

Il Pretore, con sentenza 27 giugno 1995, assolveva l'imputato dal contestato delitto, «perché il fatto non costituisce reato» e rilevava, in proposito, che — a seguito del radicale mutamento di disciplina conseguente all'approvazione della legge 25 marzo 1985, n. 121, esecutiva dell'accordo di modifiche al Concordato lateranense del 18 febbraio 1984 — non essendo più in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano, si pone il problema dell'attuale vigenza, nel nostro ordinamento, della norma incriminatrice di cui all'art. 402 cod. pen.

Non si soffermava, però, ad approfondire tale questione ed affermava l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Sui gravami del p.g. e del p.m., la Corte di Appello di Perugia, con sentenza 18 giugno 1999, affermava la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 402 cod. pen. e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.

A giudizio della Corte territoriale:

deve ritenersi attuale e perdurante la vigenza della norma incriminatrice di cui all'art. 402 cod. pen., «nonostante l'introduzione dell'art. 8 della Costituzione ed il disposto del successivo Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121, secondo il quale si considera non più in vigore il principio, ripetutamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano»;

l'espressione «religione dello Stato», contenuta nella rubrica dell'art. 402 cod. pen., va intesa in senso meramente descrittivo e costituisce semplicemente «il tramite linguistico per mezzo del quale, ora come allora (cfr. Corte cost., nn. 295/1988 e 44/1995), viene indicata la religione cattolica», sicché non può ritenersi che la rimozione della qualificazione della religione cattolica come religione dello Stato abbia avuto alcuna incidenza sulla validità della norma incriminatrice;

la Corte costituzionale, in precedenti interventi (cfr. Corte cost. 14 novembre 1997, n. 329), «si è limitata a denunciare ed a sanzionare l'ingiusta discriminazione, a mero livello sanzionatorio, tra le offese recate alla religione cattolica e quelle recate ad altre confessioni religiose» e ciò esclude la tesi dell'*abolitio criminis*, tenuto anche conto che «una diversa opinione porterebbe all'assurdo di lasciare tutelate le offese a religioni diverse da quella cattolica e senza sanzione quelle arretrate a quest'ultima, pur essendo, indubbiamente, professata dalla maggior parte dei cittadini italiani».

nella fattispecie concreta, il contenuto dei cartelli pubblicamente esibiti appare consapevolmente e volontariamente rivolto «ad irridere dogmi del culto cattolico, quali quelli della Resurrezione del Cristo e dell'Assunzione della Madonna», attraverso frasi «sicuramente idonee a vilipendere, nei suoi fondamenti basilari, la religione professata dalla maggior parte dei cittadini italiani».

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Grazioli, il quale ha eccepito tra l'altro:

a) l'*abolitio criminis* della fattispecie prevista dall'art. 402 cod. pen., in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla legge n. 121/1985;

b) l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice applicata, per violazione degli articoli 3, primo comma, ed 8, primo comma, della Costituzione.

*Considera Questa Corte in Diritto*

1. — L'anzidetta eccezione di incostituzionalità dell'art. 402 cod. pen. sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, ed 8, primo comma, della Costituzione, sotto i profili della violazione del principio di uguaglianza senza distinzione di religione e del principio di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose — è senz'altro rilevante ai fini del decidere nel presente processo, ove viene contestata all'imputato proprio tale norma incriminatrice.

2. — L'eccezione medesima appare altresì non manifestamente infondata per le seguenti essenziali considerazioni:

a) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 1965 si è pronunciata nel senso della non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 402 cod. pen. — con riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione — affermando, tra l'altro, che la tutela penale rafforzata della religione cattolica trova giustificazione in relazione alla maggiore ampiezza ed intensità delle reazioni sociali alle offese della religione medesima, in quanto professata dalla maggioranza dei cittadini.

b) la disposizione incriminatrice in oggetto fa testuale riferimento al vilipendio della «religione dello Stato». Tale nozione — enunciata nell'art. 1 dello Statuto albertino, ribadita nell'art. 1 del Trattato del 1929 tra la Santa Sede e l'Italia e largamente utilizzata dal codice penale vigente — è incompatibile con il principio costituzionale fondamentale di laicità dello Stato (come ritenuto dalla stessa Corte costituzionale con le decisioni nn. 203 del 1989 e 149 del 1995) ed è stata definitivamente superata con la formulazione del punto 1 del Protocollo addizionale all'Accordo di modifica del Concordato lateranense, recepito nell'ordinamento italiano con la legge 25 marzo 1985, n. 121, a norma del quale «Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano»

c) la Corte costituzionale — con le sentenze n. 925 del 1988 e n. 440 del 1995 — ha affermato che l'espressione «religione dello Stato», generale nelle fattispecie dei reati attinenti alla religione previsti dal codice penale, costituisce «semplicemente il tramite linguistico per mezzo del quale, ora come allora, viene indicata la religione cattolica».

d) la stessa Consulta — con le sentenze n. 440 del 1995 e n. 329 del 1997 — ha posto in rilievo che:

«secondo la visione nella quale si mosse il legislatore del 1930, alla Chiesa ed alla religione cattolica era riconosciuto un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione. Tale visione, oltre a trovare riscontro nell'espressione religione dello Stato, stava alla base delle numerose norme che, anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina delle altre confessioni religiose, ammesse nello Stato. Questa *ratio* differenziatrice certamente non vale più oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa (sentenze nn. 334 del 1996 e 85 del 1963, nonché n. 203 del 1989)»;

la giurisprudenza del giudice delle leggi ha abbandonato da tempo il criterio (c.d. quantitativo) secondo il quale una tutela privilegiata della religione cattolica avrebbe trovato fondamento sulla speciale premienza della stessa rispetto alle altre religioni in quanto essa «è, per antica ed ininterrotta tradizione, quella professata dalla quasi totalità dei cittadini» (sentenze nn. 125 del 1957, 79 del 1958 e 14 del 1973) e, nella sentenza n. 925 del 1988, è stato affermato che deve considerarsi «ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione (che si basi) soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose» mentre, nella sentenza n. 440 del 1995, è stato specificato che «l'abbandono del criterio quantitativo significa che, in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza»;

con la sentenza n. 329 del 1997, infine, ancora la Corte costituzionale ha precisato che «la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Il superamento di questa soglia attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela, infatti, inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato...: principio che, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose».

3. — Alla stregua delle anzidette considerazioni: ritenuto che la privazione, per la confessione cattolica, del carattere di religione di Stato, operata dal punto 1 del Protocollo addizionale dell'Accordo del 1984, ha riportato la stessa nell'alveo, definito dall'art. 3 della Costituzione, di una pari dignità nei confronti di ogni altra istanza religiosa;

la Corte costituzionale in più occasioni ha rivolto al legislatore l'invito a rimuovere la ingiustificata differenza di tutela penale della religione cattolica e degli altri culti;

il reato di vilipendio alla religione dello Stato evidenzia profili di discriminazione fra confessioni religiose e, quindi, tra le diverse espressioni del sentimento religioso;

si impone un giudizio di legittimità dell'art. 402 cod. pen. da parte della Corte costituzionale (già investita della medesima questione con ordinanza 5 novembre 1998 di questa III sezione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 10 del 10 marzo 1999), alla quale vanno immediatamente rimessi gli atti, previa sospensione del giudizio in corso, secondo quanto dispone l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ulteriori incombenze di legge.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 cost. e 23 e segg. legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.*

Roma, addì 6 ottobre 2000.

*Il Presidente: ZUMBO*

*Il consigliere relatore: FIALE*

N. 138

*Ordinanza emessa il 7 dicembre 2000 dal tribunale di Siena  
nel procedimento penale a carico di Hingston James Easton*

**Reati e pene - Delitto di incendio colposo - Equiparazione *quoad poenam* a fattispecie di disastro colposo da ritenersi più gravi (in quanto punite, nella forma dolosa, più severamente dell'incendio doloso) - Sproporzione della prevista pena minima edittale (reclusione per un anno) rispetto a quella (reclusione per sei mesi) comminata per l'omicidio colposo - Contrasto con il principio di ragionevolezza della norma penale.**

- Codice penale, art. 449.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

La eccezione preliminare sollevata dalla difesa in ordine alla questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 449 c.p. è fondata e va accolta.

Invero la fattispecie colposa di incendio oggi in esame viene equiparata *quoad poenam* a tutta una serie di altre ipotesi delittuose di disastro colposo che sotto il diverso profilo doloso presentano invece delle pene ben più severe rispetto all'incendio doloso, e ciò appare corretto giuridicamente e nella sostanza.

Se si pone mente ad esempio al delitto di strage, di disastro ferroviario, aviatorio, di naufragio, non si spiega in effetti quale ragione logico giuridica differenzi tali ipotesi dall'incendio, quando si versi in tema di dolo, mentre invece sotto il diverso profilo della colpa tale diversificazione non operi più.

Ciò contrasta evidentemente col principio di ragionevolezza della norma penale, che la Corte costituzionale ha più volte ribadito in tema di bilanciamento delle pene rispetto al disvalore sociale delle singole ipotesi criminose.

Tale sproporzione appare di ulteriore evidenza se si rifletta sul fatto che il minimo edittale di un anno di reclusione, per l'ipotesi *de quo*, di cui all'art. 449 c.p., consente di ritenerla più grave della fattispecie di omicidio colposo, per esempio, per la quale il minimo edittale è dimezzato (sei mesi): tale ultimo reato, contro la persona, appare *ictu oculi* di portata ben più ponderante rispetto all'incendio colposo, reato di pericolo contro l'incolumità pubblica.

A questo punto il principio di bilanciamento degli interessi da tutelare rispetto al disvalore sociale delle varie fattispecie finora citate impone un'operazione di riesame sotto il profilo della gravità della pena per l'incendio nella sua forma colposa, non consentendo il minimo edittale succitato nemmeno di proporzionare la pena al fatto a seconda della minore o maggiore gravità del fatto medesimo, e ciò nuovamente contrasta col principio di ragionevolezza della norma penale, lo stesso che ha già indotto la Corte a pronunciarsi sul minimo edittale previsto per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ad esempio, (oggi ormai abrogato) ritenendolo non adeguato e proporzionato rispetto ad altre fattispecie più gravi e sanzionate meno severamente.

*P. Q. M.*

*Non ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'ipotesi di incendio colposo de quo;*

*Sospende il presente giudizio, la cui definizione dipende evidentemente dalla risoluzione di tale questione, trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale per quanto di sua competenza;*

*Ai sensi dell'art. 23 legge 87/1953 a cura della cancelleria si dispone altresì la notifica della presente ordinanza, letta in udienza dibattimentale alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per quanto di rispettiva competenza.*

Siena, addì 7 dicembre 2000.

*Il giudice:* ANNESE

---

# RETTIFICHE

---

**AVVERTENZA.** — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

---

## *ERRATA-CORRIGE*

---

**Comunicato relativo ai titoli delle ordinanze nn. 117 e 118 del tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce del 27 settembre 2000. (Ordinanze pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - 1<sup>a</sup> serie speciale - n. 8 del 21 febbraio 2000).**

I parametri normativi indicati in calce ai titoli citati in epigrafe, riportati alla pag. 8 del sommario della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* devono intendersi corretti nel senso che dove è scritto: «Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 57. - Costituzione, artt. 3 e 97.». leggasi: «D.L. 2 marzo 1987, n. 57, convertito in legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 1, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 97.»

**01C10231**

---

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

(4651582/1) Roma, 2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccietelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherle, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I. B. S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA EDITALIA  
Via del Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantova, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8



Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Caprignone, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica del Tempili, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 58  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villapermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Gallietti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «glà Etruria»  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macellè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERRI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmagglore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adige, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



\* 4 1 1 1 1 0 0 0 9 0 0 1 \*

**L. 7.500**